



COMUNE DI GALLICANO

PROVINCIA DI LUCCA

**PIANO REGOLATORE GENERALE
REGOLAMENTO URBANISTICO**

NORME DI ATTUAZIONE

**VARIANTE DELLE AREE
INDIVIDUATE ALL'ARTICOLO 10c
DELLE PRESENTI NORME**

MODIFICATE IN SEDE DI APPROVAZIONE

Sindaco:	Maria Stella Adami
Assessore all'Urbanistica:	Egidio Nardini
Responsabile del procedimento :	geom. Alessandro Bertoncini
Garante della comunicazione:	dott.ssa Silvana Citti
Redazione a cura di: con la collaborazione di :	dott. ing. Angela Piano dott. ing. Paolo Amadio dott. arch. Giuseppe Lazzari
Indagini geologiche: con la collaborazione di :	dott. geol. Leonardo Moni geom.Consuelo Adami dott.ssa Chiara Lucchesi dott.Riccardo Biagioni

INDICE

PARTE I – NORME GENERALI	6
Articolo 1 - Finalità e contenuto del Regolamento Urbanistico	6
Articolo 2 - Elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico.....	7
Articolo 3 - Efficacia del Regolamento Urbanistico.....	10
Articolo 4 – Deroghe al Regolamento Urbanistico.....	10
Articolo 5 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico.....	11
PARTE II - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO.....	12
Articolo 6 – Indirizzi generali per l'assetto geomorfologico ed idrogeologico.....	12
Articolo 7 – Finalità e criteri di applicazione delle norme riguardanti la fattibilità degli interventi nella tutela dell'integrità fisica del territorio.....	12
CAPO I – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEFINITE IN PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - PRIMO AGGIORNAMENTO (VARIANTE AL PAI APPROVATO NEL 2005), adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013) - AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO .	14
Articolo 8 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante.....	14
Articolo 9 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico	17
CAPO II – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEFINITE IN DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONE TOSCANA n.53/R.....	30
Articolo 10a - La pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica.....	30
Articolo 10b - La fattibilità geomorfologica, sismica ed idraulica.....	32
Articolo 10c - Verifica della compatibilità delle varianti proposte con le indicazioni e prescrizioni di cartografie e norme di PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - PRIMO AGGIORNAMENTO (VARIANTE AL PAI APPROVATO NEL 2005), adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013) - AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO	60
Articolo 10d - Ulteriori prescrizioni per le aree di variante	63
CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	63
Articolo 11 - Limitazioni e prescrizioni per l'intero territorio comunale	63
Articolo 12	63
Articolo 13	63
Articolo 14 – Disposizioni particolari per le aree vulnerabili da colata detritica torrentizia	63
Articolo 15 - Limitazioni e prescrizioni per le attività e/o impianti potenzialmente inquinanti e salvaguardia degli acquiferi	64
Articolo 16 - Indirizzi generali per il buon assetto della rete idrografica (Art. 9 P.A.I.)	67
Articolo 17 – Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale e ambiti dei corsi d'acqua - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.P.) - Del. C.P. n° 189 del 13.12.2000	67
Articolo 17bis – Misure di salvaguardia idraulica imposte dal P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana) - Del CR n.72 del 24 luglio 2007	70
Articolo 18 – La tutela del sistema idrografico minore	71
Articolo 19 – Disposizioni per contenere gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli	72
Articolo 20 - Le aree caratterizzate da emergenze geologiche.....	74
PARTE III - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE	75
Articolo 21 - La Valutazione degli Effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.....	75
Articolo 22 - La Valutazione degli Effetti	75
Articolo 23 - Indirizzi e prescrizioni per il miglioramento della qualità e della sostenibilità degli interventi di nuova costruzione	75
Articolo 24 – Disposizioni per la “risorsa acqua”.....	76
Articolo 25 - Prescrizioni particolari per il contenimento dei consumi idrici: installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso delle cassette di scarico	77
Articolo 26 - Indirizzi particolari per il contenimento dei consumi idrici: alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie	77
Articolo 27- Prescrizioni particolari per il contenimento dei consumi idrici: utilizzo delle acque meteoriche	77
Articolo 28 - Prescrizioni particolari per la gestione delle acque meteoriche	77
Articolo 29 – Disposizioni per la “risorsa aria”	78
Articolo 30 – Disposizioni per la “risorsa clima”	78
Articolo 31 – Disposizioni per la “risorsa energia”	78
Articolo 32 - Prescrizioni particolari per l'installazioni di impianti solari	79
Articolo 33 – Disposizioni relative alla salvaguardia del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica	79
Articolo 34 – Disposizioni in materia di “ rifiuti”	79
Articolo 35 – Disposizioni relative al “clima acustico”	80
Articolo 36 – Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico	80
Articolo 37 – Valutazione di Incidenza e la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DPR n° 357 del 08/09/1997 così come modificato dal DPR n° 120 del 12/03/2003 e della LRT n° 79 del 03/11/1998.....	80
PARTE IV – NORME PER IL TERRITORIO RURALE.....	83
Articolo 38 - Il Territorio Rurale.....	83

Articolo 39 – Gli obiettivi strategici per il Territorio Rurale	83
Articolo 40 - Prescrizioni di salvaguardia per il Territorio Rurale	83
Articolo 41 - Prescrizioni per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree ad alta pericolosità geomorfologica	85
Articolo 42 - Le articolazioni del Territorio Rurale	86
Articolo 43 - Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina	87
Articolo 44 - Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina	90
Articolo 45 - Il Territorio di Versante	92
Articolo 46 - Il Territorio di Campo	98
Articolo 47 - Il Territorio di fondovalle del Serchio	102
Articolo 48 - Aree soggette a normativa specifica – Turismo.....	106
Articolo 49 - Aree soggette a normativa specifica – Turismo Rurale	106
Articolo 50 - Aree soggette a normativa specifica	109
Articolo 51 - Interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale	111
Articolo 52 - Interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale	112
Articolo 53 - Realizzazione di piscine, parcheggi e campi da gioco nel Territorio Rurale.....	115
Articolo 54 - Interventi di accorpamento volumi esistenti nel Territorio Rurale	115
Articolo 55 - Realizzazione di impianti pubblici e di interesse pubblico	116
Articolo 56 - Non appartenenza ad aree boscate e/o a castagneto da frutto	116
Articolo 57 - Installazioni di impianti solari	116
Articolo 58 - Le essenze	117
PARTE V - NORME RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI.....	119
Articolo 59 - Gli Insedimenti.....	119
Articolo 60 - Obiettivi strategici per gli insediamenti	119
Articolo 61 - Le articolazioni degli Insedimenti.....	120
Articolo 62 - Riconoscimento delle articolazioni degli Insedimenti.....	120
Articolo 63 - Perimetro dei centri abitati.....	123
Articolo 64 - Abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche	123
Articolo 65 - Norme generali per gli Insedimenti di matrice storica	124
Articolo 66 - Insedimenti di matrice storica	124
Articolo 67 - Aree ed edifici soggetti a normativa specifica	126
Articolo 68 - Interventi edilizi per l'Insedimento di matrice storica.....	128
Articolo 69 - Edifici per il culto	130
Articolo 70 - Alberature esistenti.....	130
Articolo 71 - Abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche relative all'Insedimento di matrice storica .	130
Articolo 72 - Le reti di urbanizzazione primaria e gli impianti tecnologici relativi all'Insedimento di matrice storica .	130
Articolo 73 - Insedimenti consolidati	131
Articolo 74 - Insedimenti residenziali consolidati	131
Articolo 75 - Lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato	133
Articolo 76 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato	135
Articolo 77 - Insedimenti produttivi consolidati.....	136
Articolo 78 - Insedimenti terziari consolidati	137
Articolo 79 - Insedimenti recenti	138
Articolo 80 - Insedimenti residenziali recenti	138
Articolo 81 - Lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale recente.....	139
Articolo 82 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insedimento residenziale recente	143
Articolo 83 - Insedimenti produttivi recenti.....	144
Articolo 84 - Lotti ineditati all'interno dell'Insedimento produttivo recente	145
Articolo 85 - Aree soggette a particolare normativa.....	147
Articolo 86 - Insedimenti terziari recenti.....	147
Articolo 87 - Insedimenti in formazione.....	148
Articolo 88 - Insedimenti residenziali in formazione.....	149
Articolo 89 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insedimenti residenziali in formazione	149
Articolo 90 - Insedimenti produttivi in formazione	150
Articolo 91 - Aree soggette a particolare normativa.....	151
Articolo 92 - Aree non edificate e aree agricole all'interno delle UTOE	151
Articolo 93 - Distributori carburante	152
Articolo 94 - Aree a parcheggio per gli Insedimenti terziari a carattere commerciale	152
Articolo 95 - Aree di riqualificazione urbana	153
PARTE VI - NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE	156
Articolo 96 - Le Infrastrutture viarie	156
Articolo 97 - Obiettivi strategici per le infrastrutture viarie.....	156
Articolo 98 - Criteri per gli interventi per nuovi tracciati stradali, per l'ampliamento e la manutenzione di quelli esistenti	156
Articolo 99 - Le articolazioni delle infrastrutture di comunicazione	157
Articolo 100 - Viabilità sovracomunale.....	157
Articolo 101 - Viabilità di collegamento fondovalle versante	158

Articolo 102 - Viabilità urbana carrabile	158
Articolo 103 - Viabilità alternativa: percorsi e piazze pedonali, ciclabili, percorsi storici	159
Articolo 104 - Rete ferroviaria	160
PARTE VII- NORME RELATIVE ALLE ATTREZZATURE	161
Articolo 105 - Le attrezzature	161
Articolo 106 - Obiettivi strategici per le attrezzature	161
Articolo 107 - Le articolazioni delle attrezzature	161
Articolo 108 - Verde pubblico	164
Articolo 109 - Aree a verde per attrezzature complementari e di servizio al turismo	164
Articolo 110 - Aree per parcheggio pubblico e parcheggio privato	165
Articolo 111 - Isole Ecologiche	165
Articolo 112 - Rispetto ambientale.....	166
PARTE VIII 167	
Articolo 113 - Caratteristiche dei Piani Attuativi	167
Articolo 114 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica	167
Articolo 115 - Piani Attuativi di iniziativa privata	168
Articolo 116 - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente.....	168
Articolo 117 - Progetto complessivo dell'area.....	169
Articolo 118 - Attuazione anticipata di opere di urbanizzazione primaria	170
Articolo 119 - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati attraverso intervento convenzionato.....	171
Articolo 120 - Piani di settore.....	171
PARTE IX – VINCOLI E RISPETTI	173
Articolo 121 - Vincolo cimiteriale	173
Articolo 122 - Fasce di rispetto alla viabilità.....	173
Articolo 123 - Fasce di rispetto del canale ENEL	173
Articolo 124 - Vincolo idrogeologico e forestale.....	173
Articolo 125 - Vincolo di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano.....	174
Articolo 126 - Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti.....	174
Articolo 127 - Aree di rispetto di metanodotti.....	175
Articolo 128 - Vincoli urbanistici.....	176
Articolo 129 - Perimetro dei Centri abitati ai sensi della Legge 765/67 e del Decreto Legislativo 285/92	176
Articolo 130 – Interventi soggetti a parere vincolante dell’Autorità di Bacino.....	176
Articolo 131 – Aree estrattive (recupero ambientale e messa in sicurezza)	176
Articolo 132 – Riconoscimento e superamento delle condizioni di vincolo geomorfologico e/o sismico e/o idraulico.....	177

PARTE I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuto del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico (RU), quale atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della LRT 1/2005, insieme al Piano Strutturale (PS) costituisce il Piano Regolatore Comunale.
2. Il RU disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, regolando i processi di trasformazione, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private. A tal fine lo svolgimento di tali attività e l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali in conformità con gli obiettivi, criteri, indirizzi e prescrizioni del PS, deve asserire garantendo la salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
3. Il RU costituisce il sistema normativo definito per il raggiungimento degli obiettivi strategici, di cui all'Articolo 9 delle Norme di Attuazione di PS, per il mantenimento delle invarianti strutturali quali componenti dello Statuto dei Luoghi:
 - la riqualificazione, la valorizzazione e la salvaguardia dell'intero sistema ambientale rappresentato dal sistema naturale di crinale, dalle aree boscate, dal sistema delle acque;
 - la conservazione e valorizzazione del sistema territoriale dove l'uomo, con la sua opera, ha assunto un ruolo sia in fase di costruzione del paesaggio che in fase di gestione, ruolo che deve continuare a svolgere al fine del mantenimento degli equilibri del sistema;
 - l'individuazione di azioni atte alla valorizzazione, al recupero e alla riqualificazione dell'intero sistema insediativo ed in particolare del sistema di antica formazione rappresentato dai centri storici;
 - il rispondere alle necessità di nuovi spazi e di nuove tipologie di attrezzature pubbliche al fine della riqualificazione del sistema urbano di fondovalle e della dotazione di servizi e strutture sociali per i centri di antica formazione del sistema di versante al fine di garantire la permanenza della residenzialità;
 - la riqualificazione del sistema delle aree per insediamenti produttivi presenti nel sistema insediativo di fondovalle, nell'ottica del raggiungimento dei requisiti delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
 - la definizione del ruolo e delle prospettive di sviluppo del sistema turistico, quale il turismo residenziale legato alle valenze del territorio, il turismo rurale, escursionistico, naturalistico e agriturismo;
 - l'individuazione di azioni finalizzate al mantenimento della presenza antropica e della residenzialità nel territorio rurale, quale elemento portante per il mantenimento e la conservazione di questo sistema ambientale;
 - l'organizzazione dell'intero sistema infrastrutturale viario:
 - della viabilità di fondovalle a carattere sovracomunale della Valle del Serchio;
 - della viabilità di collegamento tra il fondovalle della Valle del Serchio ed il sistema insediativo di versante;
 - della viabilità attrezzata di collegamento con i territori degli altri comuni delle valli delle Turrilli atta ad essere usata anche come "vie di fuga", per emergenze sismiche ed alluvionali;
 - dei percorsi ciclabili di collegamento per il sistema di fondovalle;
 - dei percorsi pedonali per la fruizione dell'intero territorio.
4. Il RU, ai sensi dell'art. 55 della LRT 1/2005, si compone:
 - della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
 - della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.
5. Il RU, secondo quanto indicato dall'Articolo 55 della LRT 1/2005, contiene in particolare:
 - il Quadro Conoscitivo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
 - il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
 - la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
 - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
 - le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard;
 - la disciplina del Territorio Rurale;
 - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
 - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
 - gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
 - gli interventi che si attuano mediante i piani attuativi;

- le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
 - le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
 - il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
 - la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;
 - la disciplina della perequazione.
6. Il presente R.U., ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 5 Legge 183/1989 e nel rispetto di quanto riportato al comma 1 dell' art. 44 delle Norme di Piano di Bacino "Stralcio Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) – Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (approvato con Del. C.R. n.20/2005), fa proprie, con carattere immediatamente vincolante, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 47 e 48 delle stesse Norme di P.A.I. .
- Il presente R.U. inoltre, nel rispetto di quanto riportato al comma 3 dell'art. 44 delle Norme di Piano di Bacino, opera al raccordo tra l'articolazione del territorio come individuata dalla L.R. 16.01.1995 n.5 e successive modifiche ed integrazioni e le zone territoriali omogenee definite dal D.M. 02.04.1968 n.1444.

Articolo 2 - Elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico

1. Il RU è costituito dai seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO

- Tavole 1.1. Sistema Funzionale del Territorio Rurale - (scala 1:5.000);
- Tavole 1.2. Sistema Funzionale del Territorio Rurale - (scala 1:5.000);
- Tavole 1.3. Sistema Funzionale del Territorio Rurale - (scala 1:5.000);
- Tavole 1.4. Sistema Funzionale del Territorio Rurale - (scala 1:5.000);
- Tavola 2.1. Sistema Funzionale degli Insediamenti - (scala 1:5.000);
- Tavola 2.2. Sistema Funzionale degli Insediamenti - (scala 1:5.000);
- Tavola 2.3. Sistema Funzionale degli Insediamenti - (scala 1:5.000);
- Tavola 2.4. Sistema Funzionale degli Insediamenti - (scala 1:5.000);
- Tavola 3.1. Sistema Funzionale delle attrezzature - (scala 1:5.000);
- Tavola 3.2. Sistema Funzionale delle attrezzature - (scala 1:5.000);
- Tavola 3.3. Sistema Funzionale delle attrezzature - (scala 1:5.000);
- Tavola 3.4. Sistema Funzionale delle attrezzature - (scala 1:5.000);

QUADRO PROPOSITIVO

- Tavole 1.1.- Territorio Rurale (scala 1:5.000);
- Tavole 1.2.- Territorio Rurale (scala 1:5.000);
- Tavole 1.3.- Territorio Rurale (scala 1:5.000);
- Tavole 1.4.- Territorio Rurale (scala 1:5.000);
- Tavola 2.1. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 1 – Trassilico (scala 1:2.000);
- Tavola 2.2. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 2 – Verni (scala 1:2.000);
- Tavola 2.3. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 3 - Cardoso (scala 1:2.000);
- Tavola 2.4.1. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 4 - Gallicano capoluogo nord (scala 1:2.000);
- Tavola 2.4.2. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 4 - Gallicano capoluogo sud (scala 1:2.000);
- Tavola 2.5. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 5 - Bolognana (scala 1:2.000);
- Tavola 2.6. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava (scala 1:2.000);
- Tavola 2.7. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 7 - Campia e La Barca (scala 1:2.000);
- Tavola 2.8. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 8 - Perpoli e Fiattona (scala 1:2.000);
- Tavola 2.9. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 9 – Campo (scala 1:2.000);
- Tavola 3.1. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 1 - Trassilico) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.2. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 2 – Verni) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.3. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 3 - Cardoso) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.4.1. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 4 - Gallicano capoluogo nord) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.4.2. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 4 - Gallicano capoluogo sud) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.5. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 5 - Bolognana) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.6. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 6 - Colle Acinaia) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.7. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 7 - Campia e La Barca) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.8. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 8 - Perpoli e Fiattona) (scala 1:2.000);
- Tavola 3.9. La Struttura degli Spazi Urbani (UTOE 9 - Campo) (scala 1:2.000);

- Tavola 4.1. Mappa dell'accessibilità urbana delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni (scala 1:5.000);
- Tavola 4. 2. Mappa dell'accessibilità urbana delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni (scala 1:5.000);
- Tavola 4.3. Mappa dell'accessibilità urbana delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni (scala 1:5.000);
- Tavola 4.4. Mappa dell'accessibilità urbana delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni (scala 1:5.000);
- Tavola 5. Individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra
- Relazione;

- ELABORATI GEOLOGICI DI QUADRO CONOSCITIVO :
 - CARTA GEOLOGICA – Carta geologica in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA GEOLOGICA – Carta delle emergenze geologiche in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA GEOMORFOLOGICA – Carta geomorfologica in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA GEOMORFOLOGICA – Carta degli effetti sismici locali in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLE PENDENZE (classi 0-15%; 15-25%, 25-100%) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLE PENDENZE (classi 0-20%; 20-40%, 40-60%; 60-100%) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE – Carta litotecnica in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE – Carta dei dati di base in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE –Carta del reticolo idrografico e delle aree di pertinenza fluviale (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE –Carta del reticolo idrografico e delle aree di pertinenza fluviale (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico”) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE –Carta degli ambiti di salvaguardia (ambito A – ambito B) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA IDROGEOLOGICA – Carta delle fonti di approvvigionamento idropotabile e delle relative aree di salvaguardia in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA IDROGEOLOGICA – Carta della permeabilità in scala 1:5.000 (n.4 tavole)

- ELABORATI GEOLOGICI DI QUADRO PROPOSITIVO :
 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA FRANOSITA' DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico”) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DI RIFERIMENTO DELLE NORME DI PIANO NEL SETTORE DEL RISCHIO IDRAULICO (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico”) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA all'interno delle U.T.O.E. (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA FATTIBILITA' SISMICA all'interno delle U.T.O.E. (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DELLA FATTIBILITA' IDRAULICA all'interno delle U.T.O.E. (redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni riportate in Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca) in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
 - CARTA DEL RISCHIO DA FRANA ED IDRAULICO (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” - Norme : Direttiva n.12 *Metodologia per la classificazione del rischio da frana ed idraulico*)
 - CARTA DELLA VULNERABILITA' E DEGLI ELEMENTI A RISCHIO in scala 1:5.000 (n.4 tavole)

- (CARTA DEL RISCHIO DA FRANA) - SOVRAPPOSTO CARTA DELLA VULNERABILITA' – CARTA DELLA FRANOSITA' DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- CARTA DEL RISCHIO DA FRANA in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- (CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO) - SOVRAPPOSTO CARTA DELLA VULNERABILITA' – CARTA DI RIFERIMENTO DELLE NORME DI PIANO NEL SETTORE DEL RISCHIO IDRAULICO in scala 1:5.000 (n.4 tavole)
- CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO in scala 1:5.000 (n.4 tavole)

- ELABORATI GEOLOGICI DI VARIANTE - QUADRO CONOSCITIVO :
-
- CARTA GEOLOGICA – Carta geologica in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA GEOMORFOLOGICA – Carta geomorfologica in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA DELLA ACCLIVITA' N.1 (classi <5%; 5-10%; 10-15%; 15-25%, 25-35%; >35%) in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA DELLA ACCLIVITA' N.2 (classi 0-20%; 20-40%, 40-60%; 60-100%) in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA DEI DATI DI BASE in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA LITOLOGICO - TECNICA in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA IDROGEOLOGICA in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA DELLE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” P.A.I. - Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Lucca P.T.C.) in scala 1:5.000 (n.3 tavole)

- ELABORATI DI MICROZONAZIONE SISMICA, utilizzati per la realizzazione della CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA di variante :

- Carta geologica (zone Gallicano/Verni-Case Piazza) in scala 1:5.000*
- Carta geologica (zone Campo-Capannelle-Taverna-Campia-La Barca / Bolognana / Cardoso-Colle Aginaia) in scala 1:5.000*

- Carta geologico-tecnica (zone Gallicano/Verni-Case Piazza) in scala 1:5.000*
- Carta geologico-tecnica (zone Campo-Capannelle-Taverna-Campia-La Barca / Bolognana / Cardoso-Colle Aginaia) in scala 1:5.000*

- Carta delle indagini (zone Gallicano/Verni-Case Piazza) in scala 1:5.000*
- Carta delle indagini (zone Campo-Capannelle-Taverna-Campia-La Barca / Bolognana / Cardoso-Colle Aginaia) in scala 1:5.000*

- Carta delle M.O.P.S. (zone Gallicano/Verni-Case Piazza) in scala 1:5.000*
- Carta delle M.O.P.S. (zone Campo-Capannelle-Taverna-Campia-La Barca / Bolognana / Cardoso-Colle Aginaia) in scala 1:5.000*

- Sezioni geologiche - geologico tecniche (Gallicano 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) in scala 1:2.000*
- Sezioni geologiche - geologico tecniche (Gallicano 7 - 8 - 9 - 10) in scala 1:2.000*
- Sezioni geologiche - geologico tecniche (Campia/La Barca 1 - 2 - 3) in scala 1:2.000*
- Sezioni geologiche - geologico tecniche (Bolognana 1 - 2 - 3) in scala 1:2.000*
- Sezioni geologiche - geologico tecniche (Colle Aginaia/Cardoso 1 - 2) in scala 1:2.000*

- ELABORATI GEOLOGICI DI VARIANTE - QUADRO PROPOSITIVO :

-

- CARTA DELLA FRANOSITA' DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico”) in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA DI RIFERIMENTO DELLE NORME DI PIANO NEL SETTORE DEL RISCHIO IDRAULICO (Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico”) in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA in scala 1:5.000 (n.3 tavole)
- CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA in scala 1:5.000 (n.3 tavole)

Le zone indagate, per le quali sono state redatte le cartografie sopra elencate, risultano piu' numerose e piu' estese di quelle delle UTOE al cui interno si localizzano le aree oggetto di variante; tale scelta consegue ad accordi presi con *Regione Toscana - Coordinamento regionale prevenzione sismica* ed e' finalizzata ad una corretta realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 1 che di questa variante costituiscono parte complementare ed integrativa.

- Relazione Parte Geologica;
- Norme di Attuazione;
- Valutazione degli Effetti Ambientali e Relazione di Incidenza.

Articolo 3 - Efficacia del Regolamento Urbanistico

1. Il RU ha validità a tempo indeterminato.

2. Dopo cinque anni dall'approvazione del RU, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 55 della LRT 1/2005, se non sono stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture, decadono le previsioni di seguito elencate, relative a:

- le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al soddisfacimento degli standard previsti dal DM 02.04.68 n° 1444;
- le aree urbane destinate alla residenza o produttive soggette a piani attuativi;
- le infrastrutture da realizzare al di fuori dei centri abitati.

3. Le previsioni del RU possono essere confermate. Le previsioni e i vincoli che vengono reiterati con il presente RU saranno indennizzati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Sono altresì ammesse varianti o integrazioni al RU nel rispetto del dimensionamento previsto dal PS.

4. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del RU, il comune redige una relazione di "Monitoraggio degli effetti" di cui all'Articolo 13 della LRT 1/2005.

5. I Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, vigenti al momento dell'entrata in vigore del RU mantengono la loro efficacia fino a naturale scadenza.

6. All'approvazione del RU restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di Piani Attuativi o di Concessioni Edilizie, relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o altri specifici impegni a scopo pubblico assunti al momento della realizzazione delle opere. Restano salve le decadenze previste dalla normativa vigente.

7. Ai fini del corretto adeguamento alla configurazione reale dei luoghi e/o ai confini catastali di proprietà, fermo restando quanto disciplinato ai successivi articoli, la perimetrazione delle previsioni di cui alla successiva Parte V, per le aree soggette a disposizioni normative di dettaglio, potrà subire, in fase di presentazione del piano attuativo o del titolo abilitativo, una variazione in termini di superficie territoriale fino ad un massimo del 15% di quella indicata nella cartografia del Regolamento Urbanistico, tanto in più quanto in meno, senza che ciò comporti Variante al Regolamento Urbanistico.

Articolo 4 – Deroghe al Regolamento Urbanistico

1. E' facoltà del comune derogare dalle indicazioni delle presenti norme ai sensi dell'art. 41 quater della L 1150/42 e dell'art. 54 bis della LRT 1/2005.

Articolo 5 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico

1. Il RU si attua per mezzo di:

- Interventi Diretti: Concessioni Edilizie, Concessioni Edilizie Convenzionate, Denuncie d'Inizio Attività e di eventuali altri atti amministrativi;
- Progetti complessivi dell'area: Concessioni edilizie convenzionate;
- Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, di cui al Capo IV Sezioni I e II della LRT 1/2005; Piani Particolareggiati (PP) ai sensi della LN 1150/1942; Piani di Lottizzazione (PdL), ai sensi della LN 1150/1942; Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), ai sensi della LN 167/1962; Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), ai sensi della LN 865/1971; Piani di Recupero (PdR), ai sensi della LN 457/1978; Programmi di Recupero Urbano (PRU), ai sensi della LN 393/1993; Programma Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), ai sensi dell'art. 42 della LRT 1/2005 e successive integrazioni; tutti i piani o progetti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti che influiscono sull'uso del suolo e degli edifici;
- Progetti esecutivi di opere pubbliche ai sensi della LN 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il RU può essere attuato anche per mezzo di Piani di Settore.

PARTE II - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

Articolo 6 – Indirizzi generali per l'assetto geomorfologico ed idrogeologico

1. Nell'ambito del territorio comunale, totalmente ricadente all'interno del territorio del bacino del Fiume Serchio, ai sensi di quanto definito all' art.8, comma 1 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (P.A.I.), valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti :

sono considerate prioritarie le opere specifiche e puntuali destinate, prima di tutto, alla rimozione o alla mitigazione del rischio di esondazione, o del rischio di frana, con riferimento alle situazioni di rischio molto elevato ed elevato, individuate secondo la metodologia indicata in direttiva n.12 delle stesse Norme di Piano di Bacino;

su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità idrogeologica, è da considerare anche prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore.

2. Il R.U. recepisce quanto stabilito all'art.8, comma 2 delle Norme di Piano, in riferimento alla applicazione degli indirizzi di corretta gestione delle aree non edificate, individuati in direttiva n.9 delle stesse Norme, finalizzati alla conservazione dei suoli, all'aumento della loro capacità di ritenzione delle acque piovane ed alla tutela della pubblica e privata incolumità nel territorio del bacino del Fiume Serchio

3. Il RU recepisce quanto stabilito all'art. 8, comma 4 delle Norme di Piano, assumendo tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per favorire la realizzazione delle previsioni di P.A.I. , da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata e ad elevata probabilità di inondazione. L'Amministrazione Comunale favorisce, consente e promuove, anche attraverso incentivi :

le variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;

la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto franosi e di inondazione;

le procedure di rilocalizzazione degli edifici.

4. La carta delle aree soggette a rischio idrogeologico realizzata secondo la metodologia indicata in direttiva n.12 delle Norme di Piano di Bacino deve essere utilizzata, ai sensi di quanto riportato nella stessa direttiva, nella programmazione degli interventi e per stabilire le priorità di realizzazione degli stessi; essa rappresenta inoltre quadro conoscitivo di riferimento per il Piano di Protezione Civile, il quale potrà dettagliare, integrare e modificare le classi di rischio sulla base di analisi e studi di maggiore dettaglio.

5. Per la redazione degli studi e per la esecuzione delle indagini geologico-tecniche nelle aree di dissesto valgono gli indirizzi tecnici riportati in direttiva n.11 delle Norme di Piano di Bacino.

Articolo 7 – Finalità e criteri di applicazione delle norme riguardanti la fattibilità degli interventi nella tutela dell'integrità fisica del territorio

1. Le presenti norme disciplinano, per gli aspetti di carattere geomorfologico ed idrogeologico, la fattibilità degli interventi programmati nell'ambito degli insediamenti esistenti e delle previsioni di nuove trasformazioni, così come individuato negli elaborati del Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nel Piano Strutturale, in conformità agli indirizzi per le indagini e valutazioni sulle condizioni di fragilità del territorio contenuti in Appendice I del PTC , nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle Norme immediatamente vincolanti di Piano di Bacino e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle direttive e nelle raccomandazioni delle stesse Norme del Piano di Bacino.

Le norme di R.U. contenute negli articoli successivi dettano pertanto le limitazioni e prescrizioni alle trasformazioni derivanti dai seguenti strumenti normativi sovraordinati:

I. *Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico* (PAI) - Primo aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005), adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013) - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, con specifico riferimento a quanto riportato in art.44 delle Norme di Piano

II. *Piano Territoriale di Coordinamento* (P.T.C.P.) (approvato con Del. C.P. n° 189 del 13.12.2000)

2. Nel definire la fattibilità degli interventi, vale pertanto quanto definito al Capo I ed al Capo II della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di R.U. ; in caso di contemporanea presenza di norme non perfettamente aderenti, derivanti da più strumenti normativi sovraordinati , in attesa di un' organico raccordo fra questi stessi strumenti , varrà sempre e comunque la norma più restrittiva.

3. Le tavole "Carta della franosità del bacino del fiume Serchio" e la "Carta di riferimento delle norme di piano nel settore rischio idraulico", che riportano le pericolosità e le fattibilità geomorfologiche ed idrauliche del PAI, nonché gli artt. 8 e 9 delle presenti Norme di Attuazione di RU, si devono intendere come parte integrante e sostanziale della disciplina per la gestione degli insediamenti e delle trasformazioni, ai sensi della L.R. Toscana 1/2005, art. 55, comma 1.

CAPO I – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEFINITE IN PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - PRIMO AGGIORNAMENTO (VARIANTE AL PAI APPROVATO NEL 2005), adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013) - AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

La presente variante viene redatta sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute in cartografia e nelle norme di piano [PAI - PRIMO AGGIORNAMENTO (VARIANTE AL PAI APPROVATO NEL 2005), adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013], con particolare riferimento ai contenuti degli articoli 11 e 19.

Le cartografie e le norme di piano (PAI) costituiscono parte integrante della presente variante e ad esse, per le parti non inserite nelle presenti disposizioni normative, direttamente si rimanda.

Articolo 8 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante

In riferimento alla specifica cartografia di Piano di Bacino, cui direttamente si rimanda, vengono fatte proprie dal presente Regolamento Urbanistico le seguenti norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità da frana, così come definite in P.A.I. :

1. Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4) (art.12 delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" in scala 1:10.000 come:

- A - "Frane attive";
- C4 - "Aree soggette a franosità per erosione di sponda";
- C5 - "Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività". In particolare : aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi;
- C6 - "Aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a possibili collassi o frane;
- C7 - Aree al bordo delle ex cave di sabbia silicea del bacino del Lago di Massaciuccoli

sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica molto elevata.

2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo:

- le zone adiacenti alle aree indicate come "Frane attive", per una fascia di rispetto minima pari ad un quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; l'ampiezza della "fascia di rispetto minima" potrà localmente essere modificata attraverso studi e verifiche di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino;
- la zona compresa tra la nicchia di distacco ed il corpo della frana, pur se non cartografata;
- le zone, pur se non cartografate, sottostanti alle aree "esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi" (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata, individuata a partire dal piede della scarpata stessa;
- le zone, pur se non cartografate, soprastanti alle aree "esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi" (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata, individuata a partire dall'orlo della scarpata stessa;
- in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, soggette a possibili collassi o frane, cartografate come C6, due fasce di rispetto individuate a partire dall'orlo e dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all'altezza della scarpata del terrazzo stesso;
- in adiacenza al bordo delle ex cave di sabbia silicea del bacino del Lago di Massaciuccoli , una fascia di rispetto di ampiezza minima pari a 1,5 volte la profondità della cava prospiciente.
- L'ampiezza della scarpata e delle fasce di rispetto al bordo dei terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, delle aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi, delle aree al bordo delle ex

cave silicee del bacino del Lago di Massaciuccoli, come sopra definite, potrà essere ridefinita e ridotta solo a seguito di rilievi, studi e verifiche puntuali di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità della scarpata stessa e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che si esprime sulla base dei suddetti studi.

3. Nelle aree P4 gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi devono essere finalizzati alla riduzione della pericolosità del versante, escludendo la previsione di nuovi carichi insediativi. Per tale motivo le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuovi fabbricati in tali aree, ancorché interessate da interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, non sono compatibili con la tutela del territorio dal rischio da frana. Deroghe a tale principio possono derivare, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, dalla certificazione dell'efficacia di interventi di bonifica e di stabilizzazione dei versanti, eseguiti e collaudati, nei confronti della riduzione del rischio e dopo il trascorrere di un congruo periodo di monitoraggio della stabilità del versante.
4. Sono sempre ammessi interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, allo scopo di ridurre il rischio degli insediamenti esistenti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e previo al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
5. Gli interventi edilizi in area a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.
6. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, in aree a pericolosità molto elevata P4. È altresì ammessa la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di recinzioni, di volumi tecnici ed accessori di fabbricati esistenti, con esclusione di piscine e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8.
7. Sono altresì ammessi gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti, nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.
8. Nelle aree P4 gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche, anche a fini agricoli, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
9. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, nonché nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso), non delocalizzabili e ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, sulla base di adeguata indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e previa realizzazione di interventi di mitigazione locale del rischio da frana.

Tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

2. Aree a pericolosità di frana elevata (P3) (art.13 delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" in scala 1:10.000 come:

- B – "Frane quiescenti";
- C1 – "Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali che ne favoriscano l'imbibizione";
- C2 – "Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi";
- C3 – "Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso - sabbiosi e sabbioso - conglomeratici";
- Cd - "Coni di detrito pedemontano";
- D1 – "Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi";
- D2a "Aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe";
- E1 – "Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche";

sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica elevata.

2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo le zone comprese tra la nicchia di distacco e il corpo della frana, anche se non cartografate.
3. Nelle aree a pericolosità elevata P3 le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati alla realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio da frana e non devono aggravare il rischio delle aree limitrofe. A tale scopo le previsioni dei suddetti interventi, all'interno degli strumenti di governo del territorio, devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 11.
4. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di mitigazione del rischio da frana, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alle condizioni di fragilità delle aree a rischio adiacenti.
5. Tutti gli interventi edilizi in aree a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.
6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 3, 4 e 5, le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché di nuovi fabbricati, sono subordinati a:
 - a. indagine geologica, geotecnica, sismica e/o idraulica, redatta da tecnico abilitato, estesa all'intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo, atta a:
 - accertare la sussistenza di caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dell'area tali da consentire l'attuazione degli interventi senza recare pregiudizio alla stabilità del versante e senza aggravare la vulnerabilità del limitrofo patrimonio edilizio esistente;
 - valutare la stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso;
 - b. individuazione e contestuale realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio in relazione alla stabilità del versante;
 - c. parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
7. Sono ammissibili interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. È altresì ammissibile la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di volumi tecnici e accessori di fabbricati esistenti e di recinzioni.
8. Sono altresì ammissibili gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.
9. Previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica, e contestualmente alla realizzazione degli interventi di mitigazione locale del rischio, sono altresì consentiti:
 - a. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume sino ad un massimo un tantum del 30% dell'esistente, con il limite di 300 mc;
 - b. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume eccedente il limite di cui alla lettera precedente, previo parere dell'Autorità di Bacino e realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio in relazione alla stabilità del versante;
 - c. interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - d. interventi di cambio d'uso dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino;
 - d.bis interventi di frazionamento dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - e. la realizzazione di pertinenze nonché di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata e, se di volumetria superiore a 300 mc, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - f. impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energie rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni. Tali impianti sono subordinati al parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino.

10. Sono sempre ammessi interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e da sottoporre al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
11. Nelle aree P3 tutti gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche significative, anche a fini agricoli, e/o scavi di volumi e spazi interrati (es: cantine, piscine), ancorché ammessi dal presente articolo, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguati interventi di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
12. Sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità.
13. E' altresì consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica.
14. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, previa realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio e parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino; tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

3. Aree a pericolosità di frana media (P2) (art.14 delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" come:

D2b - "Aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte";
 E2 - "Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche";

sono soggette a vincolo di edificabilità condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche atte ad escludere situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.

2. Sono consentiti gli interventi ammessi dagli articoli 12 e 13, per l'attuazione dei quali è da ritenersi non necessaria l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Autorità di Bacino.

4. Aree a pericolosità di frana bassa e aree di media stabilità e stabili (P1) (art.15 delle norme di P.A.I.)

Nelle aree individuate come a pericolosità di frana bassa, di media stabilità e stabili (P1) sulla cartografia di P.A.I., così come descritte e definite al comma 1 dell'art. 15 delle norme stesse di P.A.I., l'edificabilità è condizionata al rispetto dei vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico.

5. Riporti in aree a pericolosità da frana (art.15 bis delle norme di P.A.I.)

- 1 Le aree rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" come terreni di riporto e discariche (Rp), comprese o in contatto anche solo parzialmente nelle aree a pericolosità da frana molto elevata (P4) o elevata (P3), sono assoggettate rispettivamente alle disposizioni normative di cui agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme.
- 2 Le aree rappresentate nella "Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio" come terreni di riporto e discariche (Rp), comprese o in contatto anche solo parzialmente nelle aree pericolosità da frana media (P2), a pericolosità da frana bassa e nelle aree di media stabilità e stabili (P1), assumono rispettivamente la classe di pericolosità P3 e P2 e sono assoggettate alle disposizioni normative di cui agli artt. 13 e 14 delle presenti Norme.
3. Qualora un riporto interessi due o più aree aventi differenti classi di pericolosità da frana, lo stesso assume la classificazione più restrittiva.
4. I terreni di riporto e le discariche sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche se non cartografati.
5. Sono esclusi dalla presente norma le opere idrauliche e le infrastrutture stradali esistenti cartografate come Rp.

Articolo 9 – Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico

1. Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico (art.20 delle norme di P.A.I.)

1. Nelle aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” in scala 1:10.000 e nella “Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico”, come “Aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” (I), sono inibite nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente nonché a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendenti anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali e l’installazione di manufatti temporanei o precari e fatto salvo quanto disciplinato espressamente dai successivi commi del presente articolo.
In tali aree, ove siano già stati realizzate o in corso di realizzazione le opere di laminazione, sono consentiti gli interventi descritti nei commi 2, 2bis, 2ter, 4, 5, 6 e 7 e detti interventi sono subordinati esclusivamente al parere dell’autorità idraulica competente. Nelle rimanenti aree sono consentiti esclusivamente gli interventi descritti ai commi da 3 a 7.
2. Sono consentite utilizzazioni delle aree di cui al comma 1 per finalità ambientali, ricreative ed agricole, anche con modesti volumi edilizi ad esse finalizzati, a condizione che nelle suddette aree siano già state realizzate le opere di laminazione, ovvero contestualmente all’esecuzione di tali opere, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità idraulica competente, e ferma restando la destinazione idraulica prioritaria delle aree, purché le utilizzazioni ammesse siano compatibili con il corretto funzionamento idraulico delle opere, siano approvati piani di sicurezza che contemplino l’esclusione di rischi e sia comunque garantito il rispetto dell’incolumità pubblica.
- 2bis. Nelle aree di cui al comma 1 in cui siano già state realizzate le opere di laminazione, ovvero contestualmente all’esecuzione di tali opere, è altresì ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, essenziali e non diversamente localizzabili (con esclusione di parcheggi), previo parere favorevole vincolante dell’autorità idraulica competente, purché le nuove infrastrutture siano compatibili con il corretto funzionamento idraulico delle opere, siano realizzate in condizioni di autosicurezza idraulica con riferimento a eventi con tempo di ritorno di 200 anni, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile.
- 2ter. Nelle aree di cui al comma 1 in cui siano già state realizzate le opere di laminazione, ovvero contestualmente all’esecuzione di tali opere, è altresì ammessa l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali a condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell’autorità idraulica competente. Tali installazioni non potranno dare luogo a richieste di risarcimenti danni in caso di eventi alluvionali.
3. Nelle aree di cui al comma 1 ove non siano già state realizzate o non siano in corso di realizzazione le opere di laminazione, sono ammesse utilizzazioni delle aree stesse per finalità ambientali e ricreative e agricole con esclusione di nuovi volumi edilizi. E’ consentita l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica. Tali utilizzazioni e installazioni sono consentite a condizione che non determinino trasformazioni dello stato dei luoghi, siano compatibili con il complesso degli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l’esclusione di rischi per la pubblica incolumità. Per le aree di laminazione localizzate nelle ex cave di sabbia silicea del Lago di Massaciuccoli, sono altresì ammesse utilizzazioni per attività di piscicoltura, alle medesime condizioni suddette. Tali utilizzazioni e installazioni sono consentite in via temporanea, esclusivamente fino alla realizzazione delle opere di laminazione.
4. Sono consentiti, nelle aree di cui al comma 1, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:
 - a. previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di Bacino per le aree ove non siano già state realizzate o non siano in corso di realizzazione le opere di laminazione, gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall’Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
 - b. gli interventi di adeguamento delle opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell’art. 50, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino comunque coerenti con la pianificazione

degli interventi d'emergenza di protezione civile, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino per le aree ove non siano già state realizzate o non siano in corso di realizzazione le opere di laminazione e, per i soli fabbricati, qualora comportino aumenti di superficie coperta;

- c. sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, interventi che non comportino aumento di superficie coperta, né di volume, né frazionamenti, né cambi d'uso. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, qualora la ricostruzione non sia prevista all'esterno delle stesse aree di laminazione delle piene (I) e delle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata; in tal caso il manufatto ricostruito deve garantire le condizioni di auto sicurezza, ai sensi dell'art. 50. Qualora la delocalizzazione del fabbricato ricostruito non sia possibile, tale categoria di intervento è ammessa in situ alle stesse condizioni dettate dalla presente lettera per interventi sul patrimonio edilizio esistente e a condizione che il fabbricato ricostruito abbia caratteristiche di autosicurezza ai sensi dell'articolo 50 delle presenti norme, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino per le aree ove non siano già state realizzate o non siano in corso di realizzazione le opere di laminazione;
 - d. interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico;
 - e. interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli immobili esistenti, a condizione che tali interventi non determinino aggravio delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe.
5. A seguito di verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree rappresentate.
 6. Altre aree, relative ad eventuali ulteriori interventi, assimilati agli interventi di piano quando siano finalizzati alla difesa del territorio dal rischio idraulico, possono essere assoggettate dall'Autorità di Bacino al regime di cui alla presente norma su richiesta delle amministrazioni interessate ovvero a seguito di ulteriori studi e verifiche.
 7. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non riducono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

2 - Alveo fluviale in modellamento attivo (a1), "Alveo relitto" (a2), "Alveo relitto antropizzato" (a2a) ed aree golenali (P1) (art.21 delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Alveo fluviale in modellamento attivo" (a1), "Alveo relitto" (a2) e "Aree golenali" (P1) sono inibite a nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata.
In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi che seguono, fatte salve le disposizioni regionali in materia di tutela dei corsi d'acqua e il testo unico sulle opere idrauliche, R.D. 25/7/1904 n° 523.
2. Nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:
 - a. previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino, gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
 - b. previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino, gli interventi di adeguamento delle opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, purché realizzati in condizioni di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di autosicurezza idraulica con riferimento a eventi con tempo di ritorno di 200 anni, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Il

- parere dell'Autorità di bacino non è dovuto per gli interventi di adeguamento di fabbricati, che non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
3. Nelle aree a1 (alveo fluviale in modellamento attivo) per edifici esistenti non allo stato di rudere, legati all'uso dell'acqua, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambi d'uso comportanti aumenti di esposizione al rischio, rimanendo sempre escluso il cambio d'uso che comporti pernottamento.
 4. Nelle aree a2 (alveo relitto) e P1 (aree golenali), ivi comprese quelle di cui al comma 6, oltre agli interventi previsti dai precedenti commi 2 e 3, e sempre che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a. interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere, che non comportino aumenti di superficie coperta, volume e esposizione al rischio, né cambi d'uso. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, qualora la ricostruzione non sia prevista in area esterna alle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata e alle aree di laminazione delle piene (I); in tal caso il manufatto ricostruito deve garantire le condizioni di auto sicurezza, ai sensi dell'art. 50. Qualora la delocalizzazione del fabbricato ricostruito non sia possibile, tale categoria di intervento è ammessa in situ alle stesse condizioni dettate dalla presente lettera per interventi sul patrimonio edilizio esistente e alla condizione che il fabbricato ricostruito abbia caratteristiche di autosicurezza ai sensi dell'articolo 50 delle presenti norme e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
 - b. installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente;
 - c. interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli immobili esistenti, a condizione che tali interventi non determinino aggravio delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe;
 - d. interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico.
 - e. utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi e opere o manufatti che determinano ostacolo al deflusso delle acque, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità, previa acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino in merito alla compatibilità col regime idraulico e al non aggravio del rischio;
 - f. a corredo del patrimonio edilizio esistente, sono consentite tettoie senza tamponature laterali e volumi tecnici, questi ultimi con provvedimenti di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle presenti norme;
 - g. interventi che comportino frazionamenti di unità immobiliari senza aumento di esposizione al rischio, previa realizzazione di opere di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle presenti norme, subordinate al preventivo parere non vincolante dell'Autorità di bacino.
 5. Nelle aree di cui al comma 1, fatto salvo quanto descritto ai commi precedenti, sono inibite anche le variazioni del reticolo idraulico esistente e le alterazioni delle opere idrauliche esistenti nonché le trasformazioni morfologiche del terreno ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo diverso parere espresso dall'Autorità di bacino per le sole aree P1.
 6. Nel territorio del bacino del fiume Serchio, per le aste prive di argini, ancorché tombate, del reticolo rappresentato nella Tav. 9, "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico" è individuata una fascia di rispetto minima per parte, misurata a partire dal ciglio di sponda, pari a ml. 10. L'ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo parere vincolante dell'Autorità di bacino che verifica, sulla base del quadro conoscitivo disponibile ovvero sulla base di indagini di approfondimento, le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua interessato. All'interno di tale fascia di rispetto, qualora questa ricada in aree di tessuto edificato, sono inibiti interventi di nuova costruzione. All'interno della sopraindicata fascia di rispetto, qualora invece questa non ricada in aree di tessuto edificato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle aree P1 Tali disposizioni si sovrappongono agli eventuali altri vincoli previsti dal PAI.
 7. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non riducono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette

sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

8. Nelle aree rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Alveo relitto antropizzato" (a2a), sono consentite opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, previste dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che non siano aggravate le condizioni al contorno e che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

3. Aree ad alta probabilità di inondazione (AP) (art.22 delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree ad alta probabilità di inondazione"(AP), corrispondenti all'ambito di pericolosità idraulica molto elevata (P4), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologica – idraulica avente a riferimento eventi con tempo di ritorno trentennale.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno duecentennale e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19.
3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica dimensionate per eventi con tempi di ritorno duecentennali, individuate sulla base di apposite indagini di natura idraulica, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati e nuovi volumi in singoli lotti del tessuto edificato delimitati dall'edificazione preesistente, col rispetto dell'autosicurezza idraulica, così come definita all'articolo 50, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
- 4bis. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, per aree industriali esistenti, caratterizzate dalla presenza di molteplici edifici funzionanti e dalle connesse opere di urbanizzazione, il cui completamento sia previsto all'interno di strumenti di governo del territorio approvati prima del 9/2/2011, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati industriali-artigianali-commerciali all'interno di comparti residuali rimasti inedificati e delimitati dall'edificazione preesistente, alle seguenti condizioni:
 - siano redatti dai proponenti idonei studi idraulici, estesi all'intera area industriale interessata, per l'individuazione del tirante idrico atteso duecentennale, di un congruo franco di sicurezza e di adeguate opere di autosicurezza ai sensi dell'art. 50, studi da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico;
 - siano approvati dal comune specifici interventi di protezione civile per fronteggiare eventi alluvionali;
 - gli interventi edilizi, da sottoporre al parere favorevole dell'Autorità di bacino, siano realizzati nel rispetto delle risultanze dei suddetti studi approvati dal Comitato Tecnico e non determinino aggravio delle condizioni al contorno.
5. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, col rispetto della parziale mitigazione del rischio idraulico, così come definita all'articolo 50, a condizione che la destinazione d'uso agricola risulti vincolata con apposito atto registrato e trascritto; per annessi con volume maggiore di 300 mc è richiesto il parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che siano attuati provvedimenti di parziale mitigazione del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 delle presenti norme.

7. Nelle aree AP sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree AP sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio idraulico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
8. Nelle aree AP, sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, con apposito atto, rinunci alla richiesta di danni in caso di eventi alluvionali e si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinate all'acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.
- 8 bis. Nelle aree AP è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
9. Nelle aree AP, sempreché non concorrano a incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. Tali impianti tecnologici e volumi tecnici di servizio devono essere posti ad adeguate quote rispetto ai tiranti idrici previsti, nel rispetto dell'art. 50.
10. Gli interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolati dalla Matrice I e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo alla Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinati al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
11. Gli interventi relativi a nuove opere pubbliche o di pubblico interesse devono garantire il rispetto delle condizioni idrauliche e dei principi di difesa del suolo dettagliati dal comma 2 del presente articolo. Nuove infrastrutture a rete o nuove opere a sviluppo lineare, compresi i parcheggi, nonché le opere necessarie alla dotazione di standards urbanistici così come previsti dal DM 1444/1968, ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, possono essere attuati in parziale deroga al principio della messa in sicurezza idraulica duecentennale di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- mediante interventi tesi all'autosicurezza delle opere, in coerenza coi principi dell'articolo 50 e, ove possibile, in parte tesi alla messa in sicurezza idraulica duecentennale;
 - a condizione che l'attuazione dell'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno.
- Tali interventi non devono comunque precludere la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.
- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento delle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto della parziale mitigazione del rischio disciplinata dall'articolo 50. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di

elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

Per la valutazione delle caratteristiche di autosicurezza degli interventi ammessi sia dal presente articolo che dall'articolo 2 della L.R. 21/2012, non si applicano le disposizioni del comma 4bis dell'articolo 50 delle presenti norme.

4. Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione (APg) (art. 22 BIS delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione "(APg), corrispondenti all'ambito di pericolosità molto elevata (P4), sono le aree interessate da una o più delle seguenti fragilità:

- presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali, trasporto solido, ecc);
- contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale disponibili alla naturale espansione delle acque;
- presenza di corsi d'acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei canalizzati-artificializzati;
- allagamenti per sormonto arginale o di sponda determinati da modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi alluvionali con tempo di ritorno trentennale.

2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno di 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19.

3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza, individuati sulla base di apposite indagini di natura idraulica, integrate con eventuali considerazioni di carattere geomorfologico, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.

4. In deroga al principio di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati e nuovi volumi in singoli lotti del tessuto edificato delimitati dall'edificazione preesistente, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.

4bis. In deroga al principio della messa in sicurezza di cui al comma 2, per aree industriali esistenti, caratterizzate dalla presenza di molteplici edifici funzionanti e dalle connesse opere di urbanizzazione, il cui completamento sia previsto all'interno di strumenti di governo del territorio approvati prima del 9/2/2011, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati industriali-artigianali-commerciali all'interno di comparti residuali rimasti ineditati e delimitati dall'edificazione preesistente, alle seguenti condizioni:

- siano redatti dai proponenti idonei studi, estesi all'intera area industriale interessata, contenenti modellazione idraulica e considerazioni di carattere geomorfologico finalizzati anche all'individuazione dell'eventuale tirante idrico atteso duecentennale e di un congruo franco di sicurezza, e di adeguate opere di mitigazione locale ai sensi dell'art. 50 bis, studi da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico;
- siano approvati dal comune specifici interventi di protezione civile per fronteggiare eventi alluvionali;

- gli interventi edilizi, da sottoporre al parere favorevole dell'Autorità di bacino, siano realizzati nel rispetto delle risultanze dei suddetti studi approvati dal Comitato Tecnico e non determinino aggravio delle condizioni al contorno.
5. In deroga al principio di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis, a condizione che la destinazione d'uso agricola risulti vincolata con apposito atto registrato e trascritto; per annessi con volume maggiore di 300 mc è richiesto il parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
 6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50bis delle presenti norme, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino.
 7. Nelle aree APg sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione dell'attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
 - 7 bis. Nelle aree APg sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e geomorfologico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni idrauliche e geomorfologiche, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione definitiva.
 8. Nelle aree APg, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità. Tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, con apposito atto, rinunci alla richiesta di danni in caso di eventi legati alla dinamica idraulica ed idrogeologica, e si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinate all'acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio.
 - 8 bis. Nelle aree APg è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
 9. Nelle aree APg, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. La fattibilità e le modalità realizzative di tali impianti tecnologici e dei relativi volumi tecnici di servizio devono essere verificati in relazione alle condizioni geomorfologiche e idrauliche presenti, ai sensi dell'art. 50bis. Tali utilizzazioni sono subordinate al parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino.
 10. Le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla Matrice III e devono essere attuate con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 bis ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo all' Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
 11. Gli interventi relativi a nuove opere pubbliche o di pubblico interesse devono garantire il rispetto delle condizioni idrauliche e dei principi di difesa del suolo dettagliati dal comma 2 del presente articolo. Nuove infrastrutture a rete o nuove opere a sviluppo lineare, compresi i parcheggi, nonché le opere necessarie alla dotazione di standards urbanistici così come previsti dal DM 1444/1968, ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2,

previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis.

- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

5. Aree a moderata probabilità di inondazione (P2) e aree storicamente interessate da allagamenti (PS) (art.23 delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come P2 – "Aree a moderata probabilità di inondazione", corrispondenti all'ambito di pericolosità idraulica elevata (P3), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologico – idraulica avente a riferimento eventi con tempo di ritorno duecentennale. In particolare, le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "aree storicamente interessate da allagamenti" (PS) sono le aree per le quali sono stati accertati allagamenti da corpi idrici minori e/o ristagni.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno duecentennale e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19.
3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica dimensionate per eventi con tempi di ritorno duecentennali, individuate sulla base di apposite indagini di natura idraulica, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, è ammissibile la realizzazione di nuovi fabbricati col rispetto dell'autosicurezza idraulica, così come definita all'articolo 50, all'interno del tessuto edificato, riconosciuto come tale negli strumenti di governo del territorio. Eventuali vani interrati ad uso garage, cantine e volumi tecnici potranno essere realizzati con parziale mitigazione del rischio idraulico, ai sensi dell'art. 50. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
5. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, col rispetto della parziale mitigazione del rischio idraulico, così come definita all'articolo 50, a condizione che la destinazione agricola risulti vincolata da apposito atto registrato e trascritto. E' ammissibile anche la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo agricolo nel rispetto del principio dell'autosicurezza idraulica, così come definita all'articolo 50.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e a condizione che siano attuati provvedimenti di parziale mitigazione del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 delle presenti norme.

7. Nelle aree di cui al comma 1 sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio idraulico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
8. Nelle aree di cui al comma 1, sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinati all'acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.
- 8 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
9. Nelle aree di cui al comma 1, sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. Tali impianti tecnologici nonché i volumi tecnici di servizio devono essere posti ad adeguate quote rispetto ai tiranti idrici duecentennali previsti.
10. Gli interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolati dalla Matrice II e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo all'Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
11. Interventi edilizi relativi a nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, possono essere attuati in parziale deroga al principio della messa in sicurezza idraulica duecentennale di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- mediante interventi tesi all'autosicurezza delle opere e infrastrutture, in coerenza con i principi dell'articolo 50 e, ove possibile, in parte tesi alla messa in sicurezza idraulica duecentennale;
 - a condizione che l'attuazione dell'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno.
- Tali interventi non devono comunque precludere la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.
- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, con interventi di parziale mitigazione del rischio idraulico ai sensi dell'articolo 50. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui

l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

Per la valutazione delle caratteristiche di autosicurezza degli interventi ammessi sia dal presente articolo che dall'articolo 2 della L.R. 21/2012, non si applicano le disposizioni del comma 4bis dell'articolo 50 delle presenti norme.

14. Nelle aree rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", riferite a:

P2a – "aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata",

sono consentite le opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

6. Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica (P2g) (art. 23 BIS delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree di pertinenza fluviale e/o a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica" (P2g), corrispondenti all'ambito di pericolosità elevata (P3), sono caratterizzate da una o più delle seguenti fragilità:

- presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali, trasporto solido, ecc);
- contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale disponibili alla naturale espansione delle acque;
- presenza di corsi d'acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei canalizzati-artificializzati;
- aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi con tempo di ritorno duecentennale.

2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno di 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19.

3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli e di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza, individuate sulla base di apposite indagini di natura idraulica, integrate con eventuali considerazioni di carattere geomorfologico, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.

4. In deroga al principio di cui al comma 2, a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, è ammissibile la realizzazione di nuovi fabbricati nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50 bis, all'interno del tessuto edificato, riconosciuto come tale negli strumenti di governo del territorio. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.

5. In deroga al principio di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo agricolo e di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis, a condizione che la destinazione agricola risulti vincolata da apposito atto registrato e trascritto.

6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 50bis delle presenti norme, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino.

7. Nelle aree P2g sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree P2g sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio geomorfologico e idraulico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni geomorfologiche e idrauliche, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione definitiva.
8. Nelle aree P2g, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinati alla acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.
- 8 bis. Nelle aree P2g è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
9. Nelle aree P2g e sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. La fattibilità e le modalità realizzative di tali impianti tecnologici e dei relativi volumi tecnici di servizio devono essere verificati in relazione alle condizioni geomorfologiche e idrauliche presenti.
10. Le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla Matrice III e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 bis ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo alla Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
11. Interventi edilizi relativi a nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis.
- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al

rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

7. Aree a bassa probabilità di inondazione (BP) ed Aree a moderata probabilità di inondazione e a moderata pericolosità (MP) (art. 25 delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree a bassa probabilità di inondazione" (BP), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda determinate da modellazione idrologico-idraulica avente a riferimento eventi con tempo di ritorno 50ennale.
2. Le aree del Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree a moderata probabilità di inondazione e a moderata pericolosità" (MP), sono le porzioni di aree a moderata probabilità di inondazione caratterizzate da battenti statici massimi inferiori o uguali a 30 cm e da condizioni di pericolosità moderata.
3. Nelle aree di cui al comma 2 la pianificazione urbanistica, le opere infrastrutturali e la realizzazione di nuovi fabbricati od interventi su edifici esistenti, dovranno tenere in considerazione che esse, pur con tempi di ritorno elevati, potranno essere soggette ad allagamenti e/o inondazioni e dovranno pertanto contenere accorgimenti atti a modificare la vulnerabilità delle opere esistenti e previste in coerenza con l'articolo 50 delle presenti Norme (opere in autosicurezza ovvero opere di parziale mitigazione del rischio idraulico).

8. Riporti (rp) in aree a pericolosità idraulica (art. 25 bis delle norme di P.A.I.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Riporti presenti in aree di fondovalle" (rp), ad esclusione dei riporti costituenti opere idrauliche e infrastrutture stradali e ferroviarie, sono soggette a edificabilità condizionata in quanto sono caratterizzate da incerta coerenza e resistenza geomeccanica dei terreni, anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo.
2. Le condizioni di trasformazione di tali aree sono dettate dalla corrispondente classe di pericolosità idraulica, ove presente, identificata mediante apposita campitura grafica nella suddetta carta di "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", oltre che dall'accertamento delle reali caratteristiche fisiche e geomeccaniche dei terreni mediante indagini di dettaglio da condurre da parte dei richiedenti (da valutarsi anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo), e sono subordinate al parere dell'Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.
3. Nelle aree di cui al comma 1 ove, nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico", non sia presente la campitura grafica contrassegnante la classe di pericolosità idraulica, sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, previa valutazione idraulica e geotecnica dell'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione; i nuovi fabbricati edilizi e le nuove infrastrutture sono subordinati all'approfondimento degli aspetti legati alla resistenza geomeccanica dei terreni, anche con riferimento a fenomeni di dinamica d'alveo e al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.
4. Nel caso di riporti realizzati senza i dovuti titoli abilitativi, anche se non individuati dalla cartografia di piano, il Comune competente avvierà le procedure per la rimozione degli stessi, qualora risultino peggiorativi delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe, ovvero procederà alla loro regolarizzazione, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino

CAPO II – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE CLASSI DI PERICOLOSITA' DEFINITE IN DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONE TOSCANA n.53/R.

Articolo 10a - La pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

Il DPGR 53/R definisce le seguenti classi di pericolosità geomorfologica :

Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) : aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi

Pericolosità geomorfologica elevata (G.3) : aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, alla acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%

Pericolosità geomorfologica media (G.2) : aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giacaturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%

Pericolosità geomorfologica bassa (G.1) : aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giacaturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi

PERICOLOSITA' SISMICA

Il DPGR 53/R prescrive, fra le altre cose, come per tutti i comuni (ad eccezione di quelli classificati in zona sismica 4), nel caso di varianti a regolamenti urbanistici, sia obbligatoria (fatta eccezione per le varianti elencate all'articolo 3, comma 4 dello stesso decreto) la realizzazione di uno studio di Microzonazione Sismica (MS) almeno di livello 1.

Tale studio deve essere realizzato in corrispondenza dei centri urbani maggiormente significativi che il comune, di concerto con la struttura regionale competente, individua secondo le specifiche di cui al paragrafo 1.B.1.2 delle istruzioni tecniche del Programma VEL e perimetra secondo i criteri definiti al par. 3.4.2 degli ICMS (Indirizzi e Criteri generali per la Microzonazione Sismica, approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome in data 13 novembre 2008).

Sono escluse dalla necessità di effettuare indagini e studi di MS, le aree in cui siano presenti esclusivamente modesti manufatti di classe d'uso "I", così come definito dal paragrafo 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Lo studio di MS di livello 1 ha la finalità di determinare nella pianificazione attuativa scelte mirate e idonee che tendano ad assicurare la riduzione del rischio sismico.

La cartografia MOPS prodotta con gli elaborati previsti per il livello 1, consente di identificare le aree per le quali non sono richiesti studi di approfondimento.

In generale, la sintesi di tutte le informazioni derivanti dallo studio di MS di livello 1, deve consentire di valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani studiati secondo le seguenti graduazioni di pericolosità:

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2

Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree

interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri

Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3)

Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Il DPGR 53/R definisce le seguenti classi di pericolosità idraulica :

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4) : aree interessate da allagamenti per eventi con $Tr \leq 30$ anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino ed in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni :

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica elevata (I.3) : aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $30 \text{ anni} < Tr \leq 200$ anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino ed in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni :

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica media (I.2) : aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $200 \text{ anni} < Tr \leq 500$ anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino ed in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni :

- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Pericolosità idraulica bassa (I.1) : aree collinari o montane prossime a corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni :

- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono in situazione di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Articolo 10b - La fattibilità geomorfologica, sismica ed idraulica

Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali vengono differenziate in DPGR 53/R secondo le seguenti categorie di fattibilità:

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessivi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

I criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, sismici ed idraulici, prescritti in DPGR 53/R, sono i seguenti.

CRITERI GENERALI DI FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOLOGICI

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica molto elevata (G.4)** è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

- a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
- b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
 - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
 - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
 - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
- e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
 - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
 - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica elevata (G.3)** è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

- a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
 - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;

- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;
- e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica media (G.2)** le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica bassa (G.1)** possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

CRITERI GENERALI DI FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI SISMICI

Di seguito si riportano i criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni edificatorie limitatamente alle aree per cui è stata redatta una cartografia di MS di livello 1 ed effettuata l'individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica.

Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geologica e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica il DPGR 53/R precisa come debbano essere individuati, sulla scorta delle informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle destinazioni d'uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.

Si precisa che, ai sensi del DPGR 53/R, nell'ambito del regolamento urbanistico, sono da riportare e definire, in funzione delle problematiche di natura sismica evidenziate nello studio di MS di livello 1, le prescrizioni e/o gli approfondimenti di indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.

Nello specifico, per le situazioni caratterizzate da **pericolosità sismica locale molto elevata (S4)**, in sede di predisposizione del regolamento urbanistico sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
- b) per i comuni in zona 2, nel caso di terreni suscettibili di liquefazione dinamica, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. Gli approfondimenti previsti, qualora si intenda utilizzare procedure di verifica semplificate, comprendono in genere indagini convenzionali in sito (sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio (curve granulometriche, limiti di Atterberg, ecc.). Nel caso di opere di particolare importanza, si consiglia fortemente l'utilizzo di prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in prossimità della rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione e altre eventuali prove non standard) finalizzate all'effettuazione di analisi dinamiche.

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità sismica locale elevata (S3)**, in sede di predisposizione dei piani complessivi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, sono valutati i seguenti aspetti:

- a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da riportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
- b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
- c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
- d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;
- e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisiche (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità sismica media (S2)** e da **pericolosità sismica bassa (S1)** non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

CRITERI GENERALI DI FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica molto elevata (I.4)** è necessario rispettare i seguenti criteri:

- a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
- b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
- c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
- d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:
- sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l);
 - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
- e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;

- f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
- g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;
- h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;
- i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;
- l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
- m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurre la vulnerabilità.

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica elevata (I.3)** sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) prescritti per le situazioni a pericolosità idraulica molto elevata (I.4).

Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

- a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
- b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
- c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;
- d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) dei criteri prescritti per le situazioni a pericolosità idraulica molto elevata (I.4), sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
- e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica media (I.2)** per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravii di pericolosità in altre aree.

Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica bassa (I.1)** non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Oltre a quanto sopra riportato, per la tutela dei corsi d'acqua e per gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica molto elevata (così classificati dal Piano Regolatore Generale e dal PAI) valgono le prescrizioni riportate in L.R. 21 maggio 2012 n.21.

Le condizioni di fattibilità geomorfologica, sismica e idraulica sopra descritte vengono praticamente attribuite alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali attraverso l'utilizzo degli specifici abachi tematici di seguito riportati.

Su tali abachi, attraverso la correlazione fra ogni singolo intervento in previsione e la pericolosità della porzione di territorio su cui esso ricade, viene definita la relativa condizione di fattibilità.

La opportunità di distinguere la fattibilità degli interventi in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per fattori geomorfologici, sismici ed idraulici, porta alle classificazioni successivamente riportate.

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Tenendo conto della natura e della tipologia di tutti gli interventi potenzialmente attuabili nonche' delle classi di pericolosita' geomorfologica attribuite alle diverse porzioni di territorio, e' stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilita', sulla base della seguente tabella.

	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	GRADO DI PERICOLOSITA'			
		G1	G2	G3	G4
FATTIBILITA'					
1	Manutenzione ordinaria delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico	I	I	I	I
2	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico che NON INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o NON INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I	I	I	I
3	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico che INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	II	II	III	IV
4	Manutenzione ordinaria delle opere, infrastrutture ed attrezzature private	I	I	I	I
5	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature private che NON INDUCONO significativi incrementi dei carichi	I	I	I	I

	trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o NON INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti				
6	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature private che INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	II	II	III	IV
7	Interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) SENZA INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume e/o di carico urbanistico	I	I	I	I
8	Interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) SENZA INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume ma con aumento di carico urbanistico.	I	II	III	IV
9	Interventi sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) CON INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume (anche interrato o seminterrato) e/o di carico urbanistico. Demolizione e ricostruzione di volume	II	II	III	IV.
10	Interventi di nuova edificazione pubblici o privati (anche interrati o seminterrati)	II	II	III	IV

11	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare o adeguamento di quelle esistenti	II	II	III	IV
12	Nuove infrastrutture private a sviluppo lineare (viabilità) o adeguamento di quelle esistenti	II	II	III	IV
13	Adeguamenti legati alla messa a norma di strutture ed impianti in rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche: - <i>senza significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>senza significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>senza incrementi significativi di superficie coperta e di volume</i>	I	I	I	IV
14	Adeguamenti legati alla messa a norma di strutture ed impianti in rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche: - <i>con significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>con significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>con incrementi significativi di superficie coperta e di volume</i>	II	II	III	IV
15	Scavi e riporti (anche connessi con altri interventi elencati nella presente tabella) - <i>di altezza < 1.5 mt</i> - <i>di altezza > 1.5 mt</i>	I II	I II	III III	IV IV

16	Realizzazione di muri/opere di sostegno/contenimento (anche connessi con altri interventi elencati nella presente tabella)				
	- di altezza < 1.5 mt	I	I	III	IV
	- di altezza > 1.5 mt	II	II	III	IV
17	Piscine private	II	II	III	IV
18	Emungimenti di acque sotterranee ad uso domestico	I	I	III	IV
19	Emungimenti di acque sotterranee ad uso irriguo	II	II	III	IV
20	Invasi idrici / Laghetti	II	II	III	IV
21	Interventi di regimazione delle acque superficiali e/o sotterranee	II	II	III	IV
22	Serre fisse o stagionali	I	II	III	IV
23	Opere accessorie e pertinenziali prive di fondazione (tettoie, box e strutture similari)	I	I	II	IV
24	Opere accessorie e pertinenziali dotate di fondazione (tettoie, box e strutture similari)	I	II	III	IV

Tipologie di intervento non previste nella presente tabella dovranno essere assimilate, attraverso le opportune correlazioni, a quelle in essa descritte.

In caso di interventi che interessino aree caratterizzate da due o piu' classi di pericolosita' dovra' essere fatto riferimento alla classe di pericolosita' piu' elevata .

A ciascuna delle classi di fattibilita' riportate nella precedente tabella devono essere associate le prescrizioni sotto elencate .

Fattibilita' geomorfologica e geotecnica	PRESCRIZIONI
I	Possono non essere dettate condizioni di fattibilita' dovute a limitazioni di carattere geomorfologico
II	<p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – 1^ aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa).</p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni</i> e correlata <i>Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i></p> <p>Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i></p> <p>Restano ferme le condizioni di pericolosita' dettate al paragrafo C.1 della 53/R ed i criteri di fattibilita' di cui al paragrafo 3.1 della 53/R.</p> <p>Le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area .</p> <p>In particolare dovra' essere garantita la individuazione dell'assetto stratigrafico di versante, la parametrizzazione geotecnica dei materiali di substrato, la individuazione ed il posizionamento di eventuali livelli di falda (e delle relative escursioni stagionali accertate o prevedibili), la definizione delle locali categoria di sottosuolo e categoria topografica; dovra' essere verificata la possibilita' di innesco di locali processi di liquefazione nei terreni di substrato .</p> <p>Dovranno essere verificate la capacita' portante del terreno di fondazione e l'entita' dei cedimenti assoluti e/o differenziali in relazione agli interventi da realizzare.</p> <p>Dovra' essere verificata, quando previsto, la stabilita' dei fronti di scavo/riporto e/o del complesso terreno – opera di sostegno, nelle fasi pre e post intervento, nonche' in fase intermedia di cantiere.</p> <p>Per interventi su pendio dovra' essere verificata la stabilita' locale e globale della pendice, nelle fasi pre e post intervento, nonche' in fase intermedia di cantiere.</p> <p>In esecuzione di scavi e/o realizzazione di opere sotto falda dovranno essere valutate e compensate le eventuali interferenze</p>

	<p>con l'assetto idrogeologico locale e di versante (analisi dei rapporti fra l'intervento e le circolazioni idriche sotterranee), nonché definite, in tale senso, le corrette modalità di scavo</p> <p>Tutti le previsioni di emungimento e/o di regimazione delle acque sotterranee, fatto salvo il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti in merito alla tutela della risorsa idrica, dovranno essere precedute da valutazioni relative al possibile eventuale innesco di cedimenti nei terreni delle aree circostanti il punto di prelievo, conseguenti all'emungimento stesso.</p> <p>Tutte le previsioni di regimazione delle acque superficiali dovranno essere precedute da valutazioni relative al conferimento ultimo delle acque interessate, al fine di garantire l'assenza di aggravii al reticolo idrografico esistente ed il non innesco di processi di instabilità gravitativa.</p>
<p>III</p>	<p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – 1^a aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa).</p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per la costruzione e correlata Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i></p> <p>Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i></p> <p>Restano ferme le condizioni di pericolosità dettate al paragrafo C.1 della 53/R ed i criteri di fattibilità di cui al paragrafo 3.1 della 53/R.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle prescrizioni già elencate per la classe di fattibilità F2, l'attuazione degli interventi previsti è subordinata, per la classe di fattibilità F3, al rispetto dei seguenti criteri generali :</p> <p>a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza</p> <p>b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;</p> <p>c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;</p> <p>d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed</p>

	<p>il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;</p> <p>e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.</p>
IV	<p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – 1^ aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa).</p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni e correlata Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i></p> <p>Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i></p> <p>Restano ferme le condizioni di pericolosità dettate al paragrafo C.1 della 53/R ed i criteri di fattibilità di cui al paragrafo 3.1 della 53/R.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle prescrizioni già elencate per le classi di fattibilità F2 ed F3, per la classe di fattibilità F4 :</p> <p>a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione</p> <p>b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza</p> <p>c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto</p> <p>d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare</p> <p>e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia e' dato atto della sussistenza dei seguenti criteri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere

	<p>esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità del danneggiamento</p> <ul style="list-style-type: none">- installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno
--	---

FATTIBILITA' SISMICA

Tenendo conto della natura e della tipologia degli interventi attuabili nonché delle classi di pericolosità sismica attribuite alle diverse porzioni di territorio, è stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilità, sulla base della seguente tabella.

	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	GRADO DI PERICOLOSITA'		
		S1 - S2	S3	S4
FATTIBILITA'				
1	Manutenzione ordinaria delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico	I = II	I	I
2	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico che NON INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o NON INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I = II	I	I
3	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico che INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I = II	III	IV
4	Manutenzione ordinaria delle opere, infrastrutture ed attrezzature private	I = II	I	I

5	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature private che NON INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o NON INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I = II	I	I
6	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature private che INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I = II	III	IV
7	Interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) SENZA INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume e/o di carico urbanistico	I = II	II	II
8	Interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) SENZA INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume ma con aumento di carico urbanistico	I = II	III	IV
9	Interventi sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) CON INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume (anche interrato o seminterrato) e/o di carico urbanistico. Demolizione e ricostruzione di volume	I = II	III	IV

10	Interventi di nuova edificazione pubblici o privati (anche interrati o seminterrati)	I = II	III	IV
11	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare o adeguamento di quelle esistenti	I = II	III	IV
12	Nuove infrastrutture private a sviluppo lineare (viabilità) o adeguamento di quelle esistenti	I = II	III	IV
13	Adeguamenti legati alla messa a norma di strutture ed impianti in rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche: - <i>senza significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>senza significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>senza incrementi significativi di superficie coperta e di volume</i>	I = II	I	IV
14	Adeguamenti legati alla messa a norma di strutture ed impianti in rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche: - <i>con significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>con significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>con incrementi significativi di superficie coperta e di volume</i>	I = II	III	IV

15	Scavi e riporti (anche connessi con altri interventi elencati nella presente tabella)			
	- di altezza < 1.5 mt	I = II	I	II
	- di altezza > 1.5 mt	I = II	III	IV
16	Realizzazione di muri/opere di sostegno/contenimento (anche connessi con altri interventi elencati nella presente tabella)			
	- di altezza < 1.5 mt	I = II	I	II
	- di altezza > 1.5 mt	I = II	III	IV
17	Piscine private	I = II	II	IV
18	Invasi idrici / Laghetti	I = II	III	IV
19	Serre fisse o stagionali	I = II	I	IV
20	Opere accessorie e pertinenziali prive di fondazione (tettoie, box e strutture similari)	I = II	II	II
21	Opere accessorie e pertinenziali dotate di fondazione (tettoie, box e strutture similari)	I = II	III	IV

Tipologie di intervento non previste nella presente tabella dovranno essere assimilate, attraverso le opportune correlazioni, a quelle in essa descritte.

In caso di interventi che interessino aree caratterizzate da due o piu' classi di pericolosita' dovra' essere fatto riferimento alla classe di pericolosita' piu' elevata .

A ciascuna delle classi di fattibilita' riportate nella precedente tabella devono essere associate le prescrizioni sotto elencate .

Fattibilita' sismica	PRESCRIZIONI
I	Non e' necessario indicare condizioni di fattibilita' specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo alla attivita' edilizia
II	Non e' necessario indicare condizioni di fattibilita' specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo alla attivita' edilizia
III	<p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – 1^ aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa).</p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per le costruzione e correlata Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i></p> <p>Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i></p> <p>Restano ferme le condizioni di pericolosita' dettate al paragrafo C.5 della 53/R ed i criteri di fattibilita' di cui al paragrafo 3.1 della 53/R.</p> <p>In sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, sono valutati i seguenti aspetti:</p> <p>a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;</p> <p>b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;</p> <p>c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, per tutti i comuni</p>

	<p>tranne quelli classificati in zona sismica 2, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;</p> <p>d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;</p> <p>e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisiche (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.</p>
IV	<p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – 1^a aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto indicato in <i>D.P.G.R. 09 luglio 2009 n. 36/R</i> (con particolare riferimento a quanto riportato, per le diverse classi di indagine, in articolo 7 della citata normativa).</p> <p>Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni e correlata Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.</i></p> <p>Le indagini geofisiche dovranno essere preferibilmente condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del <i>Progetto V.E.L. – Regione Toscana</i></p> <p>Restano ferme le condizioni di pericolosità dettate al paragrafo C.5 della 53/R ed i criteri di fattibilità di cui al paragrafo 3.1 della 53/R.</p> <p>Sono da valutare i seguenti aspetti:</p> <p>a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di</p>

	<p>metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;</p> <p>b)per i comuni in zona 2, nel caso di terreni suscettibili di liquefazione dinamica, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. Gli approfondimenti previsti, qualora si intenda utilizzare procedure di verifica semplificate, comprendono in genere indagini convenzionali in sito (sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio (curve granulometriche, limiti di Atterberg, ecc.). Nel caso di opere di particolare importanza, si consiglia fortemente l'utilizzo di prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in prossimità della rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione e altre eventuali prove non standard) finalizzate all'effettuazione di analisi dinamiche.</p>
--	---

FATTIBILITA' IDRAULICA

Tenendo conto della natura e della tipologia degli interventi attuabili nonche' delle classi di pericolosita' idraulica attribuite alle diverse porzioni di territorio, e' stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilita', sulla base della seguente tabella.

	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	GRADO DI PERICOLOSITA'			
		I1	I2	I3	I4
FATTIBILITA'					
1	Manutenzione ordinaria delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico	I	I	I	I
2	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico che NON INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o NON INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I	I	I	I
3	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico che INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I	I	I	I
4	Manutenzione ordinaria delle opere, infrastrutture ed attrezzature private	I	I	I	I

5	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature private che NON INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o NON INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I	I	I	I
6	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere, infrastrutture ed attrezzature private che INDUCONO significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti e/o INDUCONO significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti	I	I	I	I
7	Interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) SENZA INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume e/o di carico urbanistico	I	I	I	I
8	Interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) SENZA INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume ma con aumento di carico urbanistico	I	I	III	IV
9	Interventi sul patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato) CON INCREMENTO di superficie coperta e/o di volume (anche interrato o seminterrato) e/o di carico urbanistico. Demolizione e ricostruzione di volume	I	I	IV	IV

10	Interventi di nuova edificazione pubblici o privati (anche interrati o seminterrati)	I	I	IV	IV
11a	Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico - puntuali o lineari - a rete	I I	I I	III III	IV III
11b	Adeguamento di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico - puntuali o lineari - a rete	I I	I I	III III	III III
12	Nuove infrastrutture private a sviluppo lineare (viabilità) o adeguamento di quelle esistenti - in rilevato - a raso	I I	I I	IV III	IV III
13	Adeguamenti legati alla messa a norma di strutture ed impianti in rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche: - <i>senza significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>senza significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti</i> - <i>senza incrementi significativi di superficie coperta e di volume</i>	I	I	II	III

14	<p>Adeguamenti legati alla messa a norma di strutture ed impianti in rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con significativi incrementi dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti - con significative variazioni nella distribuzione dei carichi trasmessi sulle fondazioni esistenti - con incrementi significativi di superficie coperta e di volume 	I	I	III	IV
15	<p>Scavi e riporti (anche connessi con altri interventi elencati nella presente tabella)</p> <ul style="list-style-type: none"> - di altezza < 1.5 mt - di altezza > 1.5 mt 	I	I	III	III
		I	I	III	IV
16	<p>Realizzazione di muri/opere di sostegno/contenimento (anche connessi con altri interventi elencati nella presente tabella)</p> <ul style="list-style-type: none"> - di altezza < 1.5 mt - di altezza > 1.5 mt 	I	I	III	III
		I	I	III	IV
17	Piscine private	I	I	III	IV
18	Emungimenti di acque sotterranee ad uso domestico	I	I	III	III
19	Emungimenti di acque sotterranee ad uso irriguo	I	I	III	III

20	Invasi idrici / Laghetti - in scavo - con sbarramento	I III	I III	I III	I IV
21	Interventi di regimazione delle acque superficiali e/o sotterranee	I	I	III	III
22	Serre fisse o stagionali	I	I	III	IV
23	Opere accessorie, pertinenziali a servizio di altri fabbricati, arredi di aree a verde, prive di fondazione (giochi per bambini, piccole fontane, panchine, gazebo, tettoie, pergolati, box metallici e strutture similari)	I	I	II	IV
24	Opere accessorie, pertinenziali a servizio di altri fabbricati, arredi di aree a verde, dotate di fondazione (gazebo, tettoie, pergolati, box metallici e strutture similari)	I	I	III	IV

Tipologie di intervento non previste nella presente tabella dovranno essere assimilate, attraverso le opportune correlazioni, a quelle in essa descritte.

In caso di interventi che interessino aree caratterizzate da due o piu' classi di pericolosita' dovra' essere fatto riferimento alla classe di pericolosita' piu' elevata .

A ciascuna delle classi di fattibilità riportate nella precedente tabella devono essere associate le prescrizioni sotto elencate .

Fattibilità idraulica	PRESCRIZIONI
I	Non e' necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico
II	<p>Le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – 1^ aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i>.</p> <p>Restano ferme le condizioni di pericolosità dettate al paragrafo C.2 della 53/R ed i criteri di fattibilità di cui al paragrafo 3.1 della 53/R.</p> <p>Per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravamenti di pericolosità in altre aree.</p>
III	<p>Le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – 1^ aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>Per le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto e' prescritto il rispetto di quanto riportato in L.R. 21 maggio 2012 n.21 - Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.</p> <p>Restano ferme le condizioni di pericolosità dettate al paragrafo C.2 della 53/R ed i criteri di fattibilità di cui al paragrafo 3.1 della 53/R.</p> <p>Sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) prescritti per le situazioni a pericolosità idraulica molto elevata (I.4).</p> <p>Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:</p> <p>a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;</p> <p>b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con</p>

	<p>tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;</p> <p>c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;</p> <p>d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) dei criteri prescritti per le situazioni a pericolosità idraulica molto elevata (I.4), sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;</p> <p>e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.</p>
IV	<p>Le indagini idrauliche di supporto alla progettazione dell'intervento diretto dovranno essere eseguite in rispetto di quanto riportato in <i>Piano di Bacino del Fiume Serchio – Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) – 1^ aggiornamento (Variante al PAI approvato nel 2005)</i></p> <p>Restano ferme le condizioni di pericolosità dettate al paragrafo C.2 della 53/R ed i criteri di fattibilità di cui al paragrafo 3.1 della 53/R.</p> <p>E' necessario rispettare i seguenti criteri:</p> <p>a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;</p> <p>b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;</p> <p>c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in</p>

	<p>altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;</p> <p>d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l); -sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; <p>e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;</p> <p>f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;</p> <p>g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;</p> <p>h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;</p> <p>i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;</p> <p>l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;</p> <p>m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurre la vulnerabilità.</p>
--	---

Oltre a quanto sopra riportato, per la tutela dei corsi d'acqua e per gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica molto elevata (così classificati dal Piano Regolatore Generale e dal PAI) valgono le prescrizioni riportate in L.R. 21 maggio 2012 n.21.

Articolo 10c - Verifica della compatibilita' delle varianti proposte con le indicazioni e prescrizioni di cartografie e norme di PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) - PRIMO AGGIORNAMENTO (VARIANTE AL PAI APPROVATO NEL 2005), adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 8 marzo 2013) - AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Vengono verificate le proposte di variante relative alla edificazione di nuovi volumi edilizi o alla sostituzione di volumi edilizi già precedentemente autorizzati in Regolamento Urbanistico; non vengono verificate quelle proposte di variante relative alla eliminazione di volumi edilizi già precedentemente autorizzati in Regolamento Urbanistico.

UTOE	Identificativo area di variante	Previsione di variante	Pericolosità da frana (PAI)	Pericolosità idraulica (PAI)	NOTE
Campia La Barca	3 ID Insediamento residenziale consolidato	da n. 1 alloggio a n. 2 alloggi	art.15 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	-----
Campia La Barca	12 ID Insediamento residenziale recente	da n. 1 alloggio a n. 2 alloggi	art.13 + art.15 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art.13 dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorità di Bacino
Campia La Barca	20 ID Insediamento residenziale recente	da n. 4 alloggi (20 ID + 21 ID) a n. 1 alloggio	aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	-----
Campia La Barca	21 ID Insediamento residenziale recente	da n. 4 alloggi (20 ID + 21 ID) a n. 2 alloggi	aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	-----
Gallicano	8 ID Insediamento residenziale consolidato	n.2 nuovi alloggi	art.15 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	-----
Gallicano	9 ID Insediamento residenziale consolidato	n.1 nuovo alloggio	aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	-----
Gallicano	10 ID Insediamento residenziale consolidato	n.1 nuovo alloggio	art.13 + art.15 +	-----	per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art.13 dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorità di Bacino

Gallicano	22 ID Insediamento residenziale recente	n.2 nuovi alloggi	aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	-----
Gallicano	23 ID Insediamento residenziale recente	n.2 nuovi alloggi	art.12 + art.14 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art.12 dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorita' di Bacino
Gallicano	24 ID Insediamento residenziale recente	da n. 3 alloggi a n. 2 alloggi	aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	-----
Gallicano	25 ID Insediamento residenziale recente	n.1 nuovo alloggio	art.15 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	art. 23bis	per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art. 23bis dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorita' di Bacino
Gallicano	26 ID Insediamento residenziale recente	n.2 nuovi alloggi	art.12 + art.15 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	art. 23bis	per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art.12 ed art. 23bis dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorita' di Bacino
Gallicano	27 ID Insediamento residenziale recente	n.1 nuovo alloggio	art.13 + art.14 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art.13 dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorita' di Bacino
Gallicano		nuova area a verde pubblico	art.12 + art.15 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art.12 dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorita' di Bacino
Gallicano		nuova area per attrezzature di interesse comune	art.12 + art.15 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	art.21 + art.22 bis + art.23 bis + art 25 bis	per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art.12, art.21. art. 22bis, art. 23 bis ed art. 25bis dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorita' di Bacino

Gallicano	5NS	n.1 nuovo alloggio	art.15 bis + aree di fondovalle e/o pianeggianti	art. 22 bis + art. 25 bis	interventi edificativi sono consentiti solamente nella porzione di variante classificata come area di fondovalle e/o pianeggiante, al di fuori delle aree a pericolosità idraulica
Bolognana	1 PCA (b)	nuovo volume (max 400 m ³)	art.15 + aree di fondovalle e/o pianeggianti	-----	-----
Bolognana	17 ID Insediamento residenziale recente	n.1 nuovo alloggio	art.13 + aree di fondovalle e/o pianeggianti		per gli interventi interferenti con porzioni di territorio soggette ad art.13 dovrà essere richiesto, ove necessario, parere alla Autorità di Bacino
Cardoso	18 ID Insediamento residenziale recente	da n.3 alloggi (18 ID + 19 ID) a n.1 alloggio	art.15	-----	-----
Cardoso	19 ID Insediamento residenziale recente	da n.3 alloggi (18 ID + 19 ID) a n.1 alloggio	art.15	-----	-----
Cardoso	3 PCA Insediamento residenziale consolidato	n.1 nuovo alloggio	art.15	-----	-----

Articolo 10d - Ulteriori prescrizioni per le aree di variante

In riferimento alle aree di variante elencate al precedente articolo 10c, si chiarisce come NON ESISTANO al loro interno previsioni urbanistiche ricadenti in aree classificate a fattibilità limitata F4 (geomorfologica, sismica, idraulica); ciò perché non sono previsti interventi in zone classificate a pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica tale da indurre una simile classe di fattibilità.

Nei casi in cui piccole porzioni delle aree di variante interferiscono con zone a pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica tale da comportare una conseguente fattibilità limitata F4, ciò è dovuto alla assunzione, quali limiti delle stesse aree di variante, dei relativi limiti di proprietà.

Resta prescritto comunque che ogni intervento è precluso nelle suddette porzioni (quelle in cui la classificazione di pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica è tale da indurre una fattibilità limitata F4).

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 11 - Limitazioni e prescrizioni per l'intero territorio comunale

In base all'Art. 9,c.5 delle Norme del PAI, su tutto il territorio comunale non sono consentiti:

1. coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata ad esclusione di ponti ed attraversamenti che devono comunque essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;
 2. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;
 3. guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo;
 4. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
 5. pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle sponde degli alvei, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
 6. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l'impermeabilizzazione permanente del suolo.
- Eventuali deroghe di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14 – Disposizioni particolari per le aree vulnerabili da colata detritica torrentizia

Al fine di limitare la vulnerabilità da colate detritiche torrentizie, sia nei bacini riconosciuti come a più elevato rischio potenziale che più in generale sull'intero territorio, dovranno essere favoriti, a seguito di specifici e mirati studi, tutti quegli interventi sia diretti (creazione di briglie e/o di bacini di trattenuta ed accumulo, risagomature e riprofilature d'alveo, ecc.) che indiretti (stabilizzazione di accumuli detritici sui versanti, bonifica di aree di frana, rivegetazione di aree denudate, ecc.) in grado di ridurre o eliminare le possibili cause di innesco e sviluppo di questo specifico tipo di rischio; di tale prescrizione si dovrà tenere conto, più in generale, anche nella progettazione e nella realizzazione di ogni singolo intervento, puntiforme o diffuso, sul territorio.

In corrispondenza dei tratti dei corsi d'acqua minori e delle fasce di territorio ad essi immediatamente adiacenti (definite in ragione della morfologia locale e dei dislivelli altimetrici rilevati), interferenti con insediamenti e/o manufatti antropici di significativa rilevanza, riconosciuti come vulnerabili da colata detritica torrentizia, e' vietato, sino da ora, ogni intervento di nuova edificazione e/o di ampliamento dell'esistente, nonche' ogni intervento in grado di indurre "sbarramento" e/o restringimento delle sezioni di deflusso (*). Il superamento delle condizioni di rischio, ottenuto attraverso la realizzazione di interventi diretti e/o indiretti, quali quelli piu' sopra indicati, e/o comunque dimostrato attraverso specifiche verifiche, comporta il declassamento rispetto alle condizioni di "pericolosità da colata detritica torrentizia" attualmente imposte.

(*) Si intendono vietati tutti gli interventi che comportano la occupazione, in pianta, di nuovo suolo, ma non quelli ad esempio di sopraelevazione dell'esistente;
 si intendono vietati anche la posa in opera di recinzioni fisse o mobili, la creazione di barriere vegetali, l'accumulo, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi genere, qualora cio' possa aggravare, in caso di evento di sovralluvionamento, le condizioni di rischio.

Articolo 15 - Limitazioni e prescrizioni per le attività e/o impianti potenzialmente inquinanti e salvaguardia degli acquiferi

1. Nella tabella successiva , sulla base del diverso grado di vulnerabilità attribuibile ai diversi complessi idrogeologici, vengono definite le limitazioni e le condizioni poste alle trasformazioni fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono comportanti impianti e/o attività suscettibili di provocare inquinamento degli acquiferi.

Grado di vulnerabilità	Limitazioni ⁽¹⁾ e prescrizioni
BASSA	Nessuna limitazione alle trasformazioni fisiche e funzionali del territorio.
MEDIA	Alcune limitazioni. Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico (2), eventualmente necessarie.
ELEVATA	Fortissime limitazioni. Non ammissibili di norma le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere industriale; impianti di itticoltura intensiva; manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; centrali termoelettriche; depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili; impianti centralizzati per la depurazione dei reflui.
ELEVATISSIMA	Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzando pesticidi, diserbanti e fertilizzanti.

NOTE

(1) Limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportano attività e/o impianti "inquinanti". E' comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni conseguenti le necessarie verifiche che le normative vigenti richiedono a supporto degli impianti e/o delle attività "inquinanti".

(2) Rischio definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed utilizzo).

Per garantire la tutela delle acque dall'inquinamento (con particolare riferimento alla corretta gestione della disciplina degli scarichi) dovrà essere fatto specifico riferimento a quanto riportato in Decreto Presidente Giunta Regione Toscana n.46/R del 08 settembre 2008 – Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"

2. Deve essere assicurata l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite in via preliminare dall'Articolo 21 del D.L. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane" e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Più in dettaglio si dettano le seguenti prescrizioni :

- per le sorgenti la zona di tutela assoluta deve avere una estensione di almeno mt 10 di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta (ove possibile opportunamente recintata), adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; per essa deve essere assicurata una efficace protezione da frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni;
- per le sorgenti la zona di rispetto si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a 200 mt, con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'opera di presa , e che è delimitata verso valle dalla isoipsa passante per la captazione; la rilevanza e la particolare collocazione areale e morfologica della Polla Gangheri inducono, per essa, ad estendere la zona di rispetto ad un areale di raggio 200 mt, nell'intero intorno del punto di emergenza.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda.

Per i pozzi la zona di tutela assoluta deve avere una estensione di almeno mt 10 di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta (ove possibile opportunamente recintata), adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; essa deve essere protetta da esondazioni di corpi idrici limitrofi eventualmente presenti e deve essere provvista di canalizzazioni per la intercettazione ed il deflusso delle acque meteoriche.

Per i pozzi la zona di rispetto si configura come un cerchio di raggio non inferiore a 200 mt, con centro nel punto di captazione.

Oltre ai divieti relativi all'insediamento dei centri di pericolo ed allo svolgimento delle attività già elencati per le zone di rispetto delle sorgenti, si prescrive di garantire la salvaguardia della risorsa anche in rapporto ai seguenti elementi:

- per ciò che riguarda l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione:
 - la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche;
 - la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee;
- per quanto riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere le infrastrutture di servizio:
 - le modalità di realizzazione delle reti di drenaggio superficiale;
 - le modalità di controllo della vegetazione infestante;
 - le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio;
 - le modalità di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie e delle strutture ed opere annesse.

Nella determinazione del grado di vulnerabilità dei punti di captazione (sorgenti e pozzi) si dovrà in ogni caso tener conto della classificazione di vulnerabilità degli acquiferi riportata sulla cartografia tematica allegata.

3. Le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, per quanto attiene al fabbisogno idrico dovranno attenersi alle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.

4. Al fine di tutelare la falda idrica sotterranea, ogni prelievo sarà subordinato all'assenso da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio ai sensi della L. n. 183/89 e della L. n. 36/94 e del D.M. 1173/1988.

5. Per la tutela delle acque su tutto il territorio del Comune di Galliciano, al di là delle zone vincolate di seguito descritte, è comunque necessario che ogni nuova costruzione e/o immobile esistente, oggetto di interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia, sia previsto un idoneo sistema di smaltimento dei liquami.

Sono considerati liquami civili le acque di rifiuto di provenienza domestica (servizi igienici, cucina, lavanderia ecc.) o di attività civile, oltre a quelle ad esse assimilate dalla normativa specifica o per analogia, con esclusione delle acque meteoriche.

Gli immobili ubicati in zona servita da rete fognaria pubblica devono obbligatoriamente essere allacciati alla stessa, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente o Società gestrice del servizio.

Per gli immobili posti in zona non servita da rete fognaria pubblica, dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione di idoneo impianto di smaltimento liquami singolo o consorziale, e/o per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'eventuale impianto esistente. La soluzione di smaltimento proposta dovrà essere compatibile con la normativa vigente (Legge n. 319 del 10 maggio 1976 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive m.i.), oltre che con le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno.

Tutto quanto sopra esposto dovrà essere documentato in una relazione tecnica corredata da elaborati grafici esplicativi della problematica analizzata; alla presentazione di tali elaborati è subordinato l'esame della pratica da parte della Commissione Edilizia Comunale.

6. In relazione sempre alla salvaguardia della risorsa idrica, tutti i nuovi pozzi per emungimento di acqua dovranno essere autorizzati secondo le modalità previste dal T.U. 11-12-1933 n° 1775 e successive modifiche ed integrazioni, ed avere il nullaosta comunale.

A tale proposito l'avente diritto dovrà inoltrare all'Ufficio Tecnico comunale esplicita richiesta con indicata la quantità di acqua che intende emungere, l'uso del pozzo ed una planimetria in scala 1:2.000 con la sua ubicazione.

Articolo 16 - Indirizzi generali per il buon assetto della rete idrografica (Art. 9 P.A.I.)

1. Nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico dell'intero territorio comunale valgono i seguenti indirizzi generali:

a. la manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente il mantenimento della strutturae della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, così come prescritto dalla direttiva n. 3 delle norme del PAI

b. i progetti di nuove opere, relativi ad interventi nei corsi d'acqua, devono seguire gli indirizzi, direttive e raccomandazioni di cui alle presenti norme di PAI;

c. la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di tecniche di opere di ingegneria naturalistica;

d. i ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati ad arcata unica, qualora ciò non sia tecnicamente fattibile devono comunque essere realizzati con il minor numero possibile di arcate;

e. gli interventi di consolidamento delle pile dei ponti esistenti devono avvenire in profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni in alveo che possano interferire con la continuità del trasporto solido di fondo.

2. Nella progettazione relativa ad opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, la portata di piena di progetto è quella con tempo di ritorno duecentennale. Limitatamente ai corsi d'acqua minori tale valore di portata può essere motivatamente modificato, su parere dell'Autorità di Bacino, al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati, con adeguati piani di protezione civile.

3. L'Autorità idraulica competente, a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni per interventi strutturali dimensionati su eventi di piena con tempi di ritorno anche inferiori rispetto al valore di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:

a. rappresentino una fase di realizzazione intermedia, coerente con il quadro di sistemazione previsto nel PAI;

b. concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.

4. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche e ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel PAI, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nella direttiva n. 10 del PAI. Deroghe ai franchi di sicurezza possono essere ammesse dall'Autorità idraulica competente se adeguatamente motivate.

Articolo 17 – Prescrizioni per le aree di pertinenza fluviale e ambiti dei corsi d'acqua - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.P.) - Del. C.P. n° 189 del 13.12.2000

1. La specifica cartografia tematica allegata al testo individua gli ambiti e le aree di pertinenza fluviale definendo:

- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e relative fasce latistanti di 10 m;
- le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

In aggiunta a quanto già definito per le aree a pericolosità idraulica elevata nelle presenti norme di attuazione di RU valgono, per gli ambiti e per le aree di pertinenza fluviale sopra definite, le seguenti ulteriori disposizioni e prescrizioni nella disciplina delle trasformazioni e delle destinazioni d'uso .

2. Negli **alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle relative fasce latistanti di 10m** di ampiezza sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni ed attività:

- a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze che non presentino alternative fattibili, essere definite in modo da minimizzare l'interessamento dell'alveo e non parallelo ad esso;
- c) l'effettuazione di opere di manutenzione, e adeguamento, di esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei;

- d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua;
- e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati realizzati con materiale permeabile e in modo da non costituire ostacolo al deflusso delle acque e senza interessare le sponde e le ripe scoscese;
- f) attività atte a promuovere il riformarsi della vegetazione ripariale spontanea;
- g) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale
- h) le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso

Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle relative fasce latitanti di 10m di larghezza sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiale litoide.

3. Nelle **aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua** sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni ed attività.

- a) la realizzazione delle eventuali disposizioni pianificatorie sovracomunali conformi ad ogni disposizione delle leggi e degli atti amministrativi in merito
- b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze che non presentino alternative fattibili, essere definite in modo da minimizzare l'interessamento delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua e non paralleli ad essi
- c) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua
- d) la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere
- e) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a ml. 3,50, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di manutenzione e d'esercizio delle predette opere
- f) le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza aumento di carico urbanistico
- g) l'utilizzazione agricola ordinaria del suolo e l'attività di allevamento, esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a ml. 4,00
- h) la manutenzione e la realizzazione di aree a verde da destinabili ad attività ricreative, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli.

Le opere sopra descritte non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati. Le piste di esbosco e di servizio forestale, nonché le strade poderali ed interpoderali, non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque. Tutte le trasformazioni devono in ogni caso assicurare la massima conservazione degli assetti e delle

esistenti campiture e dei segni significativi dell'evoluzione idrica del territorio, nonché la manutenzione della rete irrigua principale.

3.1. Non sono soggette alle disposizioni precedenti gli insediamenti consolidati ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza attraverso gli interventi e le azioni specifiche finalizzate da prevedersi nella pianificazione specialistica delle Autorità competenti in materia: la loro perimetrazione dovrà essere effettuata d'intesa con la Provincia di Lucca, l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio per la provincia di Lucca e l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Delle aree "ae" di PTC individuate in carta di variante delle pertinenze fluviali e' stata eseguita, in stretta collaborazione con personale della Provincia di Lucca, una attenta ripermetrazione basata sui contenuti dei documenti di quadro conoscitivo dell'avvio del procedimento di revisione del P.T.C. e sulla fotointerpretazione delle riprese aeree anno 2010 - Regione Toscana.

4. Per i corsi d'acqua di cui all'elenco allegato alla Del.C.R. n.230 del 21/06/1994, adeguato ed integrato con gli elenchi degli allegati n.4 e n.5 del Piano di Indirizzo Territoriale (Del. C.R. n.12 del 25/01/2000) , nonché sulla base di quanto individuato in Tavola A.3.di PTC:

Corso d'acqua	Codice	Ambito
<i>Canale di Bolognana o Rio Forcone</i>	<i>LU534</i>	<i>A</i>
<i>Canale del Broglio o Fosso tre Canali</i>	<i>LU540</i>	<i>A</i>
<i>Canale Grande o del Molinaccio</i>	<i>LU595</i>	<i>A</i>
<i>Canale del Molino o delle Nociacce o Folle</i>	<i>LU616</i>	<i>A</i>
<i>Torrente Ruffa o Canale del Faeto</i>	<i>LU2810</i>	<i>A</i>
<i>Fiume Serchio</i>	<i>LU747</i>	<i>A B</i>
<i>Rio delle Spondacce</i>	<i>LU2364</i>	<i>A</i>
<i>Torrente Turrite Cava</i>	<i>LU2924</i>	<i>A B</i>
<i>Torrente Turrite di Gallicano o Petroschiana</i>	<i>LU2925</i>	<i>A B</i>
<i>Canale Zinebri o della Fredda</i>	<i>LU693</i>	<i>A</i>

vengono delineati, sulla base di quanto individuabile in funzione della morfologia del territorio e della ampiezza dei corsi d'acqua, gli ambiti:

A1 di "assoluta protezione del corso d'acqua" (corrisponde all'alveo e alle aree comprese nelle due fasce di larghezza di mt 10 adiacenti al corso d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda);

B comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua che possono essere necessarie per gli interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti (corrisponde alle aree a quote altimetricamente inferiori rispetto alla quota posta a mt 2 sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda; il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno, alla quota altimetrica come sopra individuata e non può superare la distanza di mt 300 dal piede esterno dell' argine o dal ciglio di sponda).

4.1 In riferimento al precedente elenco di corsi d'acqua, per le trasformazioni ed attività consentite in ambito A (così come sopra definito e così come delimitato in cartografia allegata) si rimanda a quanto riportato al punto 2 del presente articolo.

4.2 In riferimento al precedente elenco di corsi d'acqua, per le trasformazioni ed attività consentite in ambito B (così come sopra definito e così come delimitato in cartografia allegata) si specifica quanto segue .

All'interno di detto ambito gli interventi consentiti, soggetti a piani attuativi, che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche, devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazione per piene con tempo di ritorno centennale, esaminando un tratto di corso d'acqua significativo che abbia riferimento con l'area di intervento. Lo studio dovrà inoltre verificare che l'area di intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l'area interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno centennale e non sia soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all'approvazione del piano stesso; in caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell'ambito territorialmente adiacente alla zona di

intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo.

Il RU. definisce la fattibilità delle trasformazioni del territorio sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano di bacino stralcio assetto Idrogeologico (PAI), dalle quali potrà discostarsi soltanto sulla base di indagini e valutazioni più approfondite effettuate nel rispetto di tali disposizioni.

Per il tratto terminale del torrente Turrite di Gallicano, in corrispondenza dell'attraversamento del centro abitato del capoluogo, la definizione degli ambiti A e B e' già stata determinata a livello di Piano Strutturale; in tale tratto il ciglio di sponda del corso d'acqua, definito su base morfologica (limite a partire dal quale vengono determinate le estensioni degli ambiti), si colloca prevalentemente a quote più elevate rispetto al limite massimo individuato per le aree esondabili per tempo di ritorno $T_r=200$ anni. Quando tale situazione viene verificata, anche in presenza delle condizioni morfologiche indicate per la individuazione dell'ambito B (presenza di aree poste a quote altimetricamente inferiori rispetto alla quota posta a mt 2 sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda), l'ambito stesso non viene definito, ritenendo sufficientemente cautelativa la condizione di non coinvolgimento delle aree interessate in eventi di piena con $T_r=200$ anni.

Articolo 17bis – Misure di salvaguardia idraulica imposte dal P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana) - Del CR n.72 del 24 luglio 2007

Per il territorio del Comune di Gallicano il P.I.T. classifica, in elenco dell'Elaborato 3.Quadro Conoscitivo – Allegato al testo n.4, quali principali, i seguenti corsi d'acqua :

<i>Corso d'acqua</i>	<i>Sigla</i>
Canale Bolognana di o Rio Forcone	LU534
Canale Broglio di o Fosso Tre Canali	LU540
Canale Grande o del Molinaccio	LU595
Canale Molino del e delle Nociacce o Folle	LU616
Torrente Ruffa o Canale del Faeto	LU2810
Fiume Serchio	LU747
Rio Spondacce delle	LU2364
Torrente Turrite Cava	LU2924
Torrente Turrite di Gallicano o Petroschiana	LU2925
Rio Turrite di Gragliana e Palagnana	LU2395
Canale Zinebri e della Fredda	LU693

Per tali corsi d'acqua valgono le indicazioni e prescrizioni riportate in PIT stesso, *Elaborato 2.Disciplina del Piano , Titolo 2 – Statuto del territorio toscano, articolo 36 – Lo statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia*, con particolare riferimento ai *comma 3, 4 e 5:*

comma 3 . Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati in Quadro conoscitivo del presente piano come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.

comma 4. La prescrizione di cui al comma 3 non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizioni che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

comma 5. Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 3 le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) non siano diversamente localizzabili

- b) *non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua*
- c) *non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno due centennali*
- d) *non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del Regio Decreto 523/1904*

Articolo 18 – La tutela del sistema idrografico minore

1. Nei tratti maggiormente antropizzati del reticolo idrografico la presenza umana si manifesta talora attraverso manufatti di vario genere e grandezza (piccole costruzioni in vari materiali, murature poste a sostegno di aree (orti, giardini) ricavate a servizio di fabbricati di civile abitazione, recinzioni) che hanno "colonizzato", nel corso del tempo, fasce di chiara pertinenza fluviale, spingendosi in "avanzamento" verso l'asse torrentizio. Tali manufatti, provocando un restringimento delle sezioni di deflusso, costituiscono ed hanno già rappresentato elementi di "rischio idraulico", capaci di rallentare il naturale scorrimento delle acque e di provocare l'arresto e l'accumulo (soprattutto le recinzioni, sia fissate che divelte) dei materiali vegetali natanti. Di tali manufatti, la cui posizione e la cui interferenza con il corso d'acqua dovranno essere singolarmente ed attentamente valutate, si potrà prevedere la demolizione e/o la ricollocazione, vietandone, da subito, la realizzazione di nuovi.

Piu' in dettaglio :

1. Per il reticolo idrografico minore è prevista una fascia di rispetto da misurarsi dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini, nella misura di 10m; all'interno di queste fasce non è consentita alcuna forma di nuova edificazione, sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di tutti gli interventi necessari alla manutenzione ed efficienza idraulica del corso d'acqua.

Si dovrà, per quanto possibile, evitare la tombatura di tratti di corsi d'acqua superficiali; qualora ciò risultasse non evitabile il dimensionamento delle opere, riferito ad un tempo di ritorno duecentennale, dovrà comunque tener conto delle caratteristiche morfologiche del corso d'acqua e della presenza, all'interno del bacino idrografico, di copertura vegetale potenzialmente asportabile e trasportabile dalle acque. Delle tombature interrato esistenti sul reticolo idrografico (tubazioni, condotte o scatolari), soggette a qualsiasi tipo di intervento, anche di semplice manutenzione, dovranno essere verificate la stabilità complessiva (strutturale e del versante su cui si sviluppano) ed il corretto dimensionamento, operando, ove necessario, in ampliamento e/o consolidamento delle stesse; al di sopra delle tombature non dovrà comunque essere consentita la realizzazione di alcun manufatto in elevazione (potrà essere consentito, previo opportune verifiche, lo sviluppo di attraversamenti stradali); dovrà essere garantita per ogni tombatura, con limitazioni analoghe a quelle appena sopra descritte, una fascia di rispetto su entrambi i lati della stessa, di larghezza pari almeno a quella della tombatura e comunque tale da garantire il transito di mezzi meccanici, disponibile per la effettuazione di eventuali interventi di manutenzione, ampliamento, sostituzione; in caso di interventi di qualsiasi tipo su manufatti esistenti, posti in immediata adiacenza e/o contatto con una tombatura, dovrà essere verificata, ove e quando possibile, la possibilità di una delocalizzazione dei manufatti stessi in allontanamento dalla tombatura, alla distanza minima tale da garantire il rispetto delle prescrizioni appena sopra espresse.

2. Per le tombature e per i tratti dei corsi d'acqua minori esistenti sul territorio, interferenti con insediamenti e/o manufatti antropici di significativa rilevanza, individuati, già a livello di Piano Strutturale, come caratterizzati da sezioni idrauliche non idonee a garantire un corretto deflusso degli scorrimenti idrici, dovranno essere previsti, sulla base di ulteriori specifiche verifiche e valutazioni, interventi di adeguamento e/o integrale rifacimento (eventualmente relativi, nel caso di tratti di tubazioni/condotte interrate, al loro intero sviluppo ipogeo).

3. Si dovranno favorire gli interventi periodici di taglio vegetazionale lungo i corsi d'acqua, anche minori, prevedendo l'asportazione o l'incenerimento del tagliato; qualora ciò non risultasse possibile la pezzatura del tagliato stesso dovrà essere tale da consentirne l'asportazione ad opera del corso d'acqua ed il rapido e sicuro transito attraverso le opere idrauliche presenti verso valle, ad escluderne eventuali ostruzioni ed "intasamenti".

4. In corrispondenza dei tratti dei corsi d'acqua minori e delle fasce di territorio ad essi immediatamente adiacenti (definite in ragione della morfologia locale e dei dislivelli altimetrici rilevati), classificati già in Piano

Strutturale in classe 4i di pericolosità idraulica per inadeguato dimensionamento delle sezioni d'alveo e/o delle tombature presenti, e' vietato, sino da ora, ogni intervento di nuova edificazione e/o di ampliamento dell'esistente, nonché ogni intervento in grado di indurre ulteriori restringimenti delle sezioni di deflusso e/o delle tombature esistenti (*).

Il superamento delle condizioni di rischio in tali aree, ottenuto attraverso l'adeguamento delle sezioni di deflusso e/o l'adeguamento delle tombature sottodimensionate, e/o comunque dimostrato attraverso specifiche verifiche idrauliche, comporta il declassamento rispetto alle condizioni di "pericolosità idraulica elevata" attualmente imposte.

() Si intendono vietati tutti gli interventi che comportano la occupazione, in pianta, di nuovo suolo, ma non quelli ad esempio di sopraelevazione dell'esistente;*

si intendono vietati anche la posa in opera di recinzioni fisse o mobili, la creazione di barriere vegetali, l'accumulo, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi genere, qualora ciò possa creare, in caso di evento alluvionale (per demolizione, sradicamento, asportazione e successivo trasporto) rischio di ostruzione e/o restringimento delle sezioni di deflusso e/o delle opere idrauliche esistenti.

5. In tutte le aree prospicienti corsi d'acqua, anche se non classificate a rischio idraulico, eventuali recinzioni potranno essere realizzate unicamente a "settori", adiacenti e contigui, di lunghezza non superiore a mt 4, in modo tale che una loro eventuale asportazione non possa comunque dare origine a significativi sbarramenti.

6. Gli utilizzatori ed i proprietari di terreni interferenti e/o confinanti con il canale irrigatorio esistente in Galliciano capoluogo dovranno garantire l'integrità dello stesso e dei suoi bracci secondari attraverso il taglio e l'asportazione della vegetazione di sponda; sono vietate l'ostruzione e la asportazione del letto di deflusso e/o la riduzione della sua sezione idraulica; possono essere consentiti, previo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ed a seguito di specifici studi, interventi di deviazione, senza interruzione, delle direttrici di scorrimento esistenti, sempre che ciò non alteri il corretto deflusso delle acque, non modifichi il regime delle portate e non possa favorire, anche per parziale esondazione o infiltrazione, l'insorgere di processi di dissesto geomorfologico.

Articolo 19 – Disposizioni per contenere gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli

1. Al fine della tutela della falda idrica sotterranea si elencano le seguenti prescrizioni :

a) Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale, così come individuate sulla cartografia tematica allegata, non è ammissibile, a meno che vengano condotti specifici studi atti a dimostrarne la non pericolosità o comunque previa adozione e realizzazione di misure sufficienti a contenerne ed annullarne la pericolosità, il nuovo impianto di :

- impianti per zootecnica di carattere industriale;
- impianti di itticultura intensiva;
- manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
- centrali termoelettriche;
- depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili.

Non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati e/o di altri di cui sia dimostrata la non pericolosità.

Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.

Nella esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere adottate particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

b) Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale, così come individuate sulla cartografia tematica allegata, sono comunque vietati :

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di apposite vasche e/o bacini di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

c) Per le situazioni esistenti, ricadenti all'interno di aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale, così come individuate sulla cartografia tematica allegata, qualora emergano potenziali condizioni di rischio, si

deve provvedere all'allestimento di un costante monitoraggio in falda ed attuare comunque, nel minore tempo possibile, interventi che garantiscano la riduzione delle stesse condizioni di rischio.

d) Ogni intervento di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile (cioè tale da consentire l'infiltrazione anche parziale delle acque meteoriche), pari al 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.

Qualsiasi intervento, privato o pubblico, che comporti la realizzazione di superfici non permeabili o parzialmente permeabili superiori ai 1000 metri quadri (ad esclusione della viabilità), deve prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili **(ove tali superfici non siano suscettibili in ragione della loro utilizzazione in atto o prevedibile, di contaminare le acque che su di esse si raccolgono o che comunque con esse interferiscono)** nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata. In alternativa, quando questo non sia attuabile, tali acque potranno essere indirizzate verso il reticolo idrografico superficiale, provvedendo a realizzare, se necessario, vasche di primo accumulo e laminazione in cui gli apporti, entro un limite massimo di 50 litri /secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, siano valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale.

Qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare le predette disposizioni, può essere previsto lo smaltimento delle acque provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili in rete fognaria; per regolare la dinamica degli afflussi in rete fognaria potranno essere realizzate, se necessario, vasche di primo accumulo e laminazione in cui gli apporti, entro un limite massimo di 50 litri /secondo per ogni ettaro di superficie scolante dell'intervento, siano valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale, e comunque entro i limiti concordati fra utilizzatore e gestore della medesima rete fognaria, e tali da non imporre la necessità di ampliamento dei collettori fognari principali; può essere fatta eccezione per dimostrati motivi di sicurezza, di stabilità dei pendii ovvero di tutela storico ambientale.

e) Ogni qualvolta si attuino interventi di realizzazione, trasformazione ed adeguamento di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, si devono prediligere modalità costruttive che favoriscano **(ove tali superfici non siano suscettibili in ragione della loro utilizzazione in atto o prevedibile, di contaminare le acque che su di esse si raccolgono o che comunque con esse interferiscono)** la infiltrazione, anche parziale, delle acque meteoriche nel suolo; può essere fatta eccezione per dimostrati motivi di sicurezza, di stabilità dei pendii ovvero di tutela storico ambientale.

f) In occasione di ogni realizzazione e/o trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici coperte e scoperte, adibibili alla produzione e/o allo stoccaggio di merci, mezzi o materiali (materie prime, intermedie o beni finiti) suscettibili di provocare scolo di liquidi inquinanti o polveri inquinanti idrovelcolabili, devono essere rispettate le seguenti disposizioni :

- tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate e munite di opere di raccolta e depurazione dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, intendendo per esse quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
vengono individuate tre sole tipologie di superfici scolanti, caratterizzate dai seguenti coefficienti di deflusso (Cd) :
 - superfici impermeabili (tetti, strade e piazzali in asfalto e/o cemento) – Cd=1
 - superfici artificialmente drenanti (autibloccanti, asfalti drenanti, ecc) e piazzali non asfaltati – Cd=0.5
 - aree a verde – Cd = 0.2
- le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognaria per le acque nere, con o senza pretrattamento, a seconda di quanto concordato fra utilizzatore e gestore della medesima rete fognaria, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

Articolo 20 - Le aree caratterizzate da emergenze geologiche

1. Nelle aree di emergenza geologica, così come individuate nella *Carta geologica – Carta delle emergenze geologiche*, non sono consentiti:

- interventi di nuova edificazione
- interventi cui possa conseguire un danneggiamento od una alterazione permanente delle caratteristiche geologiche, mineralogiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell'emergenza stessa; con particolare attenzione dovrà essere valutata l'apertura di tagli e/o di piste da esbosco ed antincendio la cui realizzazione non è in assoluto vietata, a condizione che le stesse non interferiscano direttamente con l'emergenza, se arealmente puntiforme (doline, grotte, sorgenti), e che:
vengano mantenuti il limite di mt 2.50 in larghezza ed il limite del 10% in pendenza (eventuali tratti in limitata difformità a tali dimensioni dovranno essere valutati ed autorizzati caso per caso);
sia sempre garantito il completo recupero del tracciato al termine dei lavori per cui lo stesso è stato realizzato, mediante totale ricostituzione della pendice e rivegetazione della stessa; nel caso che, per comprovati motivi di sicurezza, la pista dovesse risultare permanente, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione degli impatti;
- l'introduzione in qualsiasi forma di esemplari e specie vegetali non autoctone.

2. Nelle aree di emergenza geologica, così come individuate nella *Carta geologica – Carta delle emergenze geologiche*, sono consentite :

- interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente sulla base di piani di recupero appositamente redatti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'esistente
- opere ed attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- opere ed attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle aree in frana, ove non in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- attività di studio e ricerca;
- realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di percorsi pedonali e spazi di sosta, di impianti tecnici di modesta entità atti a favorire l'osservazione e la fruizione, a fini escursionistici, ricreativi e di studio, dei beni interessati.

Per le sorgenti termali della Turrite di Galliciano sono ipotizzabili ed ammissibili, a seguito di specifico Piano Attuativo, azioni mirate ad un recupero e ad uno sfruttamento delle stesse, condotte sulla base di studi specifici che garantiscano sempre e comunque l'integrità ed il mantenimento delle peculiarità della risorsa stessa.

PARTE III - NORME FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 21 - La Valutazione degli Effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana

1. Il RU contiene fra i suoi elaborati la "Valutazione degli Effetti Ambientali" che consiste nella descrizione dello stato dell'ambiente, delle risorse e della pressione sulle stesse.
2. Il RU ha il compito di stabilire, sulla base di quanto contenuto nella Parte III delle Norme di Attuazione di PS, la procedura di valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, delle azioni di trasformazione delle risorse essenziali del territorio con effetti diretti relativa agli strumenti di attuazione e agli interventi previsti dal RU.
3. I contenuti della "Valutazione degli Effetti Ambientali" sono vincolanti per gli strumenti di attuazione e gli interventi previsti dal RU.
4. Gli atti degli strumenti di attuazione del RU devono dare atto dell'esito delle verifiche effettuate.

Articolo 22 - La Valutazione degli Effetti

1. Gli strumenti di attuazione del RU che prevedano delle azioni di trasformazione dovranno dimostrare il rispetto di tutti i limiti, condizioni e vincoli, e precisare:
 - definizione degli obiettivi;
 - descrizione delle trasformazioni;
 - individuazione delle risorse coinvolte;
 - descrizione dello stato della risorsa o delle risorse interessate, contribuendo in tal modo all'integrazione delle informazioni sulle risorse territoriali;
 - stima dei prevedibili effetti;
 - indicazione delle misure per l'eliminazione o la mitigazione degli effetti negativi, ivi compresa la stima del fabbisogno finanziario e relative garanzie;
 - gli indicatori e le modalità di monitoraggio degli effetti;
 - le fasi e i tempi di realizzazione delle misure per l'eliminazione o la mitigazione degli effetti.
2. Relativamente agli effetti derivanti dagli strumenti di attuazione del RU deve essere, altresì, preso in considerazione:
 - l'eventuale carattere cumulativo;
 - la natura sovracomunale;
 - l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto del valore, della vulnerabilità e delle speciali caratteristiche naturali dell'area interessata, e della popolazione potenzialmente interessata.
4. Non è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione riferiti ad aree dove siano assenti le opere di urbanizzazione primaria, quali infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio, o dove queste non siano adeguate, sono ammessi qualora il soggetto attuatore si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle.

Articolo 23 - Indirizzi e prescrizioni per il miglioramento della qualità e della sostenibilità degli interventi di nuova costruzione

1. Gli interventi relativi alla realizzazione di edifici di nuova costruzione, di intervento privato, di proprietà pubblica e ad uso pubblico, a carattere residenziale, produttivo, terziario, attrezzature e servizi, devono seguire i principi della architettura bioclimatica, al fine di garantire la ecoefficienza delle costruzioni e di aumentare la qualità e la sostenibilità degli interventi ed in particolare è prescritto il ricorso a sistemi attivi e passivi per la limitazione dei consumi energetici, secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana".
2. La qualità ambientale degli interventi di nuova costruzione deve garantire:
 - buone performance energetiche;
 - buone performance acustiche;

- buone condizioni di confort interno;
- buona percezione paesaggistica.

3. Gli interventi di edilizia residenziale devono rispettare il sistema di certificazione energetica e ambientale secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" applicando le procedure di cui al Capo III della L.R. 1/2005.

Articolo 24 – Disposizioni per la “risorsa acqua”

1. Per la salvaguardia della qualità delle acque del sistema idraulico superficiale e delle risorse idriche, ad integrazione di quanto definito nella Parte Seconda delle presenti Norme, tutti gli interventi devono rispettare i seguenti indirizzi:

- la limitazione delle interferenze con il sistema idraulico superficiale, favorendo la creazione di aree di rispetto di questo sistema;
- la creazione di bacini di contenimento artificiali o di zone umide per evitare che le acque piovane, potenzialmente contaminate, provenienti dalle aree urbanizzate si riversino direttamente, prima di ogni qualsiasi forma di depurazione, nei corsi d’acqua ;
- il ricorso a tecniche di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle aree urbanizzate secondo quanto definito al successivo Articolo delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- la realizzazione, ove non adeguate, delle reti fognanti, separate: acque bianche, acque nere;
- il controllo della funzionalità e l’eventuale adeguamento, con cadenza quadriennale, degli impianti di smaltimento privati, non collegati a pubblica fognatura;
- il soddisfacimento della necessità di depurazione;
- il controllo e la riduzione dell’uso di fitofarmaci e di fertilizzanti nelle aree utilizzate per attività agricole;
- il controllo sui reflui e sui residui della alimentazione e dei trattamenti sanitari degli impianti di itticoltura.

2. Per il risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, si ritiene necessario, in accordo con la competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, tutti gli interventi dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
- il reimpiego, soprattutto per scopo irriguo, delle acque piovane, acque grigie e acque reflue depurate;
- il riutilizzo negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, di acque piovane, acque reflue o già usate nel ciclo produttivo depurate;
- la diffusione di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi, il recupero ed il riutilizzo di acque bianche e grigie nel sistema residenziale, produttivo, terziario e agricolo ;
- gli interventi relativi alla realizzazione di edifici di nuova costruzione a carattere residenziale, produttivo e di attrezzature e servizi pubblici dovranno prevedere sistemi di stoccaggio dell’acqua meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l’irrigazione delle aree verdi e per operazioni di pulizia di piazzali e parcheggi;
- devono essere inoltre rispettate le prescrizioni particolari di cui ai successivi articoli e gli indirizzi particolari di cui ai successivi articoli delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3. Gli interventi di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi devono provvedere all’individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento.

4. Qualora non sia possibile o economicamente conveniente il collegamento alla pubblica fognatura dei nuclei insediativi di piccole dimensioni e degli edifici isolati, deve essere prescritto il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti preliminari con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni; stagni di ossidazione o fitodepurazione), tenendo conto, in ogni caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, ma puntando a privilegiare i sistemi di fitodepurazione, così come anche definito nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 25 - Prescrizioni particolari per il contenimento dei consumi idrici: installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso delle cassette di scarico

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è prescritta l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici in base alle esigenze specifiche. Le presenti prescrizioni riguardano i servizi igienici degli edifici a carattere residenziale, produttivo, terziario, attrezzature e servizi, di nuova costruzione e si applica per il patrimonio edilizio esistente e negli interventi di rifacimento dei servizi igienici.

Articolo 26 - Indirizzi particolari per il contenimento dei consumi idrici: alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si privilegia l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, dopo preliminare trattamento .

2. Quanto definito nel presente articolo riguarda i servizi igienici degli edifici a carattere residenziale, produttivo, terziario, attrezzature e servizi, di nuova costruzione. L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico dei servizi igienici, dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione.

Articolo 27- Prescrizioni particolari per il contenimento dei consumi idrici: utilizzo delle acque meteoriche

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si prescrive, fatto salve specifiche necessità di unità locali produttive, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili, il lavaggio auto ed usi tecnologici relativi.

2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso gli altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

3. Tutti gli edifici di nuova costruzione ricadenti all'interno delle UTOE e tutti gli edifici di nuova costruzione od oggetto di interventi di recupero ricadenti nel Territorio Rurale, con una superficie della copertura superiore a 100 mq e con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensione non inferiore a 2 mc per ogni 100 mq di superficie della copertura; quanto prescritto non è obbligatorio per gli edifici con superficie di copertura fino ai 500 mq che possono utilizzare le acque del canale irrigatorio; nel caso di edifici con superficie di copertura uguale o superiore a 500 mq la realizzazione della cisterna, con volume uguale o superiore a 10 mc, è sempre obbligatoria .

Articolo 28 - Prescrizioni particolari per la gestione delle acque meteoriche

1. Relativamente alla gestione di acque meteoriche provenienti da piazzali, parcheggi e viabilità, quali spazi pubblici e privati, a seconda del tipo e della quantità di inquinanti potenzialmente presenti nelle acque di prima pioggia, deve essere privilegiato il ricorso a sistemi di trattamento biologico e fisico.

2. Deve essere incentivato il ricorso a queste tecniche di trattamento, che coniugano la riduzione dell'inquinamento con una più attenta integrazione paesaggistica, quali:

- canali di biofiltrazione: canali vegetati, con una pendenza simile a quella dei normali canali di drenaggio, ma più larghi e profondi, per massimizzare il tempo di residenza delle acque meteoriche e migliorare la rimozione degli inquinanti attraverso l'azione filtrante svolta da specie vegetali appositamente scelte; l'acqua raccolta da questi sistemi di norma viene poi convogliata allo stoccaggio o al riversamento nel sistema idrografico superficiale;
- canali di bioinfiltrazione: canali o depressioni, creati attraverso scavi o piccoli sbarramenti, in terreni non argillosi e dove la falda acquifera è abbastanza profonda. Sono realizzati per far infiltrare l'acqua di ruscellamento attraverso l'erba o attraverso la zona radicale;

- fasce tampone: zona umida coperta da vegetazione ed attraversata dall'acqua, prima che questa entri nel sistema idrografico superficiale; possono essere usate anche come barriere fonoassorbenti o per ridurre l'impianto visivo, se gli alberi utilizzati sono ad altro fusto;
- bacini di infiltrazione: struttura destinata a rimuovere le sostanze inquinanti dalle acque meteoriche di prima pioggia, captando il volume di acqua e facendolo infiltrare direttamente nel terreno piuttosto che scaricarlo nel sistema idrografico superficiale;
- bacini di ritenzione: bacini di contenimento che ritengono temporaneamente le acque di ruscellamento in condizioni di quiete, permettendo alle particelle di sedimentare prima che l'acqua venga scaricata ed immessa nel bacino nel sistema idrografico superficiale o riutilizzata.

Articolo 29 – Disposizioni per la “risorsa aria”

1. Per la tutela della qualità dell'aria il RU nel rispetto degli indirizzi di PS ha individuato interventi ed aree, per:

- la riduzione di flussi di traffico veicolare, attraverso:
 - una riorganizzazione della circolazione nei punti più critici;
 - l'individuazione di una rete di percorsi della viabilità alternativa (piste ciclabili e percorsi pedonali);
 - l'individuazione di aree di parcheggio sia pubbliche che a servizio delle attività produttive e commerciali;
- il ricorso a misure per rendere compatibile la presenza di piccole e medie attività produttive all'interno del sistema insediativo con le esigenze di protezione dell'inquinamento, mediante l'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- la realizzazione negli interventi pubblici e privati di aree a verde e aree scoperte che garantiscano i seguenti criteri:
 - le aree a verde devono essere a salvaguardia delle aree naturali e della vegetazione autoctona presente, devono mantenere gli alberi esistenti e prevedere spazi di vegetazione locale nelle aree di nuova edificazione, al fine di creare barriere acustiche, migliorare il microclima e la qualità dell'aria, limitare l'impatto sulla biodiversità, creare zone cuscinetto tra il sistema insediativo e le zone limitrofe, realizzare spazi ricreativi adeguatamente ampi e fruibili ed assicurare la continuità dei corridoi ecologici del territorio;
 - limitazione delle aree impermeabilizzazione ed utilizzazione dove possibile di pavimentazioni porose.

Articolo 30 – Disposizioni per la “risorsa clima”

1. Negli interventi relativi al sistema della mobilità, agli interventi di nuova costruzione del sistema produttivo e alle attrezzature e servizi che possono avere un impatto significativo, devono essere adeguatamente considerati i parametri meteorologici, per valutare le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti.

2. Gli strumenti di attuazione del RU, per la sostenibilità degli interventi, devono adeguatamente considerare le condizioni microclimatiche secondo quanto definito dalle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana".

Articolo 31 – Disposizioni per la “risorsa energia”

1. Per la stabilizzazione dei consumi energetici gli interventi in attuazione del RU dovranno incentivare i seguenti indirizzi:

- la realizzazione di piccole centrali idroelettriche in grado di rendere disponibile l'energia direttamente agli utilizzatori;
- l'uso di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
- la non ammissibilità delle trasformazioni che comportino una variazione in negativo del bilancio dei consumi energetici, o anche soltanto contribuiscano alla determinazione di una tale variazione;
- il ricorso sia nella nuova edificazione che nel recupero a tecniche edilizie volte a migliorare il risparmio energetico ;
- la realizzazione della connessione energetica tra il sistema urbano residenziale e quello produttivo;

- la promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto produttivo.
- 2. Gli interventi di trasformazione che comportino un incremento delle emissioni inquinanti rispetto ai livelli del 1990 possono essere ammessi qualora siano garantite altre misure che portino a loro riequilibrio.
- 3. La riduzione dell’uso dei combustibili fossili nei vari comparti deve essere un obiettivo da raggiungere, a tal fine deve essere effettuata un’adeguata valutazione dell’uso potenziale di fonti rinnovabili.
- 4. La definizione dei parametri costruttivi deve inoltre tenere conto dei principi dell'Architettura Bioclimatica, al fine di garantire buone performances complessive ed in particolare energetiche, acustiche e di comfort interno.
Deve essere incentivato il ricorso a modalità costruttive ecoefficienti, quali un corretto orientamento nella costruzione degli edifici di nuova costruzione, che sfrutti al meglio l'illuminazione naturale e le caratteristiche climatiche, l'utilizzo a sistemi solari passivi e attivi, la scelta di materiali e tecniche costruttive che garantiscano un'alta efficienza energetica (materiali a bassa conduttività termica, tecniche di distribuzione del calore efficienti, sistemi di illuminazione a basso consumo energetico...), l'adozione di tecniche di ricircolo d'aria efficienti, l'utilizzo di materiali da costruzione fono assorbenti, l'impiego di sistemi di abbattimento e di riduzione del rumore, la scelta di materiali edili ecocompatibili.
- 5. Devono essere inoltre rispettate le prescrizioni particolari di cui al successivo articolo delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 32 - Prescrizioni particolari per l’installazioni di impianti solari

1. Per gli interventi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente è incentivata o prescritta l'installazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia con le prescrizioni particolari di cui alle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 33 – Disposizioni relative alla salvaguardia del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica

1. Per la salvaguardia del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica, ad integrazione di quanto definito nella Parte Seconda delle presenti Norme, gli interventi previsti dal RU dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - sono vietate tutte quelle attività che possano provocare alterazioni permanenti alle caratteristiche dei suoli o alle caratteristiche di permeabilità dei terreni, con conseguente eventuale interferenza sui deflussi di falda, a modificarne le direttrici di migrazione; si prescrive la limitazione delle zone impermeabilizzate ed il ricorso, ove possibile, all'utilizzo di pavimentazioni drenanti;
 - sono prescritti il controllo e la rimozione degli scarichi abusivi di rifiuti o di qualunque altro potenziale veicolo di contaminazione delle acque sotterranee;
 - sono favorite tutte quelle azioni e consentiti gli interventi ad esse connessi, frutto di specifici studi ed oggetto, caso per caso, di attenta valutazione da parte degli Uffici Tecnici Comunali, in grado di favorire, nel rispetto di ogni altro vincolo vigente sul territorio e garantendo il mantenimento delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, il recupero dei suoli e delle aree degradate.

Articolo 34 – Disposizioni in materia di “ rifiuti”

1. Gli strumenti di attuazione del RU devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti urbani (con particolare attenzione al recupero di carta, vetro, plastica, organico e imballaggi da grandi utenze).
Deve essere privilegiata la gestione dei materiali usurati, promuovendone per quanto possibile il riciclo e il trattamento (compostaggio, incenerimento con recupero d'energia etc.).
2. Il RU si pone l'obiettivo di soddisfare le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, individuando appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi definiti dalle vigenti disposizioni normative e dai piani sovracomunali.
3. Nella realizzazione di interventi di nuova edificazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente deve essere privilegiato l'utilizzo di materiali inerti provenienti da impianti di recupero e trattamento degli stessi.

4. Il RU prevede spazi adeguati per la localizzazione di isole ecologiche da realizzarsi secondo i criteri indicati dai piani – programmi sovracomunali.

5. Per l'ulteriore contenimento della produzione dei rifiuti il RU promuove:

- la dotazione di attrezzature per il compostaggio domestico;
- la distribuzione presso le strutture commerciali e alla popolazione residente di contenitori riutilizzabili per la spesa e la raccolta differenziata.

Articolo 35 – Disposizioni relative al “clima acustico”

1. Gli strumenti di attuazione del RU, in fase di realizzazione degli interventi, devono tendere a garantire le condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati nel Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D. C.C. n° 52 del 28/11/2002.

2. Per la riduzione della rumorosità dei luoghi gli interventi di attuazione del RU dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- le misure per la riduzione del rumore e l'utilizzo di materiali da utilizzare negli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente e per impianti e macchinari;
- l'utilizzazione dei manti stradali, per la viabilità di scorrimento e distribuzione, che assorbano il rumore derivate dai veicoli;
- negli interventi di nuova edificazione sono a carico dei soggetti realizzatori le opere e le misure di mitigazione necessarie per rispettare i valori limite del Piano di Zonizzazione Acustica.

Articolo 36 – Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico

1. Per tutto il sistema insediativo si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il RU definisce le caratteristiche localizzative e caratteristiche dei seguenti elementi:

- impianti esistenti per l'emittenza radio, televisiva e telefonia cellulare;
- i nuovi impianti devono rispettare gli ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo elettrico ed induzione magnetica rispettivamente:

Limiti di esposizione: Campo Elettrico 5 kV/m, Induzione elettromagnetica 100 μ T.

Valori di attenzione: per la sola Induzione elettromagnetica 10 μ T.

Obiettivo di qualità: per la sola Induzione elettromagnetica 3 μ T.

- la necessità di spostamento in aree non urbane degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, e delle principali cabine di trasformazione;
- la necessità di rilocalizzazione in adeguati corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche per il risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;
- il privilegiare l'utilizzazione di reti sotterranee per l'approvvigionamento di energia elettrica.

3. Il RU demanda ad uno specifico Regolamento comunale la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, telecomunicazioni e radio diffusione sonora e televisiva.

Articolo 37 – Valutazione di Incidenza e la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DPR n° 357 del 08/09/1997 così come modificato dal DPR n° 120 del 12/03/2003 e della LRT n° 79 del 03/11/1998

1. Sulla base della Relazione di Incidenza – Relazione IV PARTE del PS, il RU ha approfondito l'analisi circa la consistenza quantitativa e qualitativa di specie animali e vegetali appartenenti alle liste di attenzione così come individuate nel repertorio RE.NA.TO., e la descrizione e valutazione sullo stato degli habitat naturali e predisposto, ai sensi dell'art. 6 del DPR n° 120 del 12 marzo 2003. la Relazione di Incidenza al SIR o ad esso limitrofo.

2. La Relazione di Incidenza deve individuare e valutare gli effetti che gli strumenti di attuazione del RU, relativi ad aree interne al SIR o ad esso limitrofo, possono avere sul sito, tenendo conto degli obiettivi del sito.

3. La Relazione di Incidenza ai sensi dell'allegato G del DPR n° 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato dal DPR n° 120 del 12 marzo 2003 deve contenere quanto a seguito specificato per ogni singolo strumento.

4. Gli strumenti di attuazione del RU in riferimento al sistema di tutela previsto con la rete *Natura 2000*, devono contenere:

- localizzazione dei siti di cui all'art. 3 del decreto di cui al comma 1, presenti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi;
- analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione degli interventi di trasformazione, con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi, previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nel sito;
- indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare.

5. Quanto esposto ai successivi punti del presente articolo è riferito ai piani di localizzazione e ai piani attuativi relativi ad aree interne al Territorio Rurale quali: Territorio naturale di crinale del Monte Palodina, Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina, e ad aree che prevedono interventi soggetti alla procedura del VIA interne, oltre che alle articolazioni del Territorio Rurale precedentemente menzionate, anche al Territorio di Versante, ad esclusione della porzione di questo che ricade nell'isola amministrativa, e nelle UTOE 1, 2, 3, 4, 5, 6.

6. I piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete devono contenere:

- valutazione preventiva delle alternative;
- descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione;
- analisi inerenti le condizioni di fragilità geomorfologica ed idraulica del territorio, nello stato attuale ed in quello di progetto; valutazioni relative agli impatti indotti dagli interventi e dalle opere previste, motivazioni delle soluzioni progettuali adottate ed analisi delle eventuali possibili alternative
- cartografia riportante l'area interessata dall'intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l'intera area del SIR oggetto della valutazione di incidenza ambientale e delle aree protette istituite o in itinere, a livello nazionale, regionale, provinciale o comunque interessate interamente o parzialmente dal progetto;
- analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione delle misure progettuali o i provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l'impatto sull'ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIR;
- valutazione qualitativa e quantitativa degli indotti dalla realizzazione dell'intervento;
- descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIR.

7. I piani attuativi devono contenere:

- descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione;
- analisi inerenti le condizioni di fragilità geomorfologica ed idraulica del territorio, nello stato attuale ed in quello di progetto; valutazioni relative agli impatti indotti dagli interventi e dalle opere previste, motivazioni delle soluzioni progettuali adottate ed analisi delle eventuali possibili alternative
- cartografia in scala 1:5.000 riportante l'area interessata dall'intervento, comprensiva delle aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio, e l'intera area del SIR oggetto della valutazione di incidenza ambientale e delle aree protette istituite a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale interessate interamente o parzialmente dal progetto;
- descrizione qualitativa ed una cartografia in scala 1:5.000 degli habitat presenti nel SIR che vengono influenzati direttamente o indirettamente dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti da questi indotti sul loro stato di conservazione;
- descrizione quali-quantitativa delle specie faunistiche e floristiche di importanza SIR ed una cartografia in scala 1:5.000 delle aree biologicamente significative per la loro presenza nel SIR che direttamente o indirettamente sono interessate dalla realizzazione del progetto e una descrizione degli effetti indotti, dalla realizzazione del progetto sul loro stato di conservazione;

- descrizione delle misure progettuali o i provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l'impatto sull'ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIR;
- valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell'intervento;
- descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel SIR;
- valutazione degli aspetti ecologico-igienico-sanitari.

PARTE IV – NORME PER IL TERRITORIO RURALE

Articolo 38 - Il Territorio Rurale

1. Il RU articola la disciplina del Territorio Rurale del comune di Galliciano sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale del Territorio Rurale.

2. Il PS, all'Articolo 39 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale del Territorio Rurale nei seguenti Subsistemi:

- Subsistema Funzionale rurale Monte Palodina;
- Subsistema Funzionale rurale aree boscate;
- Subsistema Funzionale rurale castagneto da frutto;
- Subsistema Funzionale rurale aree agricole;
- Subsistema Funzionale rurale aree del fiume.

3. Il Territorio Rurale è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/1968.

4. Nel Sistema Funzionale del Territorio Rurale trova applicazione la LRT 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni e in coerenza con gli obiettivi, criteri, indirizzi e prescrizioni di PS e della presente normativa.

Articolo 39 – Gli obiettivi strategici per il Territorio Rurale

1. Costituiscono obiettivi strategici per il Territorio Rurale, così come riportato all'Articolo 40 delle Norme di Attuazione di PS:

- l'individuazione di azioni finalizzate al mantenimento della presenza antropica e della residenzialità nel territorio rurale, quale elemento portante per il mantenimento e la conservazione di questo sistema ambientale;
- la promozione di azioni tese al potenziamento delle sinergie tra il sistema produttivo agricolo e quello ambientale, quali lo sviluppo di attività agricolo-forestali compatibili con la tutela, l'uso ed il mantenimento delle risorse;
- l'individuazione di azioni per la promozione e per la rivitalizzazione del sistema agricolo - forestale e per lo sviluppo di attività economiche integrative, quali l'agriturismo, il turismo rurale, il turismo escursionistico e naturalistico;
- l'individuazione di azioni di valorizzazione del sistema delle aree boscate con funzione integrata produttiva, di salvaguardia ambientale e di difesa idrogeologica e turistico ricreativa;
- la conservazione, recupero e valorizzazione delle aree agricole legate al sistema storico di antica formazione del territorio di versante;
- la riappropriazione del sistema delle acque, in particolare delle aree fluviali del Serchio e delle Turrìti, con la riscoperta di luoghi importanti per l'identità del territorio, per il loro valore ambientale e quale risorsa per il sistema urbano limitrofo.

2. Il RU, sulla base dei criteri ed indirizzi e prescrizioni di PS, disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari al mantenimento del Territorio Rurale, in particolare allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani.

Articolo 40 - Prescrizioni di salvaguardia per il Territorio Rurale

1. Nel Territorio Rurale del comune di Galliciano valgono le seguenti prescrizioni:

- tutte le opere esistenti atte a regolare la regimazione e il deflusso delle acque superficiali dovranno essere mantenute dai proprietari dei terreni dove ricadono;
- ogni intervento dovrà comprendere accorgimenti per la corretta regimazione delle acque superficiali;

- sono vietate le recinzioni che comportino la costruzione di cordoli sopraelevati rispetto al piano di campagna e comunque che possono creare ostacolo al libero deflusso delle acque, ad eccezione dei lotti a corredo dei fabbricati;
- i nuovi tracciati stradali ad uso privato dovranno essere dotati, qualora si innestino con la viabilità pubblica sul suo lato a monte, di griglie per intercettare le acque raccolte, realizzate perpendicolarmente all'asse stradale, per evitare che queste invadano la sede stradale stessa;
- e' vietata la realizzazione di piste di esbosco su versanti aventi pendenze superiori al 50%. Dove possibili, le nuove strade non dovranno avere pendenze superiori al 10% ed il piano stradale dovrà essere modellato, qualora non sia possibile dotare la pista di cunetta lato monte per la raccolta delle acque, con leggera contropendenza verso valle, in modo da assicurare lo scorrimento laminare delle acque superficiali ed evitare erosioni intensive; dovranno essere realizzate frequenti canalette trasversali al piano viabile, in numero correlato alla pendenza della pista e alla consistenza del fondo;
- nel caso di frane o di fenomeni di erosione si indica, preferibilmente, il ripristino con materiali tradizionali e caratteristiche costruttive locali, salvo l'inserimento di elementi strutturali di consolidamento;
- nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e/o ciglionamenti nei versanti con pendenza media superiore al 25% ed alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica;
- relativamente al consolidamento dei terreni, le proprietà interessate da fenomeni di degrado quali smottamenti, frane o da altri fenomeni di instabilità, qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità, o quando tali fenomeni costituiscano elementi di degrado dell'ambiente, sono tenute, in accordo con la Pubblica Amministrazione, a provvedere al consolidamento ed alla sistemazione ambientale con opportune opere;
- le strade esistenti nel territorio rurale rivestono un primario interesse ambientale e storico del territorio, quindi i tracciati, gli elementi di arredo e di contenimento, le siepi, le alberature, le marginette, i cippi, le pavimentazioni in pietrame, etc..., costituiscono elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto debbono essere mantenuti. Tutte le eventuali modifiche o altri nuovi interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali all'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo;
- e' ammessa la parziale modifica e delocalizzazione di tracciati esistenti quando questi non rivestano un primario interesse ambientale e storico, a condizione che venga realizzato, ove necessario, un nuovo percorso che garantisca il collegamento fra le località precedentemente unite dal vecchio tracciato
- gli interventi relativi a nuova viabilità podereale e forestale dovranno avere dove possibile carattere comprensoriale. Le strade esistenti e di nuova realizzazione dovranno essere dotate di adeguate opere di regimazione delle acque di scorrimento superficiale;
- la copertura o il tombamento di corsi d'acqua è unicamente consentito nei casi in cui sia necessario realizzare passi carrabili (max 10 metri) o pedonali, ampliare viabilità comunali ed effettuare altri interventi di pubblica utilità. In tal caso il dimensionamento delle opere deve essere supportato da un idoneo calcolo idraulico riferito al tempo di ritorno duecentennale;
- per interventi di restauro e recupero delle opere connesse con le sistemazioni agrarie ed idrauliche è privilegiato l'utilizzo di materiali uguali agli originali;
- gli interventi di imboscamento di superfici agricole, dove autorizzati, non potranno essere monospecifici. Non potranno essere effettuati imboschimenti coetanei di superficie superiore ad ha 1;
- le alberature e le siepi esistenti, comprese quelle perimetrali agli appezzamenti, non potranno essere rimosse. Unica eccezione per individui di Acacia (Robinia - pseudoacacia) e Albero del cielo (Ailanthus altissimo);
- i nuovi impianti di alberature e siepi dovranno utilizzare unicamente specie e cultivars indicate nell'elenco di cui all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione;
- per le superfici boscate, salvo diverse indicazioni specifiche, vale quanto previsto dal testo aggiornato della LR 21/03/2000 n° 39 Legge Forestale della Toscana ed il Regolamento Provinciale dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico e di tutela forestale;
- per le pertinenze delle abitazioni classificabili come giardini e parchi potranno essere utilizzate anche specie a carattere ornamentale non citate nell'elenco di cui all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- nel caso di taglio di castagneti da frutto anche abbandonati è fatto obbligo di lasciare non meno di 5 piante /ha anche se senescenti o malate.

Articolo 41 - Prescrizioni per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree ad alta pericolosità geomorfologica

1. Per le aree ad alta pericolosità geomorfologica valgono le seguenti prescrizioni di cui alla Direttiva n. 9 del PAI – Bacino Pilota del Fiume Serchio.

- per i tagli dei boschi in aree instabili a pericolosità di frana elevata e molto elevata con specie forestali autoctone rappresentati generalmente da faggeta e bosco misto di latifoglie debbono essere seguite le “prescrizioni di massima e di Polizia Forestale”. Le associazioni vegetali sinantropiche, i boschi ottenuti con rimboschimenti a Robinia pseudoacacia, Pinus nigra o utilizzando altre specie di conifere introdotte, così come le selve di castagno (*Castanea sativa*) possono facilitare i fenomeni franosi se estesi su aree ad alta pericolosità. Le piante adulte di gran parte di queste specie, caratterizzate da un'elevata biomassa aerea, associata ad un apparato radicale con sviluppo superficiale, sono infatti soggette a caduta. In queste condizioni si prescrive l'adozione di un diverso piano di gestione forestale che preveda in genere un maggiore alleggerimento della biomassa totale.
- l'apertura di nuovi tratti o l'allargamento di strade, condotti o canali d'avallamento del legname è vietata in zone geomorfologicamente instabili.
- per quanto riguarda il pascolo in bosco dopo il taglio, è necessario il rispetto dei tempi imposti dalle “prescrizioni di massima e di Polizia forestale”. E' inoltre vietato il pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli.
- l'ipotesi di sistemazione agro-forestale del territorio, attraverso interventi di ripristino, dovrà essere valutata caso per caso in relazione alla diversa situazione di pericolosità geomorfologica rilevata (frana attiva, frana quiescente, aree con instabilità potenziale elevata per caratteristiche morfologiche e/o litologiche), alla necessità di recupero ambientale di aree degradate o la ricostituzione di ambienti di particolare pregio paesaggistico. La sequenza metodologica comune riguarda:
 - a. la regimazione idrica;
 - b. il consolidamento meccanico;
 - c. la ricostituzione della copertura vegetale
- per gli interventi di ripristino dei seguenti casi particolari devono essere adottate le seguenti procedure di intervento:

Area denudata per frana, terreno incoerente:

- a. interventi di rimodellamento del profilo morfologico mediante gradonatura, prediligendo l'impiego di tecniche di bioingegneria;
- b. sistemazione idraulica delle rete di deflusso superficiale;
- c. impianto polispecifico di specie arboree ed arbustive. Nel caso di terreni umidi a prevalente composizione argillitica le specie arboree consigliate sono: ontano nero, salici, nocciolo, sambuco. Nel caso di terreni detritici drenanti e asciutti con prevalente matrice sabbiosa, le specie arboree consigliate sono: carpino nero, acero, frassino, sorbo. Le specie arbustive più indicate sono in genere biancospino, corniolo, ginestra;
- d. copertura con vegetazione erbacea in grado di limitare l'azione erosiva delle acque meteoriche e di arricchire il terreno di sostanza organica importante per l'insediamento di specie arbustive ed arboree pioniere e per l'attecchimento e sviluppo di quelle inserite. L'attecchimento dello strato erbaceo può essere facilitato dall'utilizzo di biostuoie.

Area boscata in frana

Gli interventi di ripristino in zone in frana interessate da copertura vegetale dovranno attenersi alle indicazioni fornite nei punti precedenti inerenti i regolamenti speciali per i tagli dei boschi in aree instabili ad alta pericolosità, l'apertura o l'adeguamento di strade, condotti o canali e il pascolo.

Per quanto riguarda le aree ad elevata pericolosità, coperte da boschi di origine antropica, si dovrà tendere alla rinaturalizzazione delle stesse cercando di ricostituire le associazioni vegetali originarie e idonee alle condizioni ambientali presenti nel sito.

Area degradata da ricostituire

Nelle aree degradate e da ricostituire (ex cave, discariche, aree boscate distrutte o degradate in seguito ad incendio, ecc.) dovranno essere previsti interventi di ricostituzione e recupero ambientale, volti alla difesa del suolo, la regimazione delle acque, la preservazione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio; gli interventi riguarderanno in particolare:

- a. il contenimento dei processi erosivi ed eventualmente rimodellamento del versante;
- b. il ripristino di un ecosistema “paranaturale” (rinaturalizzazione tramite tecniche di ingegneria

naturalistica, ripristino della vegetazione autoctona, rimboschimenti) mediante il corretto inserimento delle opere sotto il profilo estetico-paesaggistico nonché naturalistico.

Articolo 42 - Le articolazioni del Territorio Rurale

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, specifica e disciplina le articolazioni di PS, al fine di preservarne i caratteri di componenti strutturanti la conformazione del territorio e connotanti la sua identità, ai sensi dell'Articolo 10 e dell'Articolo 39 delle Norme di Attuazione di PS, individua per il Territorio Rurale le seguenti specificazioni:

- Territorio naturale di crinale del Monte Palodina;
- Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina;
- Territorio di versante;
- Territorio agricolo di Campo;
- Territorio di fondovalle del fiume Serchio.

2. All'interno di questi Territori vengono riconosciuti, in funzione delle loro caratteristiche morfologiche, di uso del suolo, paesaggistiche, insediative, ambientali, colturali e della presenza del presidio antropico, le seguenti articolazioni:

2.1. Territorio naturale di crinale del Monte Palodina

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree a praterie di crinale;
- Aree a salvaguardia specifica Pian di Lago.

2.2. Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree a castagneto da frutto;
- Aree a prato pascolo;
- Aree delle emergenze geologiche.

2.3. Territorio di versante

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree a castagneto da frutto;
- Aree agricole;
- Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
- Aree delle emergenze geologiche.

2.4. Territorio di Campo

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree agricole;
- Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.

2.5. Territorio di fondovalle del Serchio

al cui interno si riconoscono le seguenti Aree:

- Aree boscate;
- Aree agricole;
- Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.

2.6 All'interno del Territorio di versante, Territorio agricolo di Campo, Territorio di fondovalle del Serchio sono individuate delle Aree soggette a normativa specifica.

3. Sono individuati all'interno del Territorio Rurale gli edifici di particolare importanza, in quanto di valore storico - architettonico.

4. Per il **patrimonio edilizio esistente** ~~gli edifici ed i nuclei insediativi~~ individuati nelle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ~~4-5~~ di Quadro Propositivo di RU valgono le disposizioni normative del Territorio ed Area in cui sono inseriti. **Nel caso in cui il patrimonio edilizio esistente sia ricompreso in Aree sottoposte a disposizioni normative diverse ad esso sarà applicata la normativa meno vincolante.**

5. Nelle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, del Quadro Propositivo di RU sono riportate le: Aree P4 (PAI), 4g (PS); Aree P3 (PAI), 3bg (PS); Aree AP (PAI), 4i (PS); Aree P2 (PAI), 3bi (PS); che rappresentano una prima

individuazione esattamente definita sugli specifici elaborati geologici delle aree a pericolosità geomorfologia ed idraulica elevate e medio alta.

6. L'ambito di applicazione della normativa regionale relativa al Territorio Rurale, di cui al Capo III della LRT 1/2005, è rappresentato dall'intero territorio comunale a destinazione agricolo-forestale, ad esclusione del Territorio naturale di crinale del Monte Palodina, del Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina e delle Aree di salvaguardia specifica. L'applicazione della normativa di cui al Capo III della LRT 1/2005 per il territorio comunale di Galliciano è subordinata alle precisazioni e limitazioni di cui alla presente Parte III delle Norme di Attuazione di RU.

7. Per ogni Territorio ed Area, in cui è articolato il Territorio Rurale, sono specificatamente disciplinati i principali tipi di intervento ivi consentiti ed esclusi. Qualsiasi altro tipo di intervento qualora non espressamente definito dalle presenti Norme di Attuazione per i diversi Territori ed Aree dovrà comunque essere compatibile con le Norme di Attuazione di PS.

8. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente che insiste in ogni Territorio ed Area devono obbligatoriamente tener conto, oltre a quanto disciplinato per ogni Territorio ed Area, delle ulteriori disposizioni specifiche collegate alle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici stessi e alla loro destinazione d'uso.

9. L'attività di agriturismo è consentita in tutto il Territorio Rurale ad esclusione del Territorio naturale di crinale del Monte Palodina.

10. Nel dimensionamento a carattere residenziale di recupero devono essere computati gli edifici che mutano destinazione d'uso agricola.

Articolo 43 - Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina

1. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è interno al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina a prevalente naturalità e di crinale, e coincide con il Subsistema Territoriale - Territorio naturale di crinale, di cui all' Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e precisamente dal Subsistema Funzionale rurale del Monte Palodina, di cui all'Articolo 39 e all'Articolo 41 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 3 del Quadro Progettuale di PS.

3. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è, per una significativa porzione, interno al sito di importanza regionale SIR - Monte Palodina e al Parco Regionale delle Alpi Apuane, per questo territorio vale il regime di salvaguardia tra le presenti Norme e quelle del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

4. Il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina corrisponde al limite della faggeta e comprende le praterie di crinale. Si tratta della parte di territorio comunale che presenta il maggior grado di naturalità e che rappresenta l'elemento botanico di maggior importanza del sito di importanza SIR - Monte Palodina.

5. Per questo territorio la conservazione di tale assetto è affidata ai soli interventi di manutenzione e di recupero e ripristino ambientale. In queste aree va comunque privilegiata la salvaguardia ed il recupero soprattutto delle valenze naturali e paesaggistiche in maniera più rigida rispetto al resto del territorio del Monte Palodina, creando in tal modo degli ambiti atti a salvaguardare la biodiversità, dove l'azione antropica viene gradualmente emarginata.

Per quanto concerne i boschi così come individuati all'art. 3 della Legge Forestale della Toscana L.R. 21 marzo 2000 n. 39, il presente regolamento introduce limiti e restrizioni. Per quanto non specificato nel presente regolamento si attua quanto previsto dalla Legge Forestale della Toscana.

6. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- conservazione e miglioramento del soprassuolo forestale della faggeta quale elemento vegetazionale caratterizzante il SIR;
- conservazione dello sviluppo attuale delle superfici con soprassuolo erbaceo quali superfici pabulari per la fauna selvatica ed habitat di specie ornitiche e floristiche;
- conservazione e salvaguardia degli habitat specifici per le valenze faunistiche e botaniche segnalate nella scheda del SIR e da RE.NA.TO. Nello specifico non è consentito alcun intervento che interessi e modifichi l'habitat relativo al bosco di betulla del Monte Paladina segnalato da RE.NA.TO.;
- disciplina del sistema di fruizione turistico-ricreativo.

7. Per questo territorio valgono le seguenti prescrizioni normative:

- non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005;

- è consentita la realizzazione di percorsi così come definiti all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" e di aree di sosta di limitate dimensioni atti alla fruizione turistico ricreativa guidata del territorio;
- con particolare attenzione dovrà essere valutata l'apertura di tagli e piste antincendio la cui realizzazione non è in assoluto vietata, a condizione che le stesse non comportino danni alle emergenze ambientali segnalate da RE.NA.TO. e le emergenze geologiche risultanti nel quadro conoscitivo;
- sia sempre garantito il completo recupero del tracciato al termine dei lavori per cui lo stesso è stato realizzato, mediante totale ricostituzione della pendice e rivegetazione della stessa; nel caso che, per comprovati motivi, la pista dovesse risultare permanente, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione degli impatti;
- è consentita la manutenzione e l'adeguamento del percorso carrabile alternativo (strada della foce di Pompanella), di larghezza non superiore a 3,5 metri, non pavimentato con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, come via di fuga per gli abitati di Trassilico e Verni a seguito di possibili eventi calamitosi;
- è consentita la manutenzione di impianti esistenti atti alla trasmissione di segnali radio televisivi di collegamento per le telecomunicazioni;
- non è consentita la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, di linee telefoniche, di rilevanza locale, ad esclusione di quelli a servizio di insediamenti o di attività preesistenti;
- sono consentiti interventi di mantenimento e/o miglioramento dei soprassuoli arborei con finalità naturalistiche, subordinati alla redazione di piani particolareggiati di gestione selvicolturale;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- ad esclusione degli edifici ricadenti in aree a pericolosità di frana molto elevata (art.12 PAI) , possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, punti di osservazione fauna selvatica.

8. Ai sensi di quanto esposto nella Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n° 644 del 5 luglio 2004, al fine di eliminare le criticità del sito derivanti dall'abbandono dei sistemi pastorali, con processi di ricolonizzazione arbustiva, deve essere redatto un piano di gestione dell'attività pastorale, il quale, sulla base di un proprio Quadro Conoscitivo, definisca le azioni e le modalità di utilizzo rispetto agli obiettivi di conservazione, per il raggiungimento di modalità ottimali di gestione.

9. Il Sistema Normativo per il Territorio naturale di crinale del Monte Palodina è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS), Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS), Aree a praterie di crinale, Aree a salvaguardia specifica Pian di Lago.

10. **Aree boscate:**

- per queste aree, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi, deve essere applicato il regime di conservazione per il soprassuolo boschivo applicando unicamente trattamenti che favoriscano l'evoluzione e/o mantenimento di forme boschive miste e disetanee;
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;
- il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
- il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco.

11. **Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS):**

- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" le operazioni di esbosco dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di cabalette e/o impianti a fune fino agli imposti e piazzali per il deposito del legname che dovranno essere localizzati al di fuori di dette aree;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
- il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
- per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12. Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS):

- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;
- il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
- il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
- per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU

13. Aree a praterie di crinale:

- per queste aree, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi sono consentiti interventi unicamente per la realizzazione di percorsi aventi una larghezza massima di 1,80 metri destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma atti alla fruizione turistica del territorio.

11. Area di salvaguardia specifica Pian di Lago

- in questa area, corrispondente all'area umida di Pian di Lago, ad integrazione di quanto specificato ai precedenti commi e all'articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, al fine della conservazione e del recupero del sito, al fine di rallentare i processi di interrimento dell'area umida, per l'area di salvaguardia e sui versanti riferibili al bacino idrografico sotteso a questa area valgono le seguenti prescrizioni:
 - il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
 - per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
 - è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
 - il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
 - il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato.

Articolo 44 - Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina

1. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è interno al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina a prevalente naturalità e di crinale e coincide con il Subsistema Territoriale - Territorio a Prevalente Naturalità, di cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e da due Subsistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale castagneto da frutto di cui agli Articoli 42, 43 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 3 del Quadro Progettuale di PS.

3. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è, per una significativa porzione, interno al sito di importanza regionale SIR – Monte Palodina e al Parco Regionale delle Alpi Apuane, per questo territorio vale il regime di salvaguardia tra le presenti Norme e quelle del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

4. Il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina comprende il castagneto da frutto, i prati umidi di quota ed una vasta area di superficie boscata di transizione fra le zone degli insediamenti di antica formazione di versante ed il crinale.

5. In questo territorio, dove prevalgono le valenze naturali e paesaggistiche, vanno privilegiate le azioni di presidio del territorio tese al recupero e alla conservazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

6. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione individua, i seguenti indirizzi specifici:

- conservazione e miglioramento del soprassuolo forestale coniugando gli aspetti produttivi con quelli di salvaguardia;
- conservazione e recupero produttivo delle superfici a castagneto da frutto;
- conservazione e recupero del sistema storico del castagneto (sistemazioni, metati, cultivars locali);
- favorire la fruizione turistico-ricreativa.

7. Il sistema normativo per il Territorio a prevalente naturalità del Monte Palodina è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS), Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS), Aree a castagneto da frutto, Aree a prato pascolo, Aree delle emergenze geologiche.

8. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata dove risultano presenti aree a prato pascolo o aree a castagneto da frutto, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- nelle aree boscate è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al relativo comma del presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate;

9. Aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS):

- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" le operazioni di esbosco dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di cabalette e/o impianti a fune fino agli imposti e piazzali per il deposito del legname che dovranno essere localizzati al di fuori di dette aree;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
- il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 1;
- per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Aree a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS):

- il limite di estensione delle tagliate di 20 ettari, così come previsto all'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari 3;
- il limite di estensione del taglio raso di fustaie di ettari 3, così come previsto all'art. 37 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è ridotto ad ettari uno;
- per quanto concerne le opere connesse al taglio dei boschi sono ammesse solo quelle temporanee di cui all'art. 46 e quelle di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana";
- il rimboschimento per i tracciati di larghezza superiore a 5 metri, così come previsto dal comma 8 dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/3 "Regolamento Forestale della Toscana" è reso obbligatorio indipendentemente dalla larghezza e tipologia del tracciato;
- è vietata qualsiasi forma di pascolo di bestiame domestico in bosco;
- per queste aree valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. Aree a castagneto da frutto:

- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree deve essere incentivata la messa a coltura del castagneto da frutto ed il ripristino di aree dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area a castagneto da frutto dove risultano presenti aree a prato pascolo, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui al relativo comma del presente Articolo;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento nei casi a seguito specificati;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;

- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc, è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti al punto precedente.

12. **Aree a prato pascolo:**

- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree è vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia podereale, della viabilità interpodereale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 8 mq.

13. **Aree delle emergenze geologiche**

- per queste aree, corrispondenti ad aree classificate come emergenze geologiche, valgono le prescrizioni di cui all'Articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 45 - Il Territorio di Versante

1. Il Territorio di versante corrisponde al Sistema Territoriale - Sistema del Monte Palodina di versante, coincidendo con i Subsistemi Territoriali: Territorio della Turrite di Gallicano, Territorio di Verni e Trassilico, Territorio boscato di versante, Territorio di Cardoso, Territorio della Turrite Cava; al Sistema di versante della Turrite di Gallicano; è interno al Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Gallicano coincidendo con il Subsistema territoriale - Territorio di Perpoli, di cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio di versante è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai Subsistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale castagneto da frutto, Subsistema Funzionale rurale aree agricole.

3. Il Territorio di versante è, per una piccola porzione, compreso nel sito di importanza regionale SIR – Monte Palodina e al Parco Regionale delle Alpi Apuane, per questo territorio vale il regime di salvaguardia tra le presenti Norme e quelle del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

4. Questo territorio comprende il Sistema del Monte Palodina di versante, che è caratterizzato dalla estesa superficie boscata che include i centri storici di versante ed il territorio agricolo ad essi connesso. In particolare il versante idrografico destro della Turrite di Gallicano corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio della Turrite di Gallicano, è interamente boscato e con forte acclività, lungo il corso della Turrite di Gallicano, presenta limitate superfici agricole e con la presenza di invasi per allevanti ittici.

Intorno a Verni e Trassilico, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio di Verni e di Trassilico, predominano i sistemi agricoli storici sviluppatosi intorno ai centri di antica formazione e ai nuclei agro-pastorali di versante e dalle superfici a castagneto da frutto che qui presenta le maggiori estensioni dell'intero territorio comunale.

Il versante di Cardoso, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio di Cardoso, è caratterizzato dal sistema agricolo che storicamente si è sviluppato attorno all'insediamento di antica formazione di versante. Tra il soprassuolo forestale è presente anche il castagneto da frutto con una piccola area sottostante il Monte Penna.

La porzione di versante tra i centri di antica formazione, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio boscato di versante, è interamente occupato dal soprassuolo forestale rappresentato frequentemente da cedui invecchiati oltre il periodo di turnazione con problematiche di assetto idrogeologico determinate anche dalla acclività del versante.

Nel versante della Turrite Cava e nel relativo fondovalle, corrispondente al Subsistema Territoriale di PS Territorio della Turrite Cava, il bosco prevale nettamente sulle superfici agricole relegate in prossimità del fondovalle.

Il versante idrografico sinistro della Turrite di Gallicano, corrispondente al Sistema Territoriale Sistema di versante della Turrite di Gallicano è prevalentemente boscato ed i pochi terreni limitrofi all'abitato di Gallicano capoluogo presentano evidenti segni di abbandono con forte rischio di essere fagocitati dal bosco, cui il bosco presenta al suo interno alcune aree agricole isolate con sistemazioni agrarie di interesse storico testimoniale.

Il territorio di versante interessa inoltre all'interno il Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Gallicano la porzione del comune che interessa Montatissimo, Perpoli e Fiattono, corrispondete al Subsistema Territoriale Territorio di Perpoli, dove prevale la superficie boscata rispetto a quella agricola e dove, soprattutto attorno al centro fortificato di Perpoli, questi terreni presentano evidenti segni di abbandono delle pratiche agricole, con una netta prevalenza dei prati pascoli sui terreni propriamente agricoli.

5. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- favorire il presidio antropico dell'intero sistema agricolo-forestale;
- conservazione e recupero produttivo delle superfici a castagneto da frutto, conservazione con ottica di tutela del sistema storico del castagneto (sistemazioni, metati, cultivars locali);
- valorizzare, ripristinare e salvaguardare la funzione di presidio idrogeologico del bosco ed introduzione di tecniche di coltivazione del bosco favorenti la diversificazione strutturale e varietale del soprassuolo;
- ripristino miglioramento delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali, conservazione con ottica di tutela degli elementi storico testimoniali residui;
- valorizzazione, recupero e riqualificazione del sistema insediativo dei nuclei agro-pastorali, permettere il loro recupero e riutilizzo, secondo la loro destinazione d'uso, definendo unità minime territorio agricolo-forestale da presidiare, favorire la nascita delle attività complementari a quella agricola ed in particolare attività di turismo rurale;
- conservazione e recupero della viabilità storica, ed escursionistica di collegamento dei centri storici di versante anche dei comuni limitrofi.

6. In questo territorio vanno privilegiate le azioni di presidio e le azioni tese al recupero e alla conservazione delle caratteristiche paesaggistico e ambientali e sono consentiti:

- considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati, la realizzazione di vie di fuga per emergenze sismiche ed eventi alluvionali;
- la realizzazione di punti di raccolta della protezione civile per la popolazione e per l'atterraggio elicotteri;
- devono essere predisposti piani di settore per la viabilità forestale di servizio comprensoriali utilizzabile anche a scopi turistico-ricreativi.

7. Il Sistema Normativo per il Territorio di versante è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree a castagneto da frutto, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, Aree delle emergenze geologiche.

8. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché dei punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati ;

- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree a castagneto da frutto, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al comma relativo al presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente,~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti con volume superiore e/o uguale a 200 mc è consentito il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, ~~non è consentita la realizzazione di addizioni funzionali, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a seguito di addizioni funzionali;~~
- per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all'Articolo 54 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso da agricola a attività artigianali;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Aree a castagneto da frutto:

- queste aree sono definite Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio;
- in queste aree deve essere incentivata la messa a coltura del castagneto da frutto ed il ripristino di aree dove questa coltura presenta fenomeni di degrado e di abbandono;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area a castagneto da frutto dove risultano presenti aree a prato pascolo, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 70 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali e da parte dei proprietari dei terreni** per un volume massimo di 70 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è

consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;

- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi ed inoltre devono essere realizzati in legno;
- è consentita la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 4.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti potrà essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti dovranno avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, accorpamenti di volume, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti con volume superiore e/o uguale a 200 mc è consentito il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, ~~non è consentita la realizzazione di addizioni funzionali, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a seguito di addizioni funzionali~~;
- è consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Aree agricole:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia podereale, la viabilità interpodereale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio podereale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq e **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali** con un volume massimo di 200 mc.
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 80 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati con un volume massimo di 100 mc. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dei confini della proprietà e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;

- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici, ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione a attività artigianali di servizio alla persona;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di: 130 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; 80 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 120 mc; tali interventi sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;
- è consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. **Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio:**

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesaggistico - ambientale;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali ed eccedenti alle capacità produttive** per un volume massimo di 120 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 70 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati, con un volume di 80 mc. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso a attività artigianali di servizio alla persona;
- è consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di 130 mq; gli interventi di ampliamento e recupero abitativo sono consentiti solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12. Aree delle emergenze geologiche

- per queste aree, corrispondenti ad aree classificate come emergenze geologiche non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005; per esse valgono le prescrizioni di cui all'articolo 20 della Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- sono consentiti gli interventi di realizzazione e/o recupero di centraline di produzione di energia elettrica e di impianti di itticoltura.

Articolo 46 - Il Territorio di Campo

1. Il Territorio di Campo è interno al Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Gallicano coincidendo con il Subsistema territoriale: Territorio di Campo, di cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio di Campo è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai Sistemi: Subsistema Funzionale rurale aree boscate, Subsistema Funzionale rurale aree agricole.

3. Il Territorio di Campo all'interno del Sistema del Serchio tra Castelnuovo e Gallicano è la parte di territorio comunale che presenta le caratteristiche dei terreni agricoli di versante con giaciture poco acclivi, migliore esposizione Sud-Ovest e maggior concentrazione di aree agricole che hanno una continuità tale da collegare il sistema dei centri di antica formazione di versante con il fondovalle.

Questo territorio è caratterizzato da una netta prevalenza delle aree agricole sul bosco e dalla presenza di un sistema insediativo articolato in piccoli nuclei ed una vitalità agricola significativa con buona presenza e potenzialità per colture specializzate quali la vite e l'olivo.

4. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- favorire il presidio antropico dell'intero territorio agricolo quale elemento portante per il mantenimento e la conservazione dell'intero sistema paesistico-ambientale;
- ripristino e miglioramento delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali, conservazione con ottica di tutela degli elementi storico testimoniali residui;
- favorire e sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle colture specialmente olivicole e viticole;
- conservazione delle aree boscate inglobate nelle aree agricole;
- valorizzazione, recupero e riqualificazione del sistema insediativo dei nuclei agricoli, permettere il loro recupero e riutilizzo, secondo la loro destinazione d'uso, definendo unità minime territorio agricolo da presidiare, favorire la nascita delle attività complementari a quella agricola ed in particolare attività di turismo rurale;
- conservazione e recupero della viabilità storica, di collegamento dei centri storici di versante anche dei comuni limitrofi.

5. In questo territorio vanno privilegiate le azioni di presidio del territorio e le azioni tese al recupero e alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali sono consentiti:

- la realizzazione di vie di fuga per emergenze sismiche ed eventi alluvionali;
- la realizzazione di punti di raccolta della protezione civile per la popolazione e per l'atterraggio elicotteri;

6. Il Sistema Normativo per il Territorio di Campo è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.

7. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al relativo comma dell'Articolo 45 delle presenti Norme di Attuazione;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti con volume superiore e/o uguale a 200 mc è consentito il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, ~~non è consentita la realizzazione di addizioni funzionali, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a seguito di addizioni funzionali;~~
- per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all'Articolo 54 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Aree agricole:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;

- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq **e annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali** con volume massimo di 300 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati, con un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale a 4000 mq ed inoltre non esistano fabbricati Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dei confini della proprietà e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta i nuovi edifici ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso a attività artigianali di servizio alla persona;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di : 130 mq.; ~~gli interventi di ampliamento o recupero abitativo~~ per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; 80 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 120 mc; e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;
- è consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
 - è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesaggistico - ambientale;
 - sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
 - è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
 - in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
 - per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
 - è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali ed eccedenti le capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 120 mc;
 - è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 80 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
 - i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente, nel caso nell'area non siano presenti edifici, i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità dell'area boscata e non potranno essere realizzati nelle zone cacuminali;
 - in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli i nuovi edifici dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
 - gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
 - nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
 - per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
 - per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso da agricola a attività artigianali di servizio alla persona;
 - per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, gli interventi di ampliamento e recupero abitativo **una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile vani abitabili di: 130 mq** per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;
- per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; 80 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 120 mc; tali interventi sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma
- è consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati;

- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 47 - Il Territorio di fondovalle del Serchio

1. Il Territorio di fondovalle del Serchio è interno al Sistema di fondovalle del Serchio coincidendo con i Sistemi territoriali: Territorio di Galliciano capoluogo, Territorio di Bolognana e Turrite Cava, Territorio di Campia e La Barca, cui all'Articolo 7 delle Norme di Attuazione e alla Tavola 2 del Quadro Progettuale di PS.

2. Il Territorio di fondovalle del Serchio è interessato dal Sistema Funzionale del Territorio Rurale e dai Sistemi: Sistema Funzionale rurale aree boscate, Sistema Funzionale rurale aree agricole, Sistema Funzionale rurale aree del fiume.

3. Il Territorio di fondovalle del Serchio è caratterizzato dal sistema fluviale del fiume Serchio e dai terreni alluvionali di fondovalle uniche aree in cui l'attività antropica ha conosciuto una continua e costante espansione riducendo notevolmente le caratteristiche originarie.

4. Il PS, all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione, individua i seguenti indirizzi specifici:

- favorire la formazione, la conservazione di sistemi vegetazionali a carattere lineare (associazioni ripariali) quali elementi cuscinetto fra il sistema insediativo ed il sistema idrologico;
- favorire la permanenza di terreni agricoli di prossimità alle zone urbanizzate con funzioni di orti urbani, aree ricreative, aree aperte di sviluppo parallelo al sistema di fondovalle e di separazione dell'urbano dai limiti boscati con funzioni anche antincendio;
- salvaguardare e ripristinare il sistema idrogeologico di collegamento dei versanti con sistema fluviale del Serchio attraverso il mantenimento e la salvaguardia degli elementi di continuità biologica, quali corridoi ecologici;
- favorire la fruizione turistico ricreativa del sistema fluviale, mediante la realizzazione di percorsi di collegamento con il sistema insediativo residenziale di fondovalle;
- conservare aree agricole produttive di estensione significativa (> 1 ha);
- conservazione degli attuali indici di forestazione;
- definizione del limite dell'urbano e individuazione del suo rapporto con il territorio rurale.

5. Il Sistema Normativo per il Territorio di fondovalle del Serchio è articolato per le diverse aree che si riconoscono al suo interno: Aree boscate, Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.

6. Aree boscate:

- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell'assetto idro-geologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi;
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree agricole, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo;
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono le norme di cui al relativo comma dell'Articolo 45;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi edifici;
- per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti con volume superiore e/o uguale a 200 mc è consentito il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, ~~non è consentita la realizzazione di addizioni funzionali, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a seguito di addizioni funzionali;~~
- per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all'Articolo 54 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Aree agricole:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;

- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderali e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è consentita la costruzione di nuovi edifici a carattere rurale;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **edifici a carattere residenziale rurale**, con una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq **e annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali**;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali** con volume massimo di 300 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale a 2000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli i nuovi edifici dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso a attività artigianali di servizio alla persona;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale** sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di : 130 mq. ; ~~gli interventi di ampliamento o recupero abitativo~~ per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; 80 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 120 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;
- è consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.
- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio:

- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti;
- è vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto paesaggistico - ambientale;
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico- agricolo - forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- è consentita la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree agricole;
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione degli annessi agricoli;
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui agli Articoli 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali ed eccedenti le capacità produttive aziendali** per un volume massimo di 120 mc;
- è consentita la realizzazione di **annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli**, per la conduzione del fondo, con un volume di 80 mc, solo nel caso la dimensione del fondo sia uguale e/o superiore a 2.000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito;
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente;
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli i nuovi edifici dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato;
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non deve comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzato alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati;
- per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso a attività artigianali di servizio alla persona;
- per il **patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale**, sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani abitabili di : 130 mq. ; ~~gli interventi di ampliamento o recupero abitativo~~ per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma;
- è consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti.

- in queste aree è consentito il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di turismo rurale;
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione;
- per le aree classificate a pericolosità di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosità geomorfologica elevata 4g (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione” (PAI) – aree a pericolosità idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- per le aree classificate a pericolosità di frana elevata P3 (PAI) – pericolosità geomorfologica medio-alta 3bg (PS) e per le aree classificate come “a moderata probabilità di inondazione e di pertinenza fluviale” (PAI) - pericolosità idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 48 - Aree soggette a normativa specifica – Turismo

1. Il PS, all'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, ha definito relativamente alle aree per interventi di turismo:

- 230 posti letto complessivi, di cui 200 posti letto localizzati nell'area in località Selvapiana, per complessivi 7.000 mq di superficie utile lorda di nuova costruzione;
- gli interventi turistici di nuova costruzione saranno localizzati, oltre che all'interno delle UTOE, nell'area in località Selvapiana all'interno del Subsistema Territoriale n° 4.1 – Territorio di Perpoli.

2. La perimetrazione delle aree per gli interventi turistici nel territorio rurale, di cui al presente Articolo, può subire, in fase di redazione di Piano Urbanistico Attuativo, modeste variazioni conseguenti a valutazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia etc.). Dette variazioni non possono superare il 10% in termini di superficie della perimetrazione prevista dal RU.

Tutti gli interventi normati dal presente articolo sono soggetti alle prescrizioni e limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico ed idraulico individuati nel presente R.U.; sono ammissibili modeste variazioni alle suddette prescrizioni e limitazioni, nel rispetto comunque di tutte le normative vigenti e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di ulteriori e più approfondite valutazioni ed indagini di dettaglio.

3. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree:

3.1 Area 1 - Area in località Selvapiana (1 T)

Per questa area in località Selvapiana, interna al Subsistema Territoriale n° 4.1 – Territorio di Perpoli, è previsto il completamento dell'intervento di turismo in fase di realizzazione per complessivi 200 posti letto.

In quest'area, normata da Piano Urbanistico Attuativo “Zona per Nuove Attrezzature Ricettive ed Alberghiere (AR3) Località Selvapiana”, valgono le prescrizioni normative del Piano Urbanistico Attuativo Approvato.

Articolo 49 - Aree soggette a normativa specifica – Turismo Rurale

1. Il PS, all'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, ha definito relativamente alle aree per interventi di turismo rurale e agriturismo:

- possono essere individuate all'interno del territorio ad esclusiva funzione agricola (di interesse agricolo primario) aree per interventi di turismo rurale (ai sensi dell'art. 27, comma 3 del PIT);
- devono essere individuati all'interno del territorio ad esclusiva funzione agricola (di interesse agricolo primario), all'interno dei Sistemi Territoriali: Subsistema n° 2.2 - Territorio di Verni e Trassilico, Subsistema n° 2.4 - Territorio di Cardoso, n° 3.1 – Territorio di Galliciano Capoluogo; e dei Sistemi:

Sistema n° 4 – Sistema del Serchio fra Castelnuovo e Gallicano, Sistema n° 5 - Sistema di versante della Turrîte di Gallicano, degli interventi di turismo rurale (ai sensi dell'art. 27, comma 3 del PIT) la loro individuazione e attuazione, sarà specificatamente disciplinata dal RU;

- è sempre consentito il cambio di destinazione ad uso turistico del patrimonio edilizio esistente presente nei centri di antica formazione di versante, secondo quanto specificato agli articoli delle presenti Norme relativi al Sistema Funzionale degli insediamenti.
- gli interventi di turismo rurale e di agriturismo, per complessivi 180 posti letto, di cui 100 da reperire attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, saranno articolati dal RU all'interno dei Sistemi Territoriali. Gli interventi di turismo rurale, che comprendono nuove costruzioni, devono essere abbinati al recupero del patrimonio edilizio esistente, possono essere realizzati esclusivamente nei: Subsistema n° 2.2 - Territorio di Verni e Trassilico, Subsistema n° 2.4 - Territorio di Cardoso, Subsistema n° 3.1 – Territorio di Gallicano Capoluogo; Sistema n° 4 – Sistema del Serchio fra Castelnuovo e Gallicano, Sistema n° 5 - Sistema di versante della Turrîte di Gallicano.
- gli interventi di agriturismo fanno riferimento come attrezzature e tipologie alla normativa in materia vigente.
- gli interventi di turismo rurale sono riferiti a strutture a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili, che forniscono alloggio in camere e possono avere servizi complementari, quali la somministrazione di alimenti e bevande.

2. La perimetrazione delle aree per gli interventi di cui al presente Articolo può subire, in fase di redazione di Progetto complessivo dell'area, modeste variazioni conseguenti a valutazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia etc.). Dette variazioni non possono superare il 20% in termini di superficie della perimetrazione prevista dal RU.

Tutti gli interventi normati dal presente articolo sono soggetti alle prescrizioni e limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico ed idraulico individuati nel presente R.U.; sono ammissibili modeste variazioni alle suddette prescrizioni e limitazioni, nel rispetto comunque di tutte le normative vigenti e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di ulteriori e più approfondite valutazioni ed indagini di dettaglio.

3. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree:

3.1 Area 1 - Area in località Castelletto (1 TR)

Per questa area in località Castelletto interna al Sistema Territoriale n° 5 Territorio di Versante della Turrîte di Gallicano è previsto il completamento dell'intervento di turismo rurale già realizzato di 20 posti letto, che comporterà l'intero recupero dei luoghi, del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuove volumetrie attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo collinare e dal sistema boscato che qui assumono particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni per le aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 45 - Territorio di versante.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione quale completamento dell'attività ricettiva esistente per complessivi 20 posti letto di nuova costruzione, con una superficie utile di 600 mq;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e al completamento dell'offerta turistica;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi natura.

Il Progetto complessivo dell'area può consentire per il patrimonio edilizio presente nell'area l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

Per gli interventi previsti nell'area valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, la copertura a capanna in cotto, gli infissi dovranno essere in legno. L'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50 con non più di due piani abitabili fuori terra.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51 e 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3.2 Area 2 - Area in località La Barca (2 TR)

Per questa area in località La Barca interna al Sistema Territoriale n° 4 Territorio di Campo è previsto l'intervento di turismo rurale, che comporterà l'intero recupero dei luoghi, del patrimonio edilizio esistente e

di realizzazione di nuove volumetrie attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo che qui assume particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni per le aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 46 - Territorio di Campo.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente costituenti la fedele ricostruzione dei manufatti esistenti e loro spostamento massimo di ml 20 dalla viabilità esistente;
- la realizzazione di un intervento edilizio organico costituito dal recupero del patrimonio edilizio esistente e da un intervento di nuova costruzione per complessivi 14 posti letto, di cui 11 di nuova costruzione e 3 di recupero, con una superficie utile di 420 mq;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e al completamento dell'offerta turistica;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi natura.

Il Progetto complessivo dell'area può consentire per il patrimonio edilizio presente nell'area l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

Per gli interventi previsti nell'area valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, la copertura a capanna in cotto, gli infissi dovranno essere in legno. L'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50 con non più di due piani abitabili fuori terra.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51 e 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3.3 Area 3 - Area in località Campo (3 TR)

Per questa area in località Campo, interna al Sistema Territoriale n° 4 Territorio di Campo e all'UTOE 9 è previsto l'intervento di turismo rurale, che comporterà l'intero recupero dei luoghi, del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuove volumetrie attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo collinare che qui assumono particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni per le aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 46 - Territorio di Campo.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di un intervento edilizio organico costituito dal recupero del patrimonio edilizio esistente e da un intervento di nuova costruzione per complessivi 10 posti letto, di cui 8 di nuova costruzione e 2 di recupero, con una superficie utile di 300 mq;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e al completamento dell'offerta turistica;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi natura.

3.4 Area 4 - Area in località Verni (4 TR)

Per questa area in località Verni, interna al Subsistema Territoriale n° 2.2 Territorio di Verni e Trassilico è previsto il completamento di un intervento di turismo rurale, **comprensivo di esercizi di somministrazione alimenti e bevande**, che comporterà l'intero recupero dei luoghi, del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuove volumetrie attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal sistema agricolo collinare che qui assumono particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni per le aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 45 - Territorio di Versante.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

- la realizzazione di un intervento edilizio organico costituito dal recupero del patrimonio edilizio esistente e da un intervento di nuova costruzione quale completamento dell'attività esistente per complessivi 8 posti letto, di cui 6 di nuova costruzione e 2 di recupero, con una superficie utile di 240 mq;
- interventi atti alla fruizione, alla sosta, al miglioramento dell'accessibilità, quali aree di parcheggio e al completamento dell'offerta turistica;
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta e ad attrezzature sportive di piccole dimensioni destinate alla ricreazione, quali piscina, spazi di gioco bambini, percorsi natura.

Il Progetto complessivo dell'area può consentire per il patrimonio edilizio presente nell'area l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

Per gli interventi previsti nell'area valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, la copertura a capanna in cotto, gli infissi dovranno essere in legno. L'altezza massima non può essere superiore a ml 6,50 con non più di due piani abitabili fuori terra.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51 e 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 50 - Aree soggette a normativa specifica

Tutti gli interventi normati dal presente articolo sono soggetti alle prescrizioni e limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico ed idraulico individuati nel presente R.U.; le porzioni delle "aree a normativa specifica (NS)" ricadenti in aree classificate come "aree di laminazione e/o destinate ai principali interventi idraulici" e come "aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" dal PAI; devono sottostare alle disposizioni in cui agli artt. 20 e 22 delle norme del PAI. Sono ammissibili modeste variazioni alle suddette prescrizioni e limitazioni di RU, nel rispetto comunque di tutte le normative vigenti e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di ulteriori e piu' approfondite valutazioni ed indagini di dettaglio.

1. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree:

1.1 Area 1 - Area dell'Impianto di lavorazione materiali inerti (1NS) subordinata ad atto di pianificazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio

In questa area, in parte interna all'UTOE 4 - Gallicano Capoluogo, è presente un Impianto di lavorazione materiali inerti, l'area perimetrata nella Tavola 1.3 del Quadro Propositivo di RU ricade in parte in alveo fluviale in modellazione attiva, ai sensi dell'Articolo 21 delle Norme PAI dell' Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

La ridefinizione planimetrica e del sistema normativo di tale area, intesi quali individuazione di luoghi idonei per l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti inerti da C&D, sono subordinati alla definizione di un Piano specifico per questa tipologia di impianti, predisposto da parte dell' Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Fino alla definizione del Piano dell' Autorità di Bacino del Fiume Serchio sono consentiti in quest'area, quale destinazione temporanea di RU, con intervento diretto previo parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, interventi di bonifica paesaggistica, restauro e ripristino ambientale e di riassetto geologico e idrogeologico, sono consentiti inoltre gli interventi per la manutenzione degli impianti di stoccaggio temporaneo, lavorazione, recupero materiali inerti da C&D, purché non comportino la realizzazione di volumetrie edilizie. Gli interventi sono subordinati alla stipula di convenzioni specifiche con l'Amministrazione comunale.

1.2 Area 2 - Area del laghetto Tre Canali (2 NS)

In questa area sono presenti attrezzature complementari e di servizio al turismo.

In questa area sono consentiti, con intervento diretto, i seguenti interventi:

- l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati e di spazi per il tempo libero;
- le opere di messa in sicurezza idraulica conformemente alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, non sono consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente con aumento del carico urbanistico e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;

- possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come punti di osservazione fauna selvatica.

1.3 Area 3 - Area del laghetto "Barchetto"(3NS)

In questa area sono presenti attrezzature complementari e di servizio al turismo ed una pista di motocross.

In questa area sono consentiti, con intervento diretto, i seguenti interventi:

- l'incremento delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la sistemazione di sentieri pedonali, pista di motocross esistente, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati e di spazi per il tempo libero;
- le opere di messa in sicurezza idraulica conformemente alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorita' di Bacino del Fiume Serchio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, non sono consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente con aumento del carico urbanistico e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- possono essere consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come punti di osservazione fauna selvatica.

1.4 Area 4 - Area del lago Turrite Cava (4 NS)

In questa area sono presenti attrezzature complementari e di servizio al turismo.

In questa area sono consentiti, con intervento diretto, i seguenti interventi:

- l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati e di spazi per il tempo libero;
- le opere di messa in sicurezza idraulica conformemente alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorita' di Bacino del Fiume Serchio;
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento fino ad un massimo del 10% del volume esistente e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

1.5 Area 5 - Area in località Gallicano (5 NS)

In questa area interna all'UTOE 4, subordinata a Progetto complessivo dell'area, sono presenti attrezzature destinate a luogo di soggiorno e di addestramento cani. Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, valgono le prescrizioni, per le Aree agricole di cui al relativo comma del precedente Articolo 47 - Territorio di fondovalle del Serchio.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi edilizi di completamento, da destinare a ricovero dei cani e ad attrezzature di servizio, con una superficie coperta complessiva massima (esistente e di nuova edificazione) pari a 100 mq ed un'altezza massima pari a 2,40 ml.
- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- realizzazione di un alloggio di nuova costruzione, per la custodia e sorveglianza dell'attività esistente, con altezza massima 4,50 ml ed un volume massimo di 300 mc.
- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi.

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 51 e 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

1.6 Area 6 - Area in località Gallicano (6NS)

In questa area interna al Territorio di fondovalle del fiume Serchio, subordinata a Progetto complessivo dell'area, sono presenti i resti di in nucleo insediativo racchiuso da muri di cinta con caratteristiche storico testimoniali. Nell'area, in assenza del Progetto complessivo dell'area, sono consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo.

Previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, relativo all'intera area, sono consentiti i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente quali la fedele ricostruzione, con possibilità di un ampliamento pari al massimo al 30% delle volumetrie esistenti, tale ampliamento deve essere inferiore o uguale agli interventi di ampliamento previsti per il territorio rurale, fino al raggiungimento di una superficie utile dei vani abitabili di 130 mq;
- il cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale;
- l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale;

- sono prescritte le azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi e delle caratteristiche storiche testimoniali quali i muri di cinta dell'area per cui è prescritto il restauro e risanamento conservativo

Per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 51 - Interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale

1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici nel Territorio Rurale devono rispettare gli elementi tipologici ed architettonici della tradizione edilizia locale, si deve quindi operare con tecniche e materiali compatibili con l'ambiente locale, facendo ricorso alle tecniche e ai materiali della bioedilizia e/o alle tecniche che fanno parte della tradizione locale, al fine della salvaguardia dell'assetto paesaggistico ed ambientale di questi territori.

2. Per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione nel Territorio Rurale valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettate le caratteristiche tipologiche e morfologiche locali, privilegiando quindi forme compatte, a pianta quadrangolare, con prevalenza di paramenti esterni pieni rispetto ai vuoti delle aperture, con copertura a capanna o padiglione, manto di copertura rispondente alle tipologie edilizie esistenti e tradizionali;
- i materiali e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale le strutture portanti in muratura ordinaria, gli infissi ~~interni ed~~ esterni **devono rispettare le caratteristiche tipologiche e le coloriture tradizionali in legno**, gli intonaci in malta di calce e la tinteggiatura deve fare riferimento a colori tipici locali, la gronda deve essere realizzata con mensole in legno e sovrastante tavolato o elementi pieni in cotto; nel caso di paramenti esterni in muratura di pietrame facciavista, dovranno essere rifiniti a rasapietra con malta di calce.

3. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione residenziale rurale valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- l'altezza massima non può essere superiore a ml 7,50 con non più di due piani abitabili fuori terra ed una superficie coperta massima di 110 mq;
- i vani accessori non abitabili possono avere un massimo di superficie di 75 mq, ed essere realizzati preferibilmente nel piano sottostante gli spazi abitabili;
- l'inclinazione delle falde di copertura deve essere pari a circa il 30% e il manto di copertura in coppi ed embrici, **è vietata la realizzazione di coperture piane, di terrazze "a vasca" nelle falde;**
- le corti, le aie e le pertinenze esterne in genere devono avere pavimentazione in pietra o cotto, oppure presentare piano di calpestio sterrato o inerbato;
- la realizzazione di balconi è consentita con le seguenti caratteristiche, oggetto massima di 0,90 ml, lunghezza massima di 1,80 ml, parapetti realizzati con ringhiere in ferro con tondo pieno, con disegno tradizionale;
- la realizzazione di loggiati, con profondità massimo di 1,50 ml, è consentita purchè riprenda le caratteristiche del disegno tradizionale, di cui all'Allegato alle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 figure 06-01, 06-02 e all'Allegato alle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 figure 8-07-01, 9-02-01, 9-02-03;
- nel caso di aziende agricole con presenza di più edifici rurali, le nuove costruzioni devono essere realizzate in prossimità del patrimonio edilizio esistente e/o in adiacenza in modo da riproporre schemi aggregativi tradizionali di tipo lineare o disposti intorno a spazi comuni (aie, cortili, ecc.), comunque in maniera da non pregiudicare la lettura dei valori formali del sistema insediativo esistente.

4. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione di annessi agricoli valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- al fine della realizzazione dell'intervento è necessario l'impegno alla rimozione degli annessi agricoli con la disposizione delle garanzie così come definite dalla normativa vigente in materia;
- devono essere localizzati possibilmente in prossimità del patrimonio edilizio esistente od in aderenza ad altri annessi, devono essere realizzati, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime fra fabbricati e del regolamento di igiene;
- devono rispettare l'andamento naturale del terreno, preferibilmente in modo da poter realizzare un volume seminterrato ed in posizione tale da evitare o ridurre al minimo la realizzazione di strade poderali per garantire l'accessibilità;
- devono essere localizzati in luoghi tali da non ostacolare la fruizione di punti di vista panoramici;
- avere altezza massima di gronda non superiore a ml 5,00, quale massima altezza dalla quota di campagna; in presenza di vani seminterrati l'altezza massima non potrà essere superiore a ml 6,50;

- l'inclinazione delle falde deve essere di circa il 30% per i nuovi edifici e il manto di copertura dovrà essere uguale, per quanto possibile, a quello del patrimonio edilizio esistente presente nelle vicinanze, con due o tre falde inclinate ed inoltre il timpano dovrà essere realizzato in pietra o in legno;
 - è consentita la realizzazione di strutture prefabbricate soltanto quando sia dimostrata la loro effettiva necessità per uso zootecnico; queste devono essere localizzate in posizione marginale, al di fuori dai coni visivi importanti dal punto di vista panoramico e paesistico-ambientale, tali edifici devono essere schermati quanto più possibile da filari di alberi delle specie arboree di cui all'Articolo 58 delle presenti Norme di Attuazione, al fine di minimizzare l'impatto ambientale;
 - le rifiniture, gli elementi architettonici, i materiali, le coperture, i rivestimenti, le coloriture, devono uniformarsi per quanto possibile alle prescrizioni contenute nelle presenti norme.
5. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive valgono le prescrizioni relative agli annessi agricoli riportate al comma 4 del presente Articolo, a cui vengono aggiunte le seguenti:
- devono essere posizionati in prossimità dei confini di proprietà e schermati con siepi ed arbusti o filari di alberi di cui all'Articolo 58 delle presenti Norme di Attuazione. La loro realizzazione non deve comportare l'abbattimento di alberature preesistenti;
 - l'altezza massima di gronda non deve superare i 2,40 ml, quale massima altezza dalla quota di campagna; in caso di edifici con piano seminterrato l'altezza massima in gronda non potrà essere superiore a ml 4.50;
 - i davanzali delle finestre dovrà avere un'altezza dal piano di calpestio interno non inferiore a ml 1,60;
 - generalmente non dovranno essere realizzate tramezzature interne, le superfici finestrate dovranno essere ridotte al minimo;
 - gli infissi dovranno essere realizzati in legno, in casi particolari in metallo verniciato
6. Per gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, destinati all'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, valgono le prescrizioni relative agli annessi agricoli riportate al comma 5 del presente Articolo, a cui vengono aggiunte le seguenti:
- non devono comportare modifiche alla morfologia dei luoghi;
 - devono essere realizzati in legno, con essenze locali, con tipologie edilizie tradizionali dei luoghi ed il tetto a capanna;
 - non è consentito l'installazione di manufatti realizzati con altri materiali leggeri;
 - solo nel caso siano localizzati in prossimità del patrimonio edilizio esistente storico od in aderenza ad altri annessi, devono essere realizzati con gli stessi materiali degli edifici esistenti;
 - è consentita esclusivamente la realizzazione di opere di ancoraggio al terreno.
7. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale è consentita esclusivamente nelle aree agricole secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia,

Articolo 52 - Interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale

1. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente presente all'interno del Territorio Rurale quali interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, compresi gli ampliamenti ove consentiti, devono tenere conto delle tipologie e tecniche costruttive tradizionali e conservare tutti i valori architettonici, tipologici e paesaggistici presenti nel territorio.
2. I progetti degli interventi devono fare riferimento a quanto evidenziato sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi delle modificazioni avvenute e della documentazione fotografica, relativa all'area di intervento e al suo intorno ambientale, riferita anche all'intero patrimonio edilizio esistente presente nell' Area individuata nella tavola di RU in cui l'intervento è previsto.
3. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente del Territorio Rurale, sia isolati che inseriti in un nucleo insediativo, valgono le seguenti prescrizioni:
 - al fine della realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento della destinazione d'uso è necessaria la disposizione di convenzione o atto d'obbligo così come definiti dalla normativa vigente in materia;
 - gli interventi di recupero edilizio devono interessare in modo uniforme tutti i fronti dell'edificio;
 - è vietata la tamponatura o la chiusura di loggiati, chiostrini, terrazze, altane;
 - è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati;

- le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali;
 - per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questi risultano storicizzati è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cuci-scuci, usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive;
 - negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole;
 - è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate;
 - le tinteggiature dei paramenti esterni devono avere colori tradizionali locali, riconducibili alla gamma naturale delle terre o comunque a quelli eventualmente reperibili sulle facciate oggetto di intervento o presenti nel territorio limitrofo, e devono essere eseguite solo con pittura a base di silicati o a calce, oppure con l'impiego di malta colorata. E' consentita la riquadratura dipinta delle aperture in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate;
 - è consentita la realizzazione di nuove grate, queste devono essere realizzate a maglia quadrata, con tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato;
 - i serramenti esterni devono ~~essere realizzati in legno, verniciate~~ **devono rispettare le caratteristiche tipologiche e le coloriture** ~~in legno, con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture. L'impiego di sistemi di oscuramento esterni, se non già esistenti o previsti all'origine,~~ è vietato **per gli edifici di valore storico architettonico**, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato con tonalità grigio piombaggine;
 - **è consentita la realizzazione di tettoie sulla porta di ingresso solo nel caso la porta non presenti elementi e caratteri architettonici di pregio, archi e portali, con le seguenti dimensioni massime larghezza 0,30 ml oltre il vano della porta; profondità 1,20 ml; devono essere realizzate con le seguenti tipologie: profilati in acciaio brunito e ferro battuto con sezione semplice e limitati elementi decorativi per la struttura, elementi trasparenti e non colorati in vetro o materiale plastico per la copertura; struttura in legno e copertura in cotto;**
 - nel caso di restauro di facciate è prescritto il riordino dei cavi delle reti tecnologiche. Gli sportelli dei contatori devono essere verniciati con tonalità grigio piombaggine o del colore della facciata. Le condutture dell'acqua e del gas di norma non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque devono essere opportunamente occultate;
 - gli interventi sulle coperture devono rispettare le tipologie e le caratteristiche esistenti, le falde devono avere una pendenza del 30%, il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, le gronde devono essere realizzate con mensole di legno e interposto tavolato o elementi di laterizio pieno; in caso di altre tipologie preesistenti, esse devono essere mantenute, i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare;
 - non è consentito realizzare terrazze a "vasca" nelle falde od a sbalzo, dove non preesistenti;
 - dove ancora sono presenti, devono essere mantenute e recuperate le tradizionali orditure dei solai in legno, attraverso modalità ed interventi che siano confacenti alle esigenze di miglioramento od adeguamento antisismico. A seconda del tipo di manufatto e quindi di orditura del solaio può essere previsto massetto e pavimentazione o soltanto assito in legno naturale.
4. Per gli interventi di ampliamento relativi al patrimonio edilizio esistente, quali edifici di valore storico-architettonico valgono le seguenti prescrizioni:
- gli ampliamenti devono integrarsi armonicamente con l'edificio principale ed assumere le stesse caratteristiche formali e di finitura esterna;
 - gli interventi di ristrutturazione con ampliamento volumetrico non possono essere realizzati mediante la sopraelevazione;
 - negli interventi di ampliamento i vani accessori non abitabili possono avere un massimo di superficie di 50 mq;
 - l'ampliamento può essere, di norma, realizzato mediante l'avanzamento del fronte posteriore, solo in casi eccezionali e su specifica valutazione, può interessare i fronti laterali, in ogni caso con l'esclusione di quello principale individuabile mediante la presenza degli ingressi, di loggiati, l'affaccio su spazi a comune;
 - l'ampliamento volumetrico per incremento di superficie coperta deve essere esteso, preferibilmente, a tutta la larghezza del fronte interessato, la copertura deve realizzarsi di norma mediante il

- prolungamento delle falde esistenti, se ciò non è possibile, la nuova copertura deve avere tipologia (capanna, padiglione, ecc.) uguale all'esistente, così come l'aggetto di gronda e la pendenza della falde;
- al fine di realizzare una effettiva integrazione con l'esistente, gli ampliamenti devono riprodurre, in generale, i caratteri dell'edificio originale per quanto riguarda le forme e le dimensioni delle aperture, la finitura delle superfici murarie, i materiali e le tecniche costruttive, gli elementi tipologici e testimoniali;
 - non è consentita la realizzazione di balconi e di loggiati;
 - l'altezza massima in gronda degli ampliamenti non può essere superiore a quella del fabbricato esistente;
 - le gronde dovranno essere realizzate con mensole in legno con interposto scempiato di tavole o laterizio pieno, l'aggetto massimo non può superare quello dell'edificio esistente;
 - gli ampliamenti non devono interessare punti di vista panoramici e la loro ubicazione deve essere individuata in modo tale da evitare l'abbattimento di alberature preesistenti.
5. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico, sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
- gli ampliamenti, possibili nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti norme, non possono avvenire in sopraelevazione per edifici con più di due piani fuori terra;
 - gli ampliamenti consentiti negli articoli precedenti sono riferiti alla singola unità immobiliare esistente al 31.08.2007;
 - la realizzazione di balconi è consentita con le seguenti caratteristiche, aggetto massima di 0,90 ml, lunghezza massima di 1,80 ml, parapetti realizzati con ringhiere in ferro con tondo pieno, con disegno tradizionale;
 - la realizzazione di loggiati, con profondità massima di **2,10** ~~4,80~~ ml, comprensiva dello spessore della muratura, è consentita purchè riprenda le caratteristiche del disegno tradizionale, di cui all'Allegato alle Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 figure 06-01, 06-02 e all'Allegato alle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 figure 8-07-01,9-02-01, 9-02-03;
 - fermo restando gli interventi consentiti negli articoli precedenti, subordinato a Progetto complessivo dell'area, è consentito il frazionamento del singolo edificio in più unità immobiliari;
 - negli interventi di ampliamento i vani accessori non abitabili possono avere un massimo di superficie: di 75 mq nel caso di edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; di 55 mq nel caso di edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 150 mc, **di 40 mq nel caso di edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 120 mc**, ed essere realizzati preferibilmente nel piano sottostante gli spazi abitabili; gli edifici possono raggiungere una superficie coperta massima, comprensiva **della singola unità immobiliare a carattere residenziale** ~~dell'edificio esistente al 31.08.2007~~, di 110 mq;
 - per quanto riguarda forme e materiali degli ampliamenti e delle aperture, gli stessi si devono armonizzare con il manufatto principale qualora quest'ultimo presenti in tutto o in parte caratteri tipici del patrimonio edilizio di antica formazione; in caso di non rispondenza a tali caratteri, gli interventi previsti devono riqualificare l'intero edificio e cioè interessare sia l'ampliamento che l'edificio principale.
6. Tutelando la conservazione delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati, sugli edifici esistenti, ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico, sono consentiti i seguenti interventi:
- la demolizione e fedele ricostruzione, in questo intervento è consentito per la finitura esterna l'intonaco tradizionale;
 - il cambio di destinazione d'uso;
 - l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale;
 - interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante accorpamento funzionale di unità contigue.
7. Tutelando la conservazione delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati, relativamente agli edifici esistenti che ricadono in aree di rispetto cimiteriale, a pericolosità geomorfologia o idraulica molto elevata, come risulta dalle tavole del presente RU, relativamente ai quali risultati impossibili, dal punto di vista tecnico la messa in sicurezza, o risultati opportuni il loro spostamento per consentire l'adeguamento di sedi stradali, ad esclusione degli edifici di valore storico architettonico, previa approvazione di un Progetto complessivo dell'area, sono consentiti i seguenti interventi:
- a seguito della demolizione degli edifici esistenti lo spostamento e fedele ricostruzione con possibilità di ampliamento pari al massimo al 30% delle volumetrie esistenti, tale ampliamento deve essere inferiore o uguale agli interventi consentiti negli articoli precedenti;
 - il cambio di destinazione d'uso;
 - l'eventuale accorpamento di annessi al fabbricato principale;

- lo spostamento nel caso di edifici esistenti che ricadono in aree a pericolosità di frana deve essere tale da non interessare tale perimetrazione, collocandosi ad una distanza massima di 50 ml da tale perimetrazione interessando il Progetto complessivo dell'area terreni contigui, comprendenti l'area delle demolizioni e l'area della ricostruzione.
- la rilocalizzazione di edifici esistenti che ricadono in aree di rispetto cimiteriale può essere ad una distanza massima di 50 ml dalla posizione dell'edificio da demolire.
- la rilocalizzazione per consentire l'adeguamento di sedi stradali può essere ad una distanza massima di 10 ml dalla posizione dell'edificio da demolire, salvo diverse prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 53 - Realizzazione di piscine, parcheggi e campi da gioco nel Territorio Rurale

1. La realizzazione di piscine, di parcheggi e di campi da gioco (quali campi da tennis e campi polivalenti) ad uso privato e/o legati alla ricettività agriturismo e rurale è consentita nel Territorio di Versante - Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio; Territorio agricolo di Campo - Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio; Territorio di fondovalle del Serchio - Aree agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio; Aree soggette a normativa specifica.

2. La realizzazione di tali interventi, non può comportare modificazioni significative all'andamento dei pendii; tra le quote del terreno allo stato originario dei luoghi e il piano di calpestio ad opera finita è ammesso uno scostamento massimo complessivo di 1,00 ml. La sistemazione del versante può avvenire con la realizzazione di muretti di contenimento in muratura di pietrame a vista e/o interventi di ingegneria naturalistica.

3. L'inserimento nell'ambiente deve rispettare gli allineamenti esistenti o la trama del tessuto agrario ed essere mitigato da alberature tipiche del luogo.

4. Le piscine debbono avere preferibilmente forma rettangolare e/o quadrata, in casi particolari e motivati dalle caratteristiche dei luoghi possono essere consentite forme diverse. La pavimentazione circostante il bordo può avere una larghezza massima di **5,00** ~~3,00~~ ml ed eventuali opere accessorie devono essere in pietra locale e/o in cotto e/o in legno, i volumi tecnici sono consentiti solo se interrati. Il rivestimento interno alla vasca deve essere di colore sabbia, grigio pietra locale, grigio verde.

5. E' vietata la realizzazione e/o posa in opera di piscine fuori terra, la copertura di tali attrezzature, la realizzazione di volumetrie di servizio.

Articolo 54 - Interventi di accorpamento volumi esistenti nel Territorio Rurale

1. Per accorpamento di volumi esistenti si intende l'unione del volume di uno o più manufatti di piccola consistenza con quello di un edificio, detto principale, di maggiore consistenza. Dell'edificio principale deve essere mantenuta la configurazione volumetrica e gli elementi tipologici ed architettonici. Per questi interventi valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Articolo 24 comma della Parte III delle presenti Norme di Attuazione di RU.

2. Per manufatti di piccola entità si intendono volumi inferiori e/o uguali a 50 mc.

3. L'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 50 ml.

Nel caso siano presenti manufatti di piccola consistenza con volume maggiore a 50 mc, che rispettino gli altri requisiti richiesti nel presente Articolo, può essere consentita la loro demolizione e la sola ricostruzione quale accorpamento all'edificio principale per una volumetria massima di 50 mc.

L'accorpamento dei volumi può essere effettuato anche in presenza di un edificio principale che supera le superfici massime previste per gli interventi di ampliamento, ed inoltre a seguito dell'intervento di accorpamento possono essere superate le superfici sopra citate.

L'accorpamento è subordinato alla valutazione di irrilevante valore architettonico, testimoniale, storico, etc. dei manufatti di piccola consistenza oggetto di accorpamento.

La documentazione per la richiesta di tali interventi deve essere integrata da una attenta documentazione fotografica di tutti i manufatti oggetto di intervento e del loro intorno ambientale.

Gli interventi di accorpamento di volumi possono sommarsi a interventi di ampliamento nel solo caso la volumetria dell'edificio principale risulti superiore a 200 mc e con l'accorpamento non si raggiungano le superfici consentite negli articoli precedenti.

4. Nel caso di accorpamento di volumetrie superiori a 50 mc l'intervento è subordinato alla approvazione di un Progetto complessivo dell'area. Anche in questo caso l'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 50 ml.

5. Nel caso di accorpamento di volumetrie con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 100 m l'intervento è subordinato alla approvazione di un Piano di Recupero.

Articolo 55 - Realizzazione di impianti pubblici e di interesse pubblico

1. Nuovi e/o modifiche sostanziali ad impianti pubblici relativi a reti di telecomunicazioni o di trasporto energetico e reti acqua e gas, devono prevedere il massimo utilizzo di impianti e di tracciati già esistenti, potenziandone elementi e caratteristiche o sostituendoli, evitando ove possibile comunque la formazione di nuovi tracciati. Nel Territorio Rurale deve essere privilegiata l'utilizzazione di reti sotterranee per l'approvvigionamento di energia elettrica.

Nel caso di realizzazione e/o modifiche a linee di alta tensione deve esserne verificata la compatibilità ambientale.

2. Le cabine di trasformazione per l'energia elettrica, nelle loro diverse specificazioni, ~~non possono essere~~ **sia prefabbricate che in muratura** e devono avere rivestimento esterno in pietrame o intonacato **la copertura a capanna con manto in laterizio, canali e discendenti in rame o similari, gli infissi devono rispettare le caratteristiche tipologiche e le coloriture tradizionali.**

3. E' consentita la realizzazione di piccole strutture finalizzate all'uso della "Protezione civile" come vasche antincendio, torrette di avvistamento, piazzole di servizio e di soccorso, piccole volumetrie di servizio.

4. E' consentita la realizzazione di centraline di produzione di energia elettrica, gli edifici di servizio dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'Articolo 51 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 56 - Non appartenenza ad aree boscate e/o a castagneto da frutto

1. Qualora con adeguata documentazione fotografica e a seguito di accertamento da parte dei Funzionari del Comune venga verificata la non appartenenza di una specifica area al territorio boscato e/o a castagneto da frutto per queste aree valgono le disposizioni normative relative alle aree: a prato pascolo, per le aree nel Territorio naturale di crinale del Monte Palodina; agricole per le aree nelle altre articolazioni del Territorio Rurale.

Articolo 57 - Installazioni di impianti solari

1. Per il patrimonio edilizio esistente nel Territorio Rurale è consentita l'installazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia con le seguenti prescrizioni:

- gli impianti solari, ad esclusione degli edifici di valore storico-architettonico, possono essere posti in opera sulla copertura dell'edificio principale ad uso abitativo e/o su edifici secondari, debbono essere sempre inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull'edificio principale devono interessare una superficie massima pari al **50** ~~30~~% della copertura, nel caso siano posti in opera su edifici secondari, possono interessare anche l'intera superficie della copertura.
- l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, nel territorio rurale, deve rispettare le perimetrazioni della Tavola 5. Individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra ed il rispetto della normativa regionale, in cui sono perimetrate le aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale idonee esclusivamente per l'installazione di impianti da 5 a 20Kw.

Articolo 58 - Le essenze

1. Le essenze da utilizzare per gli interventi di sistemazione ambientale, sono le seguenti:

SPECIE ARBUSTIVE

Buxus sempervirens	Bosso
Calluna vulgaris	Calluna
Cytisus laburnum	Maggiociondolo
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Crataegus monogyna	Biancospino
Erica arborea	Erica
Frangula alnus	Frangola
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Juniperus communis	Ginepro comune
Prunus spinosa	Prugnolo
Rhamnus alaternus	Alaterno
Rubus sp.	Rovo
Rosa canina	Rosa canina
Ruscus aculeatus	Pungitopo
Sarothamnus scoparius	Ginestra dei carbonai
Spartium junceum	Ginestra odorosa

SPECIE ARBOREE

Acer campestre	Acero campestre, acero oppio
Acer monspessulanum	Acero minore
Acer pseudoplatanus	Acero montano
Arbutus unedo	Corbezzolo
Abies alba	Abete bianco
Alnus glutinosa	Ontano nero
Alnus incana	Ontano bianco
Betula pendula	Betulla bianca
Carpinus betulus	Carpino bianco
Castanea sativa	Castagno
Corylus avellana	Nocciolo
Fagus sylvatica	Faggio
Ficus carica	Fico
Fraxinus excelsior	Frassino
Fraxinus ornus	Orniello
Juglans regia	Noce bianco
Juglans nigra	Noce nero
Larix decidua	Larice
Laurus nobilis	Alloro
Malus sylvestris	Melo selvatico
Olea europea	Olivo
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Picea abies	Abete rosso
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Pyrus pyraeaster	Pero selvatico
Quercus cerris	Cerro
Quercus ilex	Leccio
Quercus petraea	Rovere
Quercus pubescens	Roverella

Salix alba	Salice bianco, salice comune
Salix appennina	Salice dell'appennino
Salix caprea	Salicone, salice delle capre
Salix eleagnus	Salice di ripa
Salix purpurea	Salice rosso
Salix triandra	Salice da ceste
Sambucus nigra	Sambuco
Sorbus aria	Sorbo montano
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori
Sorbus torminalis	Ciavardello
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Ulmus minor	Olmo campestre
Ulmus montana	Olmo montano

Per gli interventi lungo il sistema idraulico superficiale, in riferimento all'Allegato al D.C.R.T. n° 289 del 23.07.97, criteri per l'indirizzo degli interventi di ripristino ambientale all'interno del parco delle Alpi Apuane devono essere utilizzate le seguenti essenze:

Acer campestre L.	Acer campestre, oppio
Alnus glutinosa (L.) Gaertner	Ontano nero
Alnus incana (L.) Moench	Ontano bianco
Carpinus betulus L.	Carpino bianco
Conus sanguinea L.	Sanguinella
Corylus avellana L.	Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq. Subsp. Monogyna	Biancospino
Euonymus europaeus L.	Fusaggine, fusaria, berretto da prete
Frangula alnus Mill.	Frangola
Populus alba L.	Pioppo bianco
Populus tremula L.	Pioppo tremulo
Populus nigra L. subsp. Nigra	Pioppo nero
Prunus spinosa L.	Prugnolo, pruno selvatico
Rosa canina L.	Rosa canina
Salix alba L. subsp. Alba	Salice bianco, salice comune
Salix apennina A.	Salice dell'Appennino
Skyortsoy	
Salix capraea L.	Salice delle capre
Salix eleagnos Scop. Subsp. Eleagnos	Salice di ripa
Salix purpurea L. subsp. Purpurea	Salice rosso
Salix triandra L. subsp. Triandra	Salice da ceste
Sambucus nigra L.	Sambuco nero
Sorbus aria (L.) Craniz subsp. Aria	Sorbo montano
Sorbus aucuparia L. subsp. Aucuparia	Sorbo degli uccellatori

PARTE V - NORME RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI

Articolo 59 - Gli Insediamenti

1. Il RU articola la disciplina degli Insediamenti del comune di Gallicano sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale degli Insediamenti.

2. Il PS, all'Articolo 46 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale degli Insediamenti in:

- Subsistema Funzionale degli Insediamenti storici;
- Subsistema Funzionale degli Insediamenti a formazione compatta, al cui interno sono individuate: le aree produttive compatte;
- Subsistema Funzionale degli Insediamenti recenti, al cui interno sono individuate: le aree produttive recenti.

Articolo 60 - Obiettivi strategici per gli insediamenti

1. Gli atti di governo del territorio devono garantire che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.

2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio, ai sensi dell'Articolo 37 della LRT 1/2005, è definita in riferimento:

- alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
- alla dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinato, di attività terziarie e direzionali;
- alla qualità e alla quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
- alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue;
- alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
- all'utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti;
- all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
- alla qualità dell'architettura contemporanea con particolare riferimento agli spazi ed alle opere pubbliche.

3. Gli atti di governo del territorio ai sensi dell'Articolo 37 della LRT 1/2005 devono privilegiare un'organizzazione degli spazi al fine di salvaguardare il diritto all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro. Tale organizzazione di spazi deve garantire una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione con l'organizzazione dei tempi della vita quotidiana, in modo da favorire una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale. In tale prospettiva il RU si deve quindi coordinare con il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'Articolo 3 della legge LRT 38/1998.

4. Costituiscono obiettivi strategici per gli Insediamenti così come riportato all'Articolo 47 delle Norme di Attuazione di PS:

- l'individuazione di azioni atte ad incrementare il livello della qualità della vita, dell'intero sistema insediativo costituito dai centri storici di antica formazione e dai nuclei agropastorali di versante e di fondovalle, dal sistema delle aree a formazione compatta e dal sistema delle aree di recente formazione del fondovalle del Serchio e della Turrite di Gallicano;

- l'individuazione di azioni atte alla valorizzazione e al recupero del patrimonio insediativo di antica formazione rappresentato dai centri storici, al fine di garantire la permanenza della residenzialità anche attraverso la dotazione di servizi e strutture sociali;
 - la riqualificazione del sistema urbano di fondovalle della Turrice di Gallicano e del Serchio ed in particolare delle aree residenziali di recente formazione attraverso la dotazione di nuovi spazi e di nuove tipologie di strutture del sistema delle attrezzature pubbliche;
 - la riqualificazione e la ridefinizione dell'intero sistema delle attrezzature scolastiche nell'ottica di creare un unico plesso scolastico dotandolo di attrezzature al fine di elevarne il livello di servizio ed integrandolo con gli spazi a carattere sportivo presenti nel capoluogo;
 - il completamento delle azioni tese alla riqualificazione del sistema delle aree per insediamenti produttivi presenti nel sistema insediativo di fondovalle, al fine della loro dotazione di servizi, di impianti e di spazi per migliorare la loro qualità nell'ottica del raggiungimento dei requisiti delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
 - la conferma del ruolo del comparto delle attività commerciali, la loro integrazione e completamento e dotazione dei servizi, di spazi e di percorsi per migliorarne la qualità;
 - la creazione di un ruolo e di prospettive di sviluppo del sistema turistico, quale turismo legato al sistema insediativo urbano, al turismo rurale, escursionistico, naturalistico e agriturismo, legato alle strutture ricettive esistenti e in fase di realizzazione, quali centri attrezzati, e al patrimonio edilizio esistente, in particolare a quello dei centri storici minori ai nuclei agropastorali e al territorio rurale e naturale.
5. Il RU, sulla base degli obiettivi, criteri ed indirizzi e prescrizioni di PS, disciplina gli interventi di riqualificazione, riordino e trasformazione, per gli Insediamenti.
6. Il RU, sulla base del comma 5 dell'Articolo 46 delle Norme di Attuazione di PS, precisa e dettaglia il limite dell'urbano, al cui interno sono disciplinate le trasformazioni urbanistiche, tale limite deve garantire l'integrazione ed il rapporto con il Territorio Rurale.
7. Non costituisce modifica al dimensionamento residenziale di recupero la suddivisione e/o l'accorpamento di unità immobiliari che risultano a destinazione residenziale alla data di approvazione della presente Variante di RU.

Articolo 61 - Le articolazioni degli Insediamenti.

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi degli Articoli 16, 17, 18, 19 delle Norme di Attuazione di PS, individua le seguenti articolazioni:
- Insediamenti di matrice storica;
 - Insediamenti consolidati al cui interno si riconoscono:
 - Insediamenti residenziali consolidati;
 - Insediamenti produttivi consolidati;
 - Insediamenti terziari consolidati.
 - Insediamenti recenti al cui interno si riconoscono:
 - Insediamenti residenziali recenti;
 - Insediamenti produttivi recenti;
 - Insediamenti terziari recenti.
 - Insediamenti in formazione al cui interno si riconoscono:
 - Insediamenti residenziali in formazione;
 - Insediamenti produttivi in formazione;
 - Insediamenti terziari in formazione.

Articolo 62 - Riconoscimento delle articolazioni degli Insediamenti

1. Gli Insediamenti presenti nel territorio di Gallicano sono a seguito elencati:
2. **Trassilico - UTOE 1**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 2 - Sistema di versante del Monte Palodina e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 2.2 - Territorio di Verni e Trassilico. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.
- 2.1 L'UTOE n° 1 è relativa al sistema urbano di antica formazione di Trassilico, alle aree per attrezzature sportive ad esso collegato e comprende una porzione di territorio rurale a carattere agricolo forestale.

La coesistenza di questo centro di antica formazione di versante, che mantiene le sue caratteristiche architettoniche e testimoniali, ed il suo sistema agro-forestale con rilevante valore paesaggistico, determinato specificatamente dal castagneto da frutto, la vicinanza al SIR – Monte Palodina, ha individuato la necessità di obiettivi volti a coniugare la permanenza, il recupero e lo sviluppo di attività antropiche compatibili con gli elementi storici, tipologici, testimoniali, paesaggistici e naturali, strutturanti tale sistema insediativo.

2.2 Per l'Insediamento di Trassilico, interno all'UTOE 1, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica.

3. **Verni - UTOE 2**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 2 - Sistema di versante del Monte Palodina e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 2.2 - Territorio di Verni e Trassilico. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

3.1 L'UTOE n° 2 è relativa al sistema urbano di antica formazione di Verni, alle aree per attrezzature sportive ad esso collegato e comprende una porzione di territorio rurale a carattere agricolo forestale. La coesistenza di questo centro di antica formazione di versante, che mantiene le sue caratteristiche architettoniche e testimoniali, ed il suo sistema agro-forestale con rilevante valore paesaggistico ambientale, ha determinato la necessità di individuare degli obiettivi volti a coniugare la permanenza, il recupero e lo sviluppo di attività antropiche compatibili con gli elementi storici, tipologici, testimoniali, paesaggistici e naturali, strutturanti tale sistema insediativo.

3.2 Per l'Insediamento di Verni, interno all'UTOE 2, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica.

4. **Cardoso - UTOE 3**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 2, Sistema di Versante del Monte Palodina e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 2.4 - Territorio di Cardoso. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

4.1 L'UTOE n° 3 è riferita al sistema urbano di antica formazione di Cardoso, alle aree per attrezzature sportive e comprende una porzione di territorio rurale. Questo sistema insediativo è caratterizzato dal sistema agricolo che storicamente si è sviluppato attorno all'insediamento di antica formazione di versante di Cardoso. Questo sistema insediativo è riuscito fino ad ora a conservare la sua significativa funzione residenziale.

4.2 Per l'Insediamento di Cardoso interno all'UTOE 3, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti terziari consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti residenziali in formazione.

5. **Gallicano capoluogo - UTOE 4**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 3 - Sistema del fondovalle del Serchio e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 3.1 - Territorio di Gallicano capoluogo. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

5.1 L'UTOE n° 4 è relativa al sistema urbano di Gallicano capoluogo costituito dal centro di antica formazione e dagli insediamenti consolidati, recenti e in formazione a carattere residenziale, produttivo, commerciale, delle attrezzature, e comprende al suo interno una porzione di territorio rurale.

La coesistenza del sistema insediativo a carattere urbano sviluppatosi lungo la viabilità di fondovalle, modellato a monte dal bosco ed a valle dal sistema fluviale del Serchio, ha determinato la necessità di individuare una serie di obiettivi volti a controllare i problemi di prossimità con l'alveo fluviale e la convivenza con il sistema infrastrutturale di trasporto ed i rapporti reciproci tra i sistemi insediativi a carattere residenziale, terziario e produttivo. Questo sistema insediativo è caratterizzato da una forte dinamica centripeta, rispetto al centro di antica formazione di Gallicano, che ha portato alla realizzazione di un sistema urbano che si è andato ad espandere per tutto il millenovecento.

5.2 Per l'Insediamento di Gallicano capoluogo, interno all'UTOE 4, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti produttivi consolidati;
- Insediamenti terziari consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;

- Insediamenti produttivi recenti;
- Insediamenti terziari recenti;
- Insediamenti produttivi in formazione.

6. Bolognana - UTOE 5, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 3 - Sistema del fondovalle del Serchio e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 3.2 - Territorio di Bolognana e Turrîte Cava. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

6.1 L'UTOE n° 5 è relativa al sistema urbano di Bolognana costituita dall'insediamento di antica formazione e dagli insediamenti consolidati e recenti a carattere residenziale e produttivo, comprende una porzione di territorio rurale.

Il sistema insediativo di Bolognana presenta una situazione simile a Gallicano capoluogo, i nuclei di antica formazione sono stati inglobati nel sistema urbano strutturatosi nel millenovecento.

6.2 Per l'Insediamento di Bolognana, interno all'UTOE 5, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti produttivi recenti;
- Insediamenti terziari recenti;
- Insediamenti residenziali in formazione.

7. Colle Acinaia e Turrîte Cava - UTOE 6, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 3 - Sistema del fondovalle del Serchio e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 3.2 - Territorio di Bolognana e Turrîte Cava. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

7.1 L'UTOE n° 6 è relativa al sistema urbano di Colle Acinaia e Turrîte Cava costituita dall'insediamento di antica formazione di Turrîte Cava e dagli insediamenti consolidati, a carattere residenziale e turistico, di Colle Acinaia, e comprende inoltre una porzione di territorio rurale. All'interno di questa UTOE devono essere evidenziati due aspetti diversi quali i fenomeni di grave degrado fisico, igienico e sociale relativi al nucleo storico di Turrîte Cava e la presenza di un sistema insediativo sparso a carattere residenziale in prossimità dell'abitato di Colle Acinaia.

7.2 Per l'Insediamento di Colle Acinaia e Turrîte Cava interni all'UTOE 6, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti terziari recenti;
- Insediamenti residenziali in formazione.

8. Campia e La Barca - UTOE 7, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 3 - Sistema del fondovalle del Serchio e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 3.3 - Territorio di Campia e la Barca. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

8.1 L'UTOE n° 7 è riferita al sistema urbano di Campia e de La Barca, costituita dall'insediamento di antica formazione de La Barca e gli insediamenti storici, consolidati e recenti a carattere residenziale, turistico, e produttivo presenti a Campia e La Barca, e comprende inoltre una porzione di territorio rurale a carattere agricolo.

8.2 Per l'Insediamento di Campia e La Barca interni all'UTOE 7, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti terziari consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti produttivi recenti.

9. Perpoli e Fiattono - UTOE 8, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 4 - Sistema del Serchio fra Castelnuovo e Gallicano e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 4.1 - Territorio di Perpoli. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

9.1 L'UTOE n° 8 è riferita ai sistemi urbani di antica formazione di Perpoli e Fiattono, e comprende una porzione di territorio rurale a carattere agricolo – forestale. Attorno al centro fortificato di Perpoli, che riveste

una particolare importanza paesaggistica, storica, architettonica ed tipologica, ma presenta anche gravi forme di degrado e di abbandono, prevale la superficie boscata rispetto a quella agricola ed i terreni presentano evidenti segni di abbandono delle pratiche agricole. La coesistenza di questi centri storici di versante ed il loro sistema agro-forestale ha determinato la necessità di azioni volte a coniugare la permanenza, il recupero e lo sviluppo delle attività antropiche con gli elementi storici e naturali strutturanti questo sistema insediativo.

9.2 Per l'Insediamento di Perpoli e Fattone interni all'UTOE 8, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica,
- insediamenti residenziali consolidati.

10. **Campo - UTOE 9**, presente secondo quanto definito dal PS, nel Sistema Territoriale n° 4 - Sistema del Serchio fra Castelnuovo e Gallicano e precisamente nel Subsistema Territoriale n° 4.1 - Territorio di Campo. Per questo Subsistema valgono gli obiettivi di cui all'Articolo 10 delle Norme di Attuazione di PS.

10.1 L'UTOE n° 9 è riferita al sistema urbano di antica formazione di Campo, e comprende una porzione di territorio rurale a carattere agricolo. Questo sistema insediativo è collocato nella parte di territorio comunale che presenta caratteristiche dei terreni agricoli di versante con giaciture poco acclivi, migliore esposizione Sud-Ovest e maggior concentrazione di aree agricole che presentano anche una continuità tale da collegare il sistema dei centri di antica formazione di versante con il fondovalle. Il sistema insediativo di Campo è inserito in un territorio agricolo che presenta una vitalità agricola significativa con buona presenza e potenziale per colture specializzate quali la vite e l'olivo ed è caratterizzato dalla presenza di un sistema insediativo articolato in piccoli nuclei.

10.2 Per l'Insediamento di Campo interno all'UTOE 9, di cui all'Allegato 1 alle norme di Attuazione di PS, si riconoscono:

- Insediamenti di matrice storica;
- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti residenziali recenti.

Articolo 63 - Perimetro dei centri abitati

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi dell'Articolo 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005.

2. Tale perimetro risulta necessario anche al fine di precisare:

- all'esterno del perimetro il Territorio Rurale con le sue caratteristiche paesistiche ed ambientali;
- all'interno del perimetro gli insediamenti con caratteristiche urbane, che costituiscono la parte del territorio comunale composto da edifici ad uso prevalentemente residenziale, sia con caratteristiche storiche, che zone residenziali consolidate, recenti e in formazione, spazi ad uso comune esistenti e di nuovo impianto, zone produttive consolidate, recenti e in formazione, zone terziarie consolidate, recenti e in formazione. I centri urbani costituiscono una delimitazione continua, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi, quale insieme unitario con caratteristiche differenti dal territorio circostante ad uso agricolo e forestale.

3. La finalità del RU, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, è di garantire lo sviluppo sostenibile all'interno del perimetro dei centri abitati, per migliorare le condizioni di vivibilità ed innalzare la qualità della vita.

Articolo 64 - Abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche

1. Per tutti gli Insediamenti con caratteristiche urbane è incentivata la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per garantire un'adeguata fruibilità dell'intero territorio ed in particolare delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni, individuati nelle Tavole 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 di Quadro Propositivo di RU.

2. Gli interventi devono essere tesi all'eliminazione degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea e la predisposizione di accorgimenti e segnalazioni che

permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Articolo 65 - Norme generali per gli Insedimenti di matrice storica

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro degli Insedimenti di matrice storica, che individua le parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico, testimoniale, di particolare pregio paesaggistico-ambientale. Questa porzione dell'insediamento è già stata sottoposta a pianificazione dettagliata, gli studi conoscitivi già predisposti sono stati di riferimento per l'elaborazione dei Quadri Conoscitivi del PS e del RU e costituiscono ancora un elemento di riferimento.

2. Gli Insedimenti di matrice storica corrispondono alla zona territoriale omogenea A ai sensi del DM 1444/68 e a zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'Articolo 27 della L. n° 457/78.

3. In queste zone di recupero, per specifici casi, possono essere attivati Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata, per proporre un disegno urbanistico di dettaglio anche diverso da quello indicato dal RU. I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente devono essere definiti sulla base dello stato attuale dei luoghi, di analisi di maggior dettaglio relativamente alla classificazione del patrimonio edilizio esistente e alle modificazioni avvenute nella zona.

Articolo 66 - Insedimenti di matrice storica

1. All'interno degli Insedimenti di matrice storica, individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 1 - Trassilico
- UTOE n° 2 - Verni
- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 8 - Perpoli e Fiattone
- UTOE n° 9 - Campo

si distinguono:

- **edifici di particolare importanza**, indicati con apposita simbologia grafica **e numerazione** nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU;
- **edifici di particolare importanza, con tipologia edilizia non residenziale**, indicati con apposita simbologia grafica **e numerazione** nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU;
- **edifici di impianto storico**, con prospetti aperti su due o tre lati, riconducibili alla tipologia degli edifici in linea o a schiera;
- **edifici ed aree di pertinenza, non rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale (ENR)**, individuati con apposita simbologia grafica nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.

2. Gli interventi che interessano l'insediamento di matrice storica, devono tendere a tutelarne il carattere, soprattutto in relazione ai profili delle facciate e agli spazi esterni a verde o pavimentati. Gli interventi pur utilizzando linguaggi e materiali contemporanei e/o proponendo modifiche dei luoghi devono garantire la continuità ripristinando e/o richiamando gli elementi tipologici e architettonici storici.

3. Per gli **edifici di particolare importanza**, o parti significative di essi, che hanno mantenuto i caratteri architettonici originali e sono caratterizzati da particolare tipologia edilizia e da elementi architettonici, quali i paramenti esterni, le coperture e le gronde, la presenza di elementi decorativi, la particolare dimensione e distribuzione delle finestre ecc., sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto. Tutti gli interventi consentiti non devono apportare modifiche ai parametri esterni degli edifici ed in special modo alle aperture, sono

consentite più che limitate modifiche esclusivamente per comprovate esigenze tecniche, volte a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali.

- frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione d'uso residenziale alla data di adozione del RU;
- realizzazione di soppalchi intermedi, purché la superficie di soppalco sia inferiore alla metà della superficie utile del vano interessato dall'opera e sia situato dalla parte opposta delle pareti finestrate e che l'altezza, al di sotto del soppalco non sia inferiore a ml 2,40;
- opere finalizzate alla riqualificazione morfologica di manufatti e di porzioni secondarie dell'edificio degradati quali superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca recente mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi manufatti e delle sovrastrutture poste sui prospetti dell'edificio principale e non coerenti od in contrasto con le caratteristiche tipologiche tradizionali. Il recupero edilizio può avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando la superficie utile e il volume esistenti e salvo la dimostrazione della regolarità edilizia dei corpi di fabbrica da demolire;
- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, terziario, per esercizi commerciali di vicinato, e gli interventi di interesse pubblico quali attrezzature di servizio alla popolazione.

Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 68 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. Per gli **edifici di impianto storico** sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, comprendente gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto. Sono consentiti gli interventi per eliminazione degli elementi superfetativi, estranei agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici. Sono consentiti gli interventi di ampliamento e apertura di finestre e porte secondo quanto definito all'Articolo 68 della Parte V delle presenti Norme di Attuazione di RU.
- interventi che devono garantire o ripristinare caratteri tipologici ed architettonici delle facciate;
- frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU;
- realizzazione di soppalchi intermedi, purché la superficie di soppalco sia inferiore alla metà della superficie utile del vano interessato dall'opera e sia situato dalla parte opposta delle pareti finestrate e che l'altezza, al di sotto del soppalco non sia inferiore a ml 2,40;
- opere finalizzate alla riqualificazione morfologica di manufatti e di porzioni secondarie dell'edificio degradati quali superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca recente, mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi manufatti e delle sovrastrutture poste sui prospetti dell'edificio principale e non coerenti od in contrasto con le caratteristiche tipologiche tradizionali. Il recupero edilizio può avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando la superficie utile e il volume esistenti e salvo la dimostrazione della regolarità edilizia dei corpi di fabbrica da demolire;
- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale produttivo quale, artigianato di servizio alla persona, terziario per esercizi commerciali di vicinato.

Per gli **edifici di impianto storico**, subordinati alla redazione di Progetto complessivo dell'area, di iniziativa pubblica o privata, possono essere realizzati:

- accorpamenti all'edificio principale dei volumi secondari esistenti e di regolarità edilizia comprovata, presenti nell'area di pertinenza;
- la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta non superiore a mq 22, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti;
- modifica della forma delle coperture e al numero e alle pendenze delle falde al fine di ridefinire il sistema delle coperture in armonia con quello del sistema insediativo limitrofo;
- è inoltre consentito il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di 40 cm dell'altezza in gronda, nel caso che, con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20 e nel caso di vani accessori si ottenga un'altezza minima di 2,00.

5. Per gli **edifici non rilevanti, dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale (ENR)** sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia comprendente gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto;
- realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, fino ad una superficie coperta, non superiore a mq 25, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti.
- il frazionamento di unità immobiliari, per edifici con destinazione ad uso residenziale alla data di adozione del RU;
- accorpamenti all'edificio principale dei volumi secondari esistenti e di regolarità edilizia comprovata, presenti nell'area di pertinenza;
- cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, produttivo quale artigianato di servizio alla persona, terziario per esercizi commerciali di vicinato;
- interventi di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici dei luoghi, compreso l'ampliamento e l'apertura di finestre e porte secondo quanto definito all'Articolo 68 delle presenti Norme di Attuazione;
- è inoltre consentito il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di 80 cm dell'altezza in gronda, nel caso che con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20 e nel caso di vani accessori si ottenga un'altezza minima di 2,00;
- la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta, non superiore a mq 15, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti.

Per gli **edifici non rilevanti, dal punto di vista storico, architettonico, testimoniale (ENR)** subordinati alla redazione di Progetto complessivo dell'area, possono essere realizzati:

- gli interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

6. Per gli spazi esterni a verde o pavimentati all'interno dell'Insediamento di matrice storica è prescritto l'intervento di risanamento, conservazione e di ripristino dello stato originario dei luoghi.

Articolo 67 - Aree ed edifici soggetti a normativa specifica

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU possono essere individuati nuovi comparti di Piano di Recupero, inoltre nelle Tavole 2.4, 2.6, 2.9 del Quadro Propositivo di RU è riportata l'individuazione di comparti di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di iniziativa pubblica o privata attivati dal presente RU.

2. La perimetrazione dei comparti individuati di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente può subire variazioni in fase di redazione di Piano di Recupero, inoltre l'area può essere articolata per comparti organici ed omogenei.

Le articolazioni contenute nelle tavole di RU costituiscono indicazioni per le successive specificazioni normative definite a scala di dettaglio dal Piano di Recupero.

3. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - Area interna all'Insediamento di matrice storica di Gallicano; Area n° 2 - Area dell'Insediamento di matrice storica di Turrite Cava; Area n° 3 - Area dell'Insediamento di matrice storica di Perpoli; Area n° 4 - Area dell'Insediamento di matrice storica di Fattone.

4. Area n° 1 - Area interna all'Insediamento di matrice storica di Gallicano (1 P. di R.)

L'area interessata dal Piano di Recupero è costituita da una porzione del sistema insediativo di antica formazione di Gallicano capoluogo. Il Piano di Recupero ha come obiettivo prioritario il miglioramento dell'accessibilità, la riqualificazione e riorganizzazione dei percorsi, il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono.

Il piano di recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;
- la definizione e la riqualificazione di percorsi di servizio e pedonali e di spazi a verde di vicinato.

Nell'area in assenza di Piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto.

5. Area n° 2 - Area dell'Innesamento di matrice storica di Turrte Cava (2 P. di R.)

L'area interessata dal Piano di Recupero è relativa ad una porzione di territorio ai bordi del sistema insediativo di antica formazione di Turrte Cava limitata su di un lato dalla strada provinciale di fondovalle.

Il Piano di Recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero paesaggistico, fisico, di riqualificazione formale e paesaggistica, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di accorpamento di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione;
- interventi di ristrutturazione urbanistica per le aree di recupero e rinnovo urbano, in particolare per gli edifici a destinazione commerciale;
- la definizione e la riqualificazione di percorsi di servizio e pedonali e di spazi di sosta e a verde di vicinato e di parcheggio;
- la definizione di spazi per autorimesse;
- la definizione di spazi per l'accoglienza turistica;
- la definizione di quinte alberate lungo la strada provinciale di fondovalle;
- la ricostruzione di edifici demoliti.

Nell'area in assenza di Piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto.

6. Area n° 3 - Area dell'Innesamento di matrice storica di Perpoli (3 P. di R.)

L'area interessata dal Piano di Recupero è relativa al centro storico di Perpoli comprendente gli spazi di arrivo esterni alle mura e il territorio rurale complementare alle antiche mura.

Il Piano di Recupero ha come obiettivo prioritario la riqualificazione del tessuto edilizio esistente, la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale, la conservazione degli spazi aperti a verde, la riorganizzazione e riqualificazione dei percorsi, della viabilità e dei parcheggi, il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità e delle risorse fisiche, naturali, antropiche e culturali dell'ambito territoriale in cui ricadono.

Il Piano di Recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica quali azioni di recupero e rinnovo urbano, deve prevedere:

- azioni di recupero paesaggistico, fisico, igienico-sanitario, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione.
- interventi di ristrutturazione urbanistica per le aree di recupero e rinnovo urbano comprendenti: la totale demolizione degli edifici esistenti, quali box in lamiera e la successiva ricostruzione, con uso esclusivo ad autorimessa, la realizzazione di spazi ed attrezzature pubbliche quali la realizzazione di un'area a parcheggio pubblico a raso e di uno spazio a verde pubblico.

Nell'area in assenza di Piano di recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto.

7. Area n° 4 - Area nell'Innesamento di matrice storica di Fattone (4 P. di R.)

L'area interessata dal Piano di Recupero è relativa ad una porzione di territorio nel sistema insediativo di antica formazione di Fattone, in questa area sono presenti dei manufatti in stato di grave degrado.

Il Piano di recupero, comprendente interventi di ristrutturazione urbanistica, deve prevedere:

- azioni di recupero paesaggistico, fisico, igienico-sanitario, dei luoghi;
- interventi di ricomposizione e di ridisegno dei volumi edilizi, di eventuali accorpamenti di manufatti edilizi, di demolizione e ricostruzione;
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;
- la ricostruzione di edifici demoliti;

- la definizione e la riqualificazione di percorsi di servizio e pedonali e di spazi di sosta e a verde di vicinato, e di parcheggio.

Nell'area in assenza di Piano di Recupero sono consentiti per il patrimonio edilizio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, con intervento diretto.

Articolo 68 - Interventi edilizi per l'Insediamento di matrice storica

1. Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente presente nell'Insediamento di matrice storica devono conservare tutti i valori architettonici e tipologici rappresentati dai rapporti volumetrici, dai paramenti esterni, dalle coperture e da eventuali elementi architettonici.

2. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni, di cui all'Articolo 67 delle presenti Norme di Attuazione di RU, relative alle singole aree ed edifici soggetti a Piani Attuativi.

3. Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente nell'Insediamento di matrice storica valgono le seguenti prescrizioni:

- per le coperture è prescritto il mantenimento della pendenza ed il numero originario delle falde di copertura. Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente in laterizio secondo le tecniche tradizionali;
- è vietata la realizzazione di coperture piane, eventuali coperture piane devono essere rimosse;
- le canne fumarie ed i comignoli devono essere realizzati riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali; **inoltre le canne fumarie esterne ed il relativo comignolo possono essere realizzate in rame con sviluppo circolare, preferibilmente da collocarsi sui prospetti tergalì non visibili dalla via pubblica;**
- è vietata la tamponatura o la chiusura di chiostri, terrazze;
- è consentita la chiusura di loggiati, altane esclusivamente con elementi completamente trasparenti in vetro;
- eventuali tamponature di chiostri, terrazze, loggiati, altane, devono essere rimosse;
- le gronde devono essere ricostruite uguali alle esistenti. Nelle sopraelevazioni e nelle ricostruzioni, quando ammesse, la gronda deve essere costruita riprendendo gli elementi architettonici e tipologici tradizionali, **in caso di fronti degli edifici privi di gronda, ai fini della preservazione della facciata dagli agenti atmosferici, è ammessa la realizzazione di nuova gronda, con tipologia costruttiva analoga alle gronde esistenti nell'edificio stesso o, in mancanza, negli edifici adiacenti, delle dimensioni massime di oggetto di cm 20 per piano fuori terra, escludendo da tale misura la canale o la scossalina di bordo;**
- i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame con sviluppo circolare;
- per gli edifici con paramenti esterni in muratura in origine a faccia vista o dove comunque questi risultano storicizzati, è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, devono essere realizzati col metodo cuci-scuci, usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma, colore e tecniche costruttive;
- i paramenti esterni delle facciate devono essere realizzati esclusivamente con intonaco civile rasato a fratazzo o liscio a mestola;
- è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro con valore prettamente strutturale se concepiti per essere intonacati;
- negli interventi relativi alle facciate è prescritto di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo, in origine a vista, come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, ecc., sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate in nicchie o edicole;
- è prescritta l'eliminazione degli elementi non pertinenti con l'impianto originale delle facciate;
- le tinteggiature dei paramenti esterni devono avere colori tradizionali locali, riconducibili alla gamma naturale delle terre o comunque a quelli eventualmente reperibili sulle facciate oggetto di intervento o presenti nel territorio limitrofo, devono essere eseguite solo con pittura a base di silicati o a calce, oppure con l'impiego di malta colorata. E' consentita la riquadratura dipinta delle aperture in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate;
- è vietata la realizzazione di nuovi balconi, terrazzi, terrazza a vasca e coperture a terrazza; durante gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, per i fronti visibili dalla viabilità e dai percorsi pubblici, devono essere rimossi quelli introdotti in epoche recenti e privi di caratterizzazione architettonica;

- è consentita la realizzazione di balconi, ad esclusione degli edifici di particolare importanza, con le seguenti caratteristiche, oggetto massima di 0,90 ml, lunghezza massima di 1,80 ml, parapetti realizzati con ringhiera in ferro con tondo pieno, con disegno tradizionale, da realizzarsi esclusivamente nelle corti interne e per i fronti non visibili dalla viabilità e dai percorsi pubblici;
- è consentita l'apertura di finestre complanari all'andamento delle falde di copertura, di dimensione massima di 0,80 mq e tali da interessare al massimo il 2% della superficie complessiva del tetto;
- l'ampliamento di finestre è ammesso nel rispetto delle tipologie originarie, delle simmetrie e degli allineamenti. L'apertura di nuove finestre, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie. Non è ammessa la riquadratura delle finestre con materiali lapidei qualora non siano preesistenti; la finitura delle spallette e degli architravi deve essere realizzata con lo stesso tipo di intonaco di facciata;
- l'ampliamento di finestre è ammesso unicamente per le aperture che non presentano elementi decorativi ed particolari architettonici di pregio, per il solo rispetto della normativa sanitaria di vani utili interni esistenti alla data di adozione del RU;
- per i davanzali e le soglie è prescritto l'uso di pietra arenaria grigia locale o similare, con il mantenimento degli spessori e delle caratteristiche originari. La sporgenza di questi elementi dal piano della facciata finita non deve superare 3 cm;
- è prescritta la conservazione delle inferriate e delle grate tradizionali esistenti;
- è consentita la realizzazione di nuove grate, queste devono essere realizzate a maglia quadrata, in tondo pieno, con disegno tradizionale, all'interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato;
- i serramenti esterni devono **rispettare le caratteristiche tipologiche** ~~essere realizzati in legno e alluminio con venatura in legno, senza telaio esterno, e~~ verniciati con colori tradizionali, e con disegno uniforme con il resto delle aperture, è sempre vietato l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. In casi eccezionali o in situazioni particolari e su progetto specifico, è consentito l'uso di serramenti in ferro verniciato di tonalità grigio piombaggine. Eventuali roste sopra luce devono essere mantenute;
- per i sistemi di oscuramento esterno, degli edifici presenti nell'Insediamento storico interno alle UTOE, sono consentiti i dispositivi a persiana **rispettando le caratteristiche tipologiche** ~~in legno e verniciati~~ con colori tradizionali, ad esclusione degli edifici che presentano caratteristiche delle aperture quali archi, architravi di particolare importanza;
- le tende sui balconi sono ammesse solo nel caso in cui le aperture non presentano caratteristiche delle aperture quali archi, architravi di particolare importanza devono essere realizzate con supporti esclusivamente in ferro battuto con sezione semplice costituiti da struttura di collegamento ringhiera parete ad L o semi arco, eventuale elemento di collegamento orizzontale. Le tende devono essere esclusivamente ad anelli con bastone in aderenza al muro e il tessuto di colore delle diverse tonalità del begie – marrone e del verde.
- le tettoie sulla porta di ingresso sono ammesse solo nel caso il loro sviluppo non sia d'intralcio al transito dei percorsi viari e pedonali, così come risultante da parere della polizia municipale e la porta non presenti elementi e caratteri architettonici di pregio, quali archi, architravi di particolare importanza. Le dimensioni massime consentite sono: larghezza: 0,30 ml oltre il vano della porta; profondità: 0,80 ml. Per quanto riguarda i materiali da utilizzare sono prescritti: i profilati in acciaio brunito, ferro battuto, ~~in legno,~~ con sezione semplice e limitati elementi decorativi per la realizzazione della struttura, mentre per quanto riguarda la copertura si prescrive l'utilizzazione di elementi trasparenti e non colorati in vetro o materiale plastico **e oppure struttura in legno e copertura in cotto; in ogni caso il disegno della tettoia dovrà essere di tipo tradizionale.**
- per le porte di ingresso, qualora sia dimostrata l'impossibilità di mantenere le aperture con le caratteristiche e dimensioni originarie, per aperture di autorimesse, laboratori artigianali ed esercizi commerciali, sono consentite modifiche dimensionali, nel rispetto delle tipologie tradizionali (ad arco, ad arco ribassato, architravate). Non è ammessa la riquadratura delle porte di ingresso a meno che non siano preesistenti all'intervento; la finitura delle spallette e degli architravi dovrà essere realizzata con le stesse modalità e materiali delle altre aperture di facciata. L'apertura di nuove porte di ingresso, quando ammissibile, deve adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie;
- è vietata la realizzazione di nuove scale esterne, nel caso esistenti e con significative caratteristiche architettoniche-testimoniali devono essere oggetto di interventi di restauro;

- è ammessa negli spazi di pertinenza degli edifici, nel caso tali spazi non presentino elementi e caratteri di pregio, l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 5,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati.
- per gli elementi di arredo esterno, lastricati acciottolati, ecc. è prescritto il recupero e la conservazione.

Articolo 69 - Edifici per il culto

1. Le Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU, individuano con apposita campitura, gli edifici per il culto (chiese, edifici religiosi, pubblici e privati) che rappresentano elementi architettonici e testimoniali della cultura e della storia dei luoghi e pertanto devono essere salvaguardati.
2. Per questi edifici sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo, sono prescritti gli interventi per l'eliminazione di superfetazioni estranee agli elementi tipologici, formali, strutturali degli edifici.
3. Per questi edifici è consentita la destinazione d'uso quali attrezzature e servizi di uso collettivo, compatibili con la tipologie della struttura e con la sua collocazione territoriale.

Articolo 70 - Alberature esistenti

1. E' prescritta la conservazione degli alberi isolati di interesse monumentale e ambientale; la loro eventuale sostituzione deve avvenire con identica specie arborea oppure con altra specie di cui all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.
2. E' prescritta la conservazione di filari di alberi esistenti, la loro eventuale sostituzione deve avvenire con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 71 - Abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche relative all'Insediamento di matrice storica

1. Per l'intero Insediamento di matrice storica ed in particolare per le strutture di uso pubblico e per gli spazi urbani comuni, individuati nelle Tavole 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 di Quadro Propositivo di RU, è incentivata la realizzazione di interventi e l'individuazione di soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche per garantire un'adeguata fruibilità.
2. E' consentita la realizzazione di nuovi accessi pubblici e di uso pubblico e la ristrutturazione degli accessi esistenti, atti al superamento delle barriere architettoniche per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
3. Le installazioni eventualmente necessarie devono essere realizzate con soluzioni tali da non contrastare con l'impianto tipologico, distributivo e architettonico degli edifici, oppure con elementi rimovibili.

Articolo 72 - Le reti di urbanizzazione primaria e gli impianti tecnologici relativi all'Insediamento di matrice storica

1. La realizzazione di interventi per l'allacciamento alle reti di urbanizzazione primaria relativi ad edifici interni all'Insediamento di matrice storica, di impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento delle acque bianche, grigie e nere, delle linee elettriche e telefoniche, non deve determinare alterazioni e modifiche alle caratteristiche esterne degli edifici ed interessare elementi di valore storico e architettonico. Sui paramenti esterni degli edifici sono ammesse bocchette di aerazione per impianti di ventilazione forzata di bagni privi di aperture esterne e bocchette di aerazione per le cucine. Le bocchette di aerazione dovranno essere a filo del paramento esterno e munite di grata in rame o verniciata grigio piombaggine o del colore della facciata. Sono escluse bocchette per gli scarichi fumi provenienti da centrali termiche o impianti similari tali canalizzazioni dovranno essere necessariamente portate sulla copertura.

Particolare attenzione deve essere posta per il posizionamento di vani per i contatori e gli alloggiamenti tecnologici. Gli sportelli dei vani contatori devono essere verniciati con tonalità grigio piombaggine o del colore della facciata.

2. Dove tecnicamente possibile, è ammessa l'installazione di ascensori e di montacarichi purchè non sia alterato l'impianto tipologico e l'assetto distributivo degli edifici.

3. La realizzazione di impianti radiotelevisivi satellitari non deve interessare i prospetti degli edifici, le antenne e le parabole di ricezione devono essere poste sulla copertura degli edifici, non in vista dai normali percorsi stradali e di colorazione atta a diminuire l'impatto visivo. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di un edificio si devono adottare e predisporre impianti di ricezione centralizzati. E' consentita l'installazione di una unica parabola di ricezione per edificio.

4. Nell'insediamento di matrice storica non devono essere poste in opera linee aeree per la distribuzione dell'energia e della rete telefonica, inoltre devono essere predisposti dei programmi di riqualificazione al fine dell'eliminazione di linee aeree esistenti.

5. Centraline elettriche, armadi e contenitori di impianti tecnici, necessari per la distribuzione devono tenere conto delle tipologie e tecniche costruttive tradizionali, al fine del loro inserimento nel sistema insediativo di matrice storica.

6. Per gli interventi di cui al presente Articolo si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 68 della Parte V delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. La realizzazione di impianti solari per produzione di acqua calda e/o energia è consentita, ad esclusione degli edifici vincolati ai sensi della LN 1089/39 e successive modifiche o a questi assimilati, gli stessi devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, devono interessare una superficie massima pari al **30** ~~40~~% della copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

Articolo 73 - Insediamenti consolidati

1. L'insediamento consolidato è articolato in:

- Insediamenti residenziali consolidati;
- Insediamenti produttivi consolidati;
- Insediamenti terziari consolidati.

2. Gli Insediamenti consolidati, individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 8 - Perpoli e Fiattone
- UTOE n° 9 - Campo

Articolo 74 - Insediamenti residenziali consolidati

1. Gli Insediamenti residenziali consolidati individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nelle UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 8 - Perpoli e Fiattone
- UTOE n° 9 - Campo

2. L'insediamento residenziale consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali, a carattere produttivo quale artigianato di servizio alla persona.

4. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti inediti e delle Aree soggette a particolare normativa individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 e soggetti alla normativa degli Articoli 75 e 76 delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, ~~comprensiva delle modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali del 20% del volume esistente~~ e gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

5. All'interno degli insediamenti residenziali consolidati, ad esclusione dei lotti inediti e delle Aree soggette a particolare normativa, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 di Quadro Propositivo di RU, non è consentito realizzare nuove unità abitative, gli eventuali frazionamenti o recuperi ad uso residenziale sono consentiti, solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc, ~~anche a seguito della realizzazione di addizioni funzionali.~~

6. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

8. E' consentito il rialzamento dell'ultimo piano, con un incremento massimo di 80 cm dell'altezza in gronda e che, con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un'altezza media del vano di m 2,70 ed una minima di m 2,20.

9. E' consentita la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli edifici esistenti, che non configurino nuove unità abitative, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta non superiore a mq 22, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti. Qualora l'edificio esistente abbia un volume inferiore a 200 mc, anche a seguito dalle addizioni funzionali, non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

10. E' consentita la sopraelevazione **esclusivamente per un piano** e per i soli edifici **e/o porzioni di edifici** ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato.

L'eventuali addizioni funzionali ed ampliamenti per sopraelevazione degli edifici esistenti devono armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'addizioni funzionali possono essere realizzate con aumento della superficie coperta, gli ampliamenti per sopraelevazione possono essere realizzati solo per gli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati, le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti.

11. E' consentita la nuova costruzione di autorimesse, nell'area di pertinenza dei fabbricati o nel caso di lotti discontinui a una distanza inferiore a 150 ml, nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta, **e con altezza interna 2,40 ml**, per ogni unità abitativa esistente.

12. E' consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale la realizzazione di piscine e di pergolati, questi ultimi con una superficie massima di 12 mq, è inoltre consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 5,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., ~~tali manufatti non devono essere pavimentati.~~

13. E' consentita la realizzazione di impianti solari, per produzione di acqua calda e/o energia, posti in opera sulla copertura dell'edificio principale ad uso residenziale e/o su edifici secondari, debbono essere sempre inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull'edificio principale ad uso residenziale devono interessare una superficie massima pari al **50 40%** della copertura, nel caso siano posti in opera su edifici secondari, possono interessare anche l'intera superficie della copertura.

14. Gli edifici di particolare importanza di matrice storica presenti all'interno dell'Insediamento residenziale consolidato sono soggetti alla normativa degli Articoli 66 (COMMA 3), 68, 69 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

15. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme

sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

16. Gli interventi relativi agli Insedimenti residenziali consolidati devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 75 - Lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato

1. Nei lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato, individuati, con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7, 2.9 di Quadro Propositivo di RU, presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

- UTOE n° 7 - Campia e La Barca

sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale consentiti con intervento diretto.

2. Per ogni lotto può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile massima di 100 mq. Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica la superficie utile massima di ogni alloggio è di 130 mq.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

Gli interventi devono interessare l'intero lotto.

3. Per ogni lotto ineditato presente all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato viene a seguito specificato il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e la superficie a destinazione pubblica da cedere al Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico).

4. Sono soggetti alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato: Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano, Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano, Lotto n° 3 - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca, Lotto n° 4 - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca; Lotto n° 5 - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca, Lotto n° 6 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (6 ID), Lotto n° 7 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (7 ID), Lotto n° 8 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (8 ID), Lotto n° 9 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (9 ID), Lotto n° 10 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (10 ID).

5. Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 ID)

In questo lotto costituito da una porzione interna dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, lungo la via Giovanni Pascoli, oltre al recupero della volumetria esistente, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo limitrofo.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord del lotto la fascia, individuata nella Tavola 2.4.a, per la realizzazione di un parcheggio in linea, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato nord del lotto, a confine con il parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

6. Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo limitrofo a quello di antica formazione di Gallicano capoluogo lungo la Turrice di Gallicano, oltre al recupero della volumetria esistente, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con

caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo di matrice storica.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud del lotto la fascia, individuata nella Tavola 2.4.b, per la realizzazione della viabilità, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato sud del lotto, a confine con la viabilità, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Lotto n° 3 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (3 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo limitrofo a quello di antica formazione de La Barca può essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a due piani con altezza massima 6,50 ml ed un volume massimo di 1400 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo di matrice storica de La Barca. Qualora venga ceduta al Comune l'area, per la realizzazione della viabilità e per la sistemazione del reticolo idraulico superficiale e sul lato nord del lotto l'area per la realizzazione di un percorso pedonale, individuate nella Tavola 2.7, il volume massimo realizzabile è di 1800 mc. Sui lati est e nord del lotto, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Lotto n° 4 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (4 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo limitrofo a quello di antica formazione de La Barca può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 6,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo di matrice storica de La Barca.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud - ovest del lotto la fascia per la realizzazione della viabilità e di una fascia a verde, sul lato sud – est la fascia per la realizzazione della viabilità e sul lato nord – ovest la fascia per la realizzazione del percorso pedonale, individuate nella Tavola 2.7., il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati sud – ovest, nord - ovest e nord - est del lotto, deve essere realizzata all'interno del lotto una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Lotto n° 5 – UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (5 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo limitrofo a quello di antica formazione de La Barca può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 6,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo di matrice storica de La Barca. Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud - est del lotto la fascia per la realizzazione dell'allargamento della viabilità, individuato nella Tavola 2.7., il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

Sui lati sud – ovest, sud – est e nord - est del lotto, deve essere realizzata all'interno del lotto una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Lotto n° 6 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (6 ID)

In questo lotto costituito da una porzione interna dell'Insediamento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, in località Sant Andrea oltre al recupero della volumetria esistente, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo limitrofo.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud ovest del lotto la fascia, individuata nella Tavola 2.4.B, per la realizzazione di un parcheggio ed una striscia di profondità di 1,50 ml lungo la viabilità provinciale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato sud ovest del lotto, a confine con il parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

~~**11. Lotto n° 7 – UTOE 4 Gallicano capoluogo (7 ID)**~~

~~In questo lotto costituito da una porzione interna dell'Insediamento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, in località Sant Andrea oltre al recupero della volumetria esistente, può essere realizzato un~~

~~alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo limitrofo.~~

~~Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud-est del lotto la facciata, individuata nella Tavola 2.4.B, per la realizzazione di un parcheggio lungo la viabilità provinciale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato sud-est del lotto, a confine con il parcheggio, deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.~~

12. Lotto n° 8 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (8 ID)

In questo lotto costituito da una porzione interna dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 1400 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi che definiscano una quinta edificata, con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo presente sul lato nord dell'area a parcheggio.

13. Lotto n° 9 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (9 ID)

In questo lotto costituito da una porzione dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo presente lungo la viabilità lungo la Turrite, può essere realizzato un alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo presente.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

14. Lotto n° 10 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (10 ID)

In questo lotto costituito da una porzione dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, può essere realizzato un alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc. L'intervento deve prevedere la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo presente.

Articolo 76 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insedimento residenziale consolidato

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o di Progetto complessivo dell'area, individuate nelle Tavole 2.4, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

2. **Area n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 PCA)**

In questa area costituita da una porzione dell'Insedimento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, lungo la via Giovanni Pascoli, è previsto il recupero della volumetria esistente ed un incremento del 50% del volume esistente. L'intervento, subordinato alla redazione di Progetto complessivo dell'area, deve prevedere azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi all'esterno delle aree P3 (PAI) 3bg (PS), la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo storico.

Devono essere realizzati nelle aree individuate nella Tavola 2.4.a, sul lato est dell'area, un parcheggio in linea, un percorso pedonale lungo la viabilità. Sul lato ovest deve essere realizzata una quinta arborea le cui

essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

3. Area n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 PCA)

In questa area costituita da una porzione dell'Insediamento residenziale consolidato di Gallicano capoluogo, lungo la via Roma, è previsto il recupero della volumetria esistente ed un incremento del 40% del volume esistente. L'intervento, subordinato alla redazione di Progetto complessivo dell'area, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo storico.

Deve essere realizzata, sul lato nord - ovest del lotto, una fascia di 4,00 ml per uno spazio pedonale lungo la viabilità. Sul lato nord - ovest lungo lo spazio pedonale deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. Area n° 3 - UTOE 3 Cardoso (3 PCA)

In questa area costituita da una porzione dell'Insediamento residenziale di Cardoso, è previsto il recupero a destinazione residenziale della volumetria esistente ed un incremento di 800 mc del volume esistente di comprovata regolarità edilizia, **per la realizzazione di due alloggi**. L'intervento, subordinato alla redazione di Progetto complessivo dell'area, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche delle facciate che riprendano gli elementi tipologici, architettonici, formali del sistema insediativo storico.

Deve essere realizzata, sul lato nord, un'area ~~a parcheggio~~ **a verde pubblico**.

Articolo 77 - Insediamenti produttivi consolidati

1. Gli Insediamenti produttivi consolidati individuati nella Tavola 2.4 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nella UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

2. L'Insediamento produttivo consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. Gli insediamenti produttivi ricadenti di queste zone fanno parte di complessi edilizi morfologicamente strutturati, riconosciuti di valore storico e testimoniale.

4. La destinazione d'uso è prevalentemente produttiva, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative e culturali, direzionali, e residenziali qualora già esistenti.

5. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, per gli Insediamenti produttivi consolidati individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4 di Quadro Propositivo di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza.

Gli interventi devono garantire il mantenimento degli elementi con valenza storico testimoniale, la realizzazione o il ripristino dei fronti e delle facciate al fine ricostituire gli elementi tipologici ed architettonici del sistema insediativo della prima industrializzazione.

6. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia.

8. E' consentita la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli edifici esistenti, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta, non superiore a mq 20, per ogni unità immobiliare con un'altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti.

L'eventuali addizioni funzionali degli edifici esistenti devono armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'addizioni funzionali possono essere realizzate con aumento della superficie coperta. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata

rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati, le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti.

9. E' consentita la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

10. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

11. Per l'area ex Cucirini Cantoni (CC) individuata, con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU, presente nella UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo, valgono inoltre le seguenti prescrizioni: il mantenimento e la valorizzazione degli elementi con valenza storico testimoniali quali: la ciminiera, l'ingresso lungo via Pascoli, i muri di delimitazione lungo la strada di fondovalle; il ripristino dei fronti e delle facciate, al fine ricostituire gli elementi tipologici ed architettonici storici di questo sistema insediativo della prima industrializzazione, la coloritura delle facciate e dei fronti deve essere coordinata per l'intero sistema edilizio presente nell'area. Il cambio di destinazione d'uso a carattere residenziale, di volumetrie esistenti, è consentito solo **per le** ~~per interventi di adeguamento igienico sanitario di abitazioni, esistenti alla data di adozione del RU (26/03/2007). Tali interventi potranno avere una superficie massima di 22 mq, articolati anche in più piani sovrapposti.~~

Il cambio di destinazione d'uso a commercio al dettaglio in forma di esercizi di vicinato è subordinato alla realizzazione delle aree a parcheggio secondo la normativa vigente.

12. Per l'area ex Sipe Nobel (SN) individuata, con apposita campitura nella Tavola 2.4b, di Quadro Propositivo di RU, presente nella UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo, valgono inoltre le seguenti prescrizioni: il mantenimento e la valorizzazione degli elementi volumetrici con valenza storico testimoniale; il ripristino dei fronti e delle facciate al fine ricostituire gli elementi tipologici ed architettonici storici di questo sistema insediativo della prima industrializzazione, la coloritura delle facciate e dei fronti deve essere coordinata per l'intero sistema edilizio presente nell'area.

13. Gli interventi relativi agli Insedimenti produttivi consolidati devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 78 - Insedimenti terziari consolidati

1. Gli Insedimenti terziari consolidati individuati nelle Tavole 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nelle UTOE:

- UTOE n° 1 - Trassilico
- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca

2. L'Insedimento terziario consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente ricettiva quali attività esistenti alberghiere sono ammesse destinazioni per alberghi, pensioni, residenze turistico - alberghiere e altri tipi di attrezzature ricettive, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative quali: strutture di servizio e sportive, **attività di servizio alla persona e attività commerciali.**

4. In queste aree sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia. In queste aree è consentita la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

5. Per l'area nell' UTOE n° 4 - Gallicano (1PCA) capoluogo, previa approvazione di Progetto complessivo dell'area è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione della volumetria esistente con un incremento del 10% del volume esistente.

6. Per l'area nell' UTOE n° 4 - Gallicano (3PCA) capoluogo, previa approvazione di Progetto complessivo dell'area è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione della volumetria esistente, a parità di volume. Devono essere realizzati nelle aree individuate nella Tavola 2.4.b, sul lato est dell'area, un parcheggio pubblico ed un area a verde pubblico.

Articolo 79 - Insediamenti recenti

1. L'Insediamento recente è articolato in:

- Insediamenti residenziali recenti;
- Insediamenti produttivi recenti;
- Insediamenti terziari recenti.

2. Gli Insediamenti recenti, individuati nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 9 - Campo

Articolo 80 - Insediamenti residenziali recenti

1. Gli Insediamenti residenziali recenti individuati nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nella UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 9 - Campo

2. L'Insediamento residenziale recente corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 1444/1968.

3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale; sono ammesse destinazioni connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali e piccole attività artigianali.

4. All'interno dell'Insediamento residenziale recente, ad esclusione dei lotti ineditati, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, di Quadro Propositivo di RU, non è consentito realizzare nuove unità abitative, gli eventuali frazionamenti o recuperi ad uso residenziale sono consentiti, solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc e solo nel caso le nuove unità originarie non siano inferiori a mq 65 di superficie utile.

5. Gli edifici devono essere dotati di superfici per parcheggi privati e pubblici in misura rispondente alle eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti.

6. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti ineditati e delle Aree soggette a particolare normativa, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, di Quadro Propositivo di RU, e soggetti alla normativa degli Articoli 81 e 82 delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, all'interno del lotto di pertinenza, è consentivo l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto dei parametri urbanistici.

Qualora l'edificio esistente abbia un volume inferiore a 200 mc, anche a seguito dall'ampliamento, non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi presenti nell'area con comprovata regolarità edilizia.

8. In queste aree sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, subordinati alla redazione di Piani Attuativi o Progetti complessivo dell'area.

9. I parametri urbanistici per le aree Insedimento residenziale recente sono i seguenti:

- Indice fondiario 2,0 mc/mq
- Rapporto di copertura 40%
- Altezza massima 7,50 ml
- Distanza minima dai confini 5,00 ml

E' consentita la costruzione sul confine in aderenza a edifici preesistenti.

10. E' consentita la sopraelevazione di edifici preesistenti, all'interno del loro perimetro, nel rispetto di tutti gli altri parametri urbanistici.

11. L'eventuale ampliamento dei fabbricati esistenti deve armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'ampliamento può essere realizzato con aumento della superficie coperta, con rialzamenti, **esclusivamente per un piano e** solo per gli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato. In tutti i casi la maggiore volumetria, **ad esclusione dei rialzamenti di cui al presente comma**, deve essere realizzata rispettando i parametri urbanistici, le distanze dai confini di cui al comma 9 del presente Articolo, e rispettando le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti. Il volume dell'eventuale ampliamento non deve superare le dimensioni del volume del fabbricato esistente. Nel caso di ampliamento possono essere mantenute distanze diverse da quelle di cui al precedente comma 9, solo al fine di conservare gli allineamenti con il fabbricato esistente. Gli interventi devono inoltre riprendere le tipologie dei manufatti edilizi esistenti e del sistema insediativo limitrofo e devono essere previsti interventi atti al loro inserimento nel contesto territoriale

12. E' **inoltre** consentita, **anche a seguito dei parametri di cui al precedente comma 9**, la nuova costruzione di autorimesse nell'area di pertinenza dei fabbricati o nel caso di lotti discontinui a una distanza inferiore a 150 ml, nelle dimensioni di 30 mq di superficie coperta **e con altezza interna 2,40 ml**, per ogni unità abitativa esistente e comunque non derivata da frazionamento realizzato dopo la data dell'adozione del presente RU.

13. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale è ammessa la realizzazione di piscine e di pergolati, è inoltre consentita l'installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml., ~~tali manufatti non devono essere pavimentati.~~

14. E' consentita la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia, devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici.

15. Gli interventi relativi all'Insedimento residenziale recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 81 - Lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale recente

1. Nei lotti ineditati all'interno dell'Insedimento residenziale recente individuati nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.9 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca
- UTOE n° 9 - Campo

sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale consentiti con intervento diretto.

2. Per ogni lotto può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile massima di 100 mq.

Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica la superficie utile massima di ogni alloggio è di 130 mq.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita puo' essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

Gli interventi devono interessare l'intero lotto. Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

3. Per ogni lotto ineditato presente all'interno dell'Insediamento residenziale recente viene a seguito specificato il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e la superficie a destinazione pubblica da cedere al Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico).

4. Sono soggetti alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti ineditati all'interno dell'Insediamento residenziale recente: Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 5 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 6 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 7 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Lotto n° 8 - UTOE 5 Bolognana , Lotto n° 9 - UTOE 5 Bolognana, Lotto n° 11 - UTOE 6 Colle Acinaia e Turrite Cava, Lotto n° 12 - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca, Lotto n° 13 - UTOE 9 Campo, Lotto n° 14 - UTOE 5 Bolognana (14 ID), Lotto n° 16- UTOE 6 Colle Acinaia e Turrite Cava (16 ID), Lotto n° 17- UTOE 5 Bolognana (17 ID), Lotto n° 18- UTOE 7 UTOE 3 Cardoso (18 ID), Lotto n° 19- UTOE 3 Cardoso (19 ID), Lotto n° 20- UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (20 ID), Lotto n° 21- UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (21 ID), Lotto n° 22 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (22 ID)), Lotto n° 22 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (22 ID), Lotto n° 23 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (23 ID), Lotto n° 24 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (24 ID), Lotto n° 25 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (25 ID), Lotto n° 26 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (26 ID), Lotto n° 27 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (27 ID).

5. Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU, in località Le Casette, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sui lati est, ovest e sud del lotto, una fascia per la realizzazione di uno percorso pedonale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati est, ovest e sud deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

6. Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,50 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud del lotto, una fascia per la realizzazione di uno spazio a parcheggio e l'allargamento della sede stradale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato nord e lungo l'area a parcheggio deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Lotto n° 5 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (5 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo lungo il fiume Serchio, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati nord a confine con il parcheggio, sud ed est devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

8. Lotto n° 6 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (6 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo lungo il torrente Turrite di Gallicano, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1.400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sui lati nord ed est del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale, e vengano realizzate le opere di sistemazione del reticolo idraulico superficiale, il volume massimo realizzabile è di 1.800 mc. Sui lati a confine con la sede stradale e sul lato sud devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Lotto n° 7 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (7 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo in località La Rena, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale e di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc.. Sui lati nord a confine con il parcheggio e sud devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Lotto n° 8 - UTOE 5 Bolognana (8 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1.400 mc.

Sui lati sud - ovest e sud - est devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

11. Lotto n° 9 - UTOE 5 Bolognana (9 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, bifamiliare a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1400 mc. Qualora venga ceduta al Comune sul lato sud - ovest del lotto, una fascia per la realizzazione della sede stradale il volume massimo realizzabile è di 1800 mc. Sul lato sud – ovest deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

12. Lotto n° 11 - UTOE 6 Colle Acinaia e Turrite Cava (11 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Colle Acinaia lungo la strada per Cardoso, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.6 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord - est del lotto, una fascia per la realizzazione di un area a parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sul lato nord – est e sud - est deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

13. Lotto n° 12- UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (12 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di La Barca, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.7 di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati **un due** alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare/~~bifamiliare~~, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di **700** ~~1400~~ mc.

Qualora venga ceduta al Comune, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale, il volume massimo realizzabile è di **900** ~~1800~~ mc. Sui lati nord e lungo la sede stradale devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

14. Lotto n° 13 - UTOE 9 Campo (13 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Campo, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.9 di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1.400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune l'area per la realizzazione delle aree a verde dei percorsi pedonali e del parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 1.800 mc.. Sui lati lungo la sede stradale devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

15. Lotto n° 14- UTOE 5 Bolognana (14 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sul lato nord - ovest del lotto, una fascia per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale e un percorso pedonale, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. Sui lati nord - est e sud - est devono essere realizzate delle quinte arboree le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

16. Lotto n° 16- UTOE 6 Colle Acinaia e Turrite Cava (16 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Colle Acinaia, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.6 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune sui lati nord del lotto, un'area per la realizzazione di un area a verde pubblico, il volume massimo realizzabile è di 900 mc. L'accesso al lotto ineditato deve essere realizzato dal parcheggio pubblico o dalla vecchia provinciale. Sul lato sud deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

17. Lotto n° 17- UTOE 5 Bolognana (17 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Bolognana, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di due aree a parcheggio, individuate in cartografia, il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

18. Lotto n° 18- UTOE 3 Cardoso (18 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Cardoso, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.3 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

19. Lotto n° 19- UTOE 3 Cardoso (19 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Cardoso, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.3 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

20. Lotto n° 20- UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (20 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo de La Barca, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.7 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

21. Lotto n° 21- UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (21 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo de La Barca , individuato con apposita campitura nella Tavola 2.7 di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare/bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 1800 mc.

22. Lotto n° 22- UTOE 4 Gallicano (22 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare/bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 1800 mc.

23. Lotto n° 23- UTOE 4 Gallicano (23 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare/bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un verde pubblico, il volume massimo realizzabile è di 1800 mc.

24. Lotto n° 24- UTOE 4 Gallicano (24 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare/bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1400 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 1800 mc.

25. Lotto n° 25- UTOE 4 Gallicano (25 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora venga ceduta al Comune un'area per la realizzazione di un parcheggio, il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

26. Lotto n° 26- UTOE 4 Gallicano (26 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU, possono essere realizzati due alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare/bifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 1400 mc.

27. Lotto n° 27- UTOE 4 Gallicano (27 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema insediativo di Gallicano, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un alloggio di nuova costruzione con tipologia edilizia unifamiliare, a due piani con altezza massima 7,00 ml ed un volume massimo di 700 mc.

Qualora vengano realizzate le opere di sistemazione del reticolo idraulico superficiale il volume massimo realizzabile è di 900 mc.

Articolo 82 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insediamento residenziale recente

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o di Progetto complessivo dell'area, individuate nelle Tavole 2.4, 2.7, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. Per ogni area può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile massima di 130 mq.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli

eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

3. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo o di Progetto complessivo dell'area, possono subire variazioni in fase di redazione del piano o del progetto complessivo dell'area.

4. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo Area lungo Via Eremo; n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 4 - Area lungo Via Provinciale - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca.

5. Area n° 1 - Area lungo la strada di Fondovalle - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio nel sistema insediativo a carattere urbano di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 3.600 mc;
- può essere consentita per il piano terra la destinazione d'uso a carattere terziario per esercizi commerciali di vicinato;
- la realizzazione della viabilità e del parcheggio individuati con apposita campitura nella Tavola 2.4a di Quadro Propositivo di RU e delle aree della viabilità di distribuzione, a parcheggio, a verde, interne all'area;
- realizzazione di una quinta arborea lungo il lato est dell'area a confine con il parcheggio di progetto e sul lato nord, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

6. Area n° 2 - Area lungo Via Eremo - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio interna al sistema insediativo a carattere urbano di Gallicano capoluogo, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.4b, di Quadro Propositivo di RU, deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,00 ml ed un volume di 3.600 mc;
- la realizzazione della viabilità di distribuzione, dei parcheggi e delle aree a verde;
- la realizzazione del parcheggio sul lato sud dell'area;
- realizzazione di una quinta arborea, lungo il lato nord e per la parte del lato est non confinante con la viabilità di progetto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

7. Area n° 4 - Area via Provinciale Ponte di Campia - UTOE 7 Ponte di Campia e La Barca (4 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio del sistema insediativo a carattere urbano di Ponte di Campia, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.7 di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area, individuato con apposita campitura nella Tavola 2.7, di Quadro Propositivo di RU, deve prevedere:

- la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 3.600 mc;
- la realizzazione della viabilità di distribuzione, dei parcheggi e delle aree a verde come individuate nella Tavola 2.7;
- realizzazione di una quinta arborea, lungo il lato sud – est e sul lato nord – ovest e lungo la viabilità di distribuzione, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 83 - Insedimenti produttivi recenti

1. Gli Insedimenti produttivi recenti sono individuati nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nella UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
- UTOE n° 5 - Bolognana

- UTOE n° 7 - Campia e La Barca

2. L'Insediamento produttivo recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

Per l'area Piano per Insediamenti Produttivi La Rena, a seguito della decadenza dei vincoli, valgono le norme del presente articolo.

3. In queste aree sono consentiti, ad esclusione dei lotti inediti, individuati con apposta campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.7, di Quadro Propositivo di RU, con intervento edilizio diretto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia; previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o di Progetti complessivo dell'area è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione a parità del volume esistente.

4. I parametri urbanistici per le aree ad Insediamento produttivo recente sono i seguenti :

If = 3,00 mc/mq

RC = 50%

H max = 10,0 ml (escluso elementi tecnici: silos, ciminiere, ecc.)

Verde privato = 10% della superficie totale con piantumazioni adeguate.

5. Nelle aree in cui i parametri urbanistici di cui al precedente comma 4 risultino interamente soddisfatti è consentito, nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati e delle dimensioni dei parcheggi e delle superfici permeabili, l'ampliamento dell'attività produttiva esistente alla data di adozione del RU, per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici dell'azienda stessa, nel rispetto dei seguenti valori:

- volume esistente fino a mc 3.000, 15% di incremento volumetrico;
- volume esistente compreso tra mc 3.001 e mc 5.000, 10% di incremento volumetrico;
- volume esistente compreso tra mc 5.001 e mc 8.000, 5% di incremento volumetrico;
- volume esistente superiore a mc 8.000, 400 mc di incremento volumetrico.

6. In queste aree a destinazione produttiva è consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali a servizio dell'attività produttiva; la commercializzazione dei prodotti della lavorazione aziendale, sono inoltre ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, nei limiti del dimensionamento di PS, attività di commercio all'ingrosso, direzionali.

7. In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 334/99 e al DM 09.05.2001.

8. Nei lotti inediti di completamento, individuati, con apposita simbologia nelle Tavole 2.4 di Quadro Propositivo di RU, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere produttivo consentiti con intervento diretto.

9. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, i Progetti complessivo dell'area, i Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata devono prevedere, qualora non presente, la realizzazione di aree a verde interne ai singoli lotti edificabili, che deve avere uno sviluppo superficiale non inferiore del 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e deve essere a verde e sistemata con piante ad alto fusto con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU. Deve essere altresì prevista, qualora non presente, sul confine dei lotti edificabili con la viabilità la messa a dimora delle siepi di specie sempreverdi.

10. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti. Nelle aree a parcheggio all'interno dei lotti possono essere installate pensiline ombreggianti costituite da impianti solari.

11. Gli interventi relativi all'Insediamento produttivo recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 84 - Lotti inediti all'interno dell'Insediamento produttivo recente

1. Nei lotti ineditati all'interno dell'Insediamento produttivo recente, individuati, con apposita campitura nelle Tavole 2.4 di Quadro Propositivo di RU, presenti nell'UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo, sono indicati gli interventi di nuova costruzione a carattere produttivo consentiti con intervento diretto.

2. Per ogni lotto può essere realizzata la superficie coperta di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, definita ai successivi comma del presente Articolo. Gli interventi devono interessare l'intero lotto ineditato.

3. Per ogni lotto ineditato presente all'interno dell'Insediamento produttivo recente viene a seguito specificata la superficie coperta di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia e la superficie a destinazione pubblica da cedere al Comune (aree a parcheggio, marciapiedi, allargamento sede stradale, verde pubblico).

4. La sistemazione esterna dei fabbricati fa parte integrante del progetto edilizio e della sua realizzazione; non potranno essere considerati conclusi interventi nel caso le sistemazioni esterne ed in particolare le aree a verde e le piantumazioni non siano realizzate. Le aree a verde interne ai lotti devono avere uno sviluppo superficiale non inferiore al 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e devono essere a verde e sistemate con piante di alto fusto con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU. Deve essere altresì prevista, qualora non presente, sul confine dei lotti edificabili con la viabilità la messa a dimora delle siepi di specie sempreverdi.

La superficie scoperta del lotto destinata a viabilità e parcheggi, nel rispetto della normativa vigente, deve essere inghiaiaata e/o pavimentata con autobloccanti e/o asfalti; le pavimentazioni devono essere realizzate con opportune opere atte a consentire il normale convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

5. Per i lotti interni all'area produttiva di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica La Rena 2 (1PP), Area Bartolini, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, valgono le prescrizioni normative del Piano Particolareggiato La Rena 2.

6. Per i lotti interni all'area produttiva (2PP), interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4b di Quadro Propositivo di RU, valgono le prescrizioni normative dell'articolo 83. considerando lotti ineditati, i sub-lotti residui del comparto "2PP" ~~derivanti dal dimensionamento del precedente P.R.C.C.~~

7. Sono soggetti alla normativa del presente Articolo i seguenti lotti modificati all'interno dell'Insediamento produttivo recente: Lotto n° 1 - UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo; Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Lotto n° 3 - UTOE n° 4 Gallicano capoluogo

8. Lotto n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema del sistema a carattere produttivo di Gallicano capoluogo, individuato con apposite campiture nella Tavola 2.4 b di Quadro Propositivo di RU può essere realizzato un intervento di nuova costruzione a carattere produttivo con una superficie coperta massima di 500 mq.

Deve essere ceduta al Comune sul lato sud ovest un'area con una profondità di 1,50 ml, per la realizzazione dell'allargamento della sede stradale. Sui lati sud, nord ed est deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

9. Lotto n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema del sistema a carattere produttivo di Gallicano capoluogo, individuato con apposite campiture nella Tavola 2.4 b di Quadro Propositivo di RU può essere realizzato un intervento di nuova costruzione a carattere produttiva con una superficie coperta massima di 500 mq.

Deve essere ceduta al Comune sul lato nord un'area per la realizzazione di un parcheggio. Sui lati sud e lungo l'area a parcheggio deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

10. Lotto n° 3 - UTOE 4 Gallicano capoluogo (3 ID)

In questo lotto costituito da una porzione del sistema del sistema a carattere produttivo di Gallicano capoluogo, individuato con apposite campiture nella Tavola 2.4 b di Quadro Propositivo di RU può essere realizzato un intervento di nuova costruzione a carattere produttiva con una superficie coperta massima di 500 mq.

Deve essere ceduta al Comune sul lato nord - ovest un'area per la realizzazione di un parcheggio. Sui lati nord - est e sud - ovest e lungo l'area a parcheggio deve essere realizzata una quinta arborea le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

Articolo 85 - Aree soggette a particolare normativa

1. Queste aree, quali comparti di Progetto complessivo dell'area o di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata, individuate nella Tavola 2.5, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia che devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

2. Area n° 1 - UTOE 5 Bolognana (1 PCA)

In questa area costituita da una porzione dell'insediamento produttivo recente di Bolognana, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, è prevista la realizzazione di un intervento di nuova costruzione a carattere produttivo con una superficie coperta massima di 1000 mq ed il recupero della volumetria esistente con un incremento di volume fino ad massimo di 30.000 mc per opere di completamento e ammodernamento del sistema produttivo. L'intervento, subordinato alla redazione di Progetto complessivo dell'area, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi e con caratteristiche omogenee delle facciate, la schermatura dei volumi tecnici. L'altezza massima degli edifici è di 15 ml, comprensiva dei volumi tecnici.

Deve essere realizzata una quinta arborea, in ~~doppie filare della larghezza di 3,00 m~~, lungo l'intero perimetro dell'area, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

All'interno dell'area devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le aree individuate con apposita campitura nella planimetria allegata alla relazione di Variante.

Nell'ambito del comparto soggetto a Progetto complessivo d'area per la porzione classificata come Insediamento residenziale recente sono consentiti, nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 80, interventi edilizi diretti di ristrutturazione urbanistica, di accorpamento di volumetrie e di completamento di edifici esistenti; è inoltre ammesso il cambio di destinazione d'uso per attività direzionali. L'eventuale volumetria residua, calcolata ai sensi dell'articolo 80 deve essere ubicata all'interno della porzione di area classificata come Insediamento residenziale recente. Le caratteristiche tipologiche di tali interventi devono rispettare quelli dell'insediamento residenziale limitrofo.

Il PCA dovrà prevedere il soddisfacimento complessivo delle aree destinate a parcheggio, in funzione delle diverse destinazioni d'uso. I parcheggi di pertinenza dell'insediamento produttivo devono essere dimensionati in ragione di 20,00 mq per ogni 100,00 mq di superficie utile destinata alle attività.

I parcheggi di pertinenza e le aree di servizio, quali aree per impianti tecnologici, aree attrezzate per la raccolta differenziata, dell'insediamento produttivo possono essere anche localizzati in aree di rispetto ambientale, individuate con apposita campitura e lettera b nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, limitrofe all'area perimetrata come Progetto complessivo dell'area e possono essere attuati, con intervento edilizio diretto. Nelle aree, individuate con apposita campitura e lettera b nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU, può essere realizzato un intervento di nuova costruzione, per locali di servizio, con un volume massimo massimo di 400 mc.

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia.

Articolo 86 - Insediamenti terziari recenti

1. Gli Insediamenti terziari recenti individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

- UTOE n° 5 - Bolognana
 - UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrîte Cava
 - UTOE n° 7 - Campia e La Barca
2. L'Insediamento terziario recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/1968.
3. La destinazione d'uso per gli Insediamenti terziari recenti:
- per le aree individuate, la destinazione d'uso è prevalentemente commerciale quali attività esistenti di commercio all'ingrosso e al dettaglio in forma di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, attività espositive, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative, quali attività ricettive, ricreative, sociali e culturali, di artigianato di servizio alla persona, di ristoro e purché non superino nel complesso il 30% dell'intera superficie utile prevista. All'interno delle aree commerciali sono individuate con la sigla PP le aree inedificabili, al servizio delle aree, quali aree attrezzate per il parcheggio, la sosta e con presenza di attrezzature di servizio per le merci ed i fruitori .
 - per le aree individuate TR, la destinazione d'uso è prevalentemente ricettiva quali attività esistenti alberghiere sono ammesse destinazioni per alberghi, pensioni residenze turistico - alberghiere e altri tipi di attrezzature ricettive, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative quali strutture di servizio e sportive.
4. In queste aree sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia; previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o di Progetti complessivo dell'area è ammessa la ristrutturazione urbanistica, con opere di demolizione e ricostruzione con un incremento del volume esistente del 20%.
5. Gli interventi di ristrutturazione edilizi, i Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata e i Progetti complessivo dell'area devono prevedere, qualora non presente, la realizzazione di aree a verde interne ai singoli lotti edificabili, che deve avere uno sviluppo superficiale non inferiore del 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e deve essere a verde e sistemata con piante ad alto fusto con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU. Deve essere altresì prevista, qualora non presente, sul confine dei lotti edificabili con la viabilità la messa a dimora delle siepi di specie sempreverdi.
6. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, i Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata e i Progetti complessivo dell'area, che interessano il comparto delle aree individuate nella Tavola 2.4 di Quadro Propositivo di RU, devono prevedere, qualora non presente la realizzazione di corsie per la canalizzazione dei flussi di traffico, aree di svincolo ed il collegamento a piani sfalsati, sia per i mezzi motorizzati che per i pedoni, tra le aree a destinazione d'uso prevalentemente commerciale poste sui due lati della viabilità provinciale di fondovalle e deve essere prevista la regolamentazione degli accessi alle aree di parcheggio e di servizio e la delimitazione di tali aree rispetto alla viabilità provinciale di fondovalle.
7. La realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.
8. Gli interventi relativi all'Insediamento terziario recente devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 87 - Insediamenti in formazione

1. L'Insediamento in formazione è articolato in:
- Insediamenti residenziali in formazione;
 - Insediamenti produttivi in formazione;
 - Insediamenti terziari in formazione.
2. Gli Insediamenti recenti, individuati nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, sono presenti nelle UTOE:
- UTOE n° 3 - Cardoso
 - UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava

Articolo 88 - Insediamenti residenziali in formazione

1. 1. Gli Insediamenti residenziale in formazione sono individuati nelle Tavole 2.3, 2.5, 2.6, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 3 - Cardoso
- UTOE n° 5 - Bolognana
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava

2. L'Insediamento residenziale in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea C ai sensi del DM 1444/1968.

3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.3, 2.6, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata o Progetto complessivo dell'area.

4. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.5, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura si opera con Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

5. Nell'Insediamento residenziale in formazione sono ammesse destinazioni d'uso connesse ed integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, attività commerciali di vicinato, direzionali e produttivo, quale artigianato di servizio alla persona, che non comportino inconvenienti per la residenza. Deve essere sempre rispettato il numero di alloggi previsto nell'area oggetto di intervento.

6. Sono consentite le seguenti tipologie edilizie, edifici uni e bifamiliari, edifici unifamiliari a schiera o in altre aggregazioni ad uno/due piani, edifici in linea.

7. Sono vincolanti la viabilità, le aree a parcheggio e a verde pubblico indicate, nelle Tavole 2.3, 2.5, 2.6, del Quadro Propositivo di RU, all'interno del comparto di Piano Attuativo o di Progetto complessivo dell'area. Nel caso non siano indicate, devono essere previste e quindi realizzate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68.

8. Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali.

9. Gli interventi relativi all'Insediamento residenziale in formazione devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 89 - Aree soggette a particolare normativa all'interno dell'Insediamenti residenziali in formazione

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica, privata, di Piano per l'Edilizia Economica e Popolare o di Progetto complessivo dell'area individuate nelle Tavole 2.3, 2.5, 2.6, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti il numero di alloggi di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. Per ogni area può essere realizzato il numero di alloggi di nuova costruzione definito ai successivi comma del presente Articolo 59. Ogni singolo alloggio di nuova costruzione, ai sensi dell'Articolo delle Norme di Attuazione di PS, può avere una superficie utile massima di 130 mq.

La Perimetrazione di aree a cessione gratuita può essere modificata qualora in sede di attuazione degli interventi venga proposta una soluzione che soddisfi ugualmente la necessità di spazi ed attrezzature pubbliche.

3. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo iniziativa pubblica o privata, di Piano per l'Edilizia Economica e Popolare o di Progetto complessivo dell'area può subire variazioni in fase di redazione del piano.

4. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.3, 2.4, 2.6, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Progetto complessivo dell'area.

Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 2 - UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava Area lungo la via per Cardoso.

5. Area n° 2 - Area lungo la via per Cardoso - UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava (2 PCA)

L'area interessa una porzione di territorio lungo il sistema infrastrutturale viario e contiguo al insediativo a carattere urbano di Colle Acinaia, interna all'UTOE 6, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.6 di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- la realizzazione di cinque alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia bifamiliare, a schiera, con un'altezza massima di 7,50 ml ed un volume di 4.500 mc;
- la realizzazione del parcheggio, dell'area a verde individuati con apposita campitura nella Tavola 2.6 di Quadro Propositivo di RU e delle aree della viabilità di distribuzione, a parcheggio, a verde, interne all'area ;
- realizzazione di una quinta arborea lungo i lati nord e sud dell'area a confine con la viabilità, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;
- la possibilità di attuazione dell'area a nord del parcheggio in un primo stralcio per la realizzazione di un alloggio ad intervento diretto, nel qual caso deve essere ceduta gratuitamente al Comune una fascia della larghezza di 3,00 ml della lunghezza del intera area di intervento, lungo la via per Cardoso.

~~6. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.5, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura si opera con Piano per l'Edilizia Economica e Popolare.~~

~~Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - UTOE 5 Bolognana.~~

~~7. Area n° 1 - Area PEEP Bolognana - UTOE n° 5 - Bolognana (1 PEEP)~~

~~L'area interessa una porzione di territorio del sistema insediativo a carattere urbano di Bolognana, interna all'UTOE 5, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU.~~

~~Il Piano di Edilizia Economica e Popolare deve prevedere:~~

- ~~la realizzazione di quattro alloggi di nuova costruzione con tipologia edilizia a schiera, con un'altezza massima di 7,00 ml ed un volume di 3.600 mc;~~
- ~~la realizzazione dell'allargamento della sede stradale sul lato nord-est, del percorso pedonale individuato con apposita campitura nella Tavola 2.5 di Quadro Propositivo di RU e delle aree della viabilità di distribuzione, a parcheggio, a verde, interne all'area ;~~
- ~~realizzazione di una quinta arborea lungo i lati nord-est, sud-est dell'area a confine con la viabilità ed i percorsi pedonali e con le aree a verde pubblico, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.~~

Articolo 90 - Insediamenti produttivi in formazione

1. Gli Insediamenti produttivi in formazione sono individuati nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo

2. L'Insediamento produttivo in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/1968.

3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si opera con Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata.

4. In queste aree a destinazione produttiva è consentita la realizzazione di uffici e mense aziendali a servizio dell'attività produttiva e la commercializzazione dei prodotti della lavorazione aziendale, sono inoltre ammesse destinazioni connesse ed integrative a carattere terziario, quali uffici, esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, nei limiti del dimensionamento di PS, attività di commercio all'ingrosso, direzionali.

5. In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs 334/99 e al DM 09.05.2001.

6. Sono vincolanti la viabilità, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree a parcheggio e a verde pubblico indicate, nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU, all'interno del comparto di Piano Attuativo. Nel caso non siano indicate, nei piani attuativi devono essere previste e quindi realizzate le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/98.

7. Per questi interventi è prescritta la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

8. Gli interventi relativi all'Insedimento produttivo in formazione devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

Articolo 91 - Aree soggette a particolare normativa

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo, di iniziativa pubblica o privata, individuate con apposita campitura nella Tavola 2.4 b del Quadro Propositivo di RU, sono all'interno della UTOE 4 - Gallicano capoluogo, per ogni area, ai sensi dell'Articolo 59 delle Norme di Attuazione di PS, è definita la superficie coperta di nuova costruzione da realizzare, la tipologia edilizia, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. Le tipologie edilizie degli edifici devono essere improntate alla massima semplicità; per i parametri esterni è ammessa la muratura di mattoni a faccia vista e gli intonaci tradizionali.

3. La sistemazione esterna degli edifici fa parte integrante del progetto edilizio e della sua realizzazione; non potranno essere considerati conclusi interventi nel caso le sistemazioni esterne ed in particolare le aree a verde e le piantumazioni non siano realizzate. Le aree a verde interne ai lotti devono avere uno sviluppo superficiale non inferiore al 10% della superficie complessiva del lotto edificabile e devono essere a verde e sistemate con piante di alto fusto con le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU. Deve essere altresì prevista, qualora non presente, sul confine dei lotti edificabili con la viabilità la messa a dimora delle siepi di specie sempreverdi.

4. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo può subire variazioni in fase di redazione del piano.

5. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - Area per insediamenti produttivi UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo.

6. Area n° 1 - Area per insediamento produttivo (1 P. di L.)

L'area, interna all'UTOE 4, limitrofa al sistema insediativo a carattere produttivo area Bartolini, interna all'UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo è intesa quale azione di completamento.

Il Piano Attuativo deve prevedere:

- realizzazione della viabilità di accesso all'area;
- realizzazione di aree a parcheggio e di aree a verde;
- realizzazione di una quinta arborea lungo i lati nord e sud - ovest dell'area, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU.

I parametri urbanistici per questa area sono i seguenti:

- Superficie coperta massima	mq.	2500,00
- Altezza massima	ml.	11,00
- Distanza dai confini e dalle strade	ml.	6,00
- Distanza dal canale ENEL	ml.	10,00
- Distanza tra i fabbricati	ml.	12,00

Articolo 92 - Aree non edificate e aree agricole all'interno delle UTOE

1. Le aree non edificate, quali aree a verde privato, e le aree non edificate con residue lavorazioni agricole che ricadono all'interno delle UTOE sono costituite da giardini, orti, aree con residue di lavorazioni agricole, aree di salvaguardia specifica e sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo del RU; in queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di cui al Capo III della LRT 1/2005; sono ammessi interventi di coltivazione agricola, orti, giardini; è consentita: la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco; la

costruzione di manufatti anche ad uso precario, esclusivamente realizzati in legno nelle dimensioni di 6 mq di superficie coperta; la costruzione di autorimesse nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta, **e con altezza interna 2,40 ml, all'interno dell'UTOE in cui è presente l'unità residenziale sprovvista di autorimessa o la costruzione di tettoie di 22 mq di superficie coperta** ~~in fondi di dimensione uguale o superiore a 1.000 mq comprensivi del lotto principale~~; è vietata la costruzione di serre fisse; per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU. l'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale è consentita esclusivamente nelle aree agricole secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia,

2. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di versante, che ricadono all'interno delle UTOE 1, 2, 3, 8, sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolo 45 delle presenti Norme di Attuazione di RU .

3. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di fondovalle del fiume Serchio, che ricadono all'interno delle UTOE 4, 5, 6, 7 sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolo 47 delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio di Campo che ricadono all'interno della UTOE 9 sono indicate con apposita campitura nella Tavola 2.9 del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell' Articolo 46 delle presenti Norme di Attuazione di RU .

Articolo 93 - Distributori carburante

1. In queste aree, individuate con apposita campitura nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU, limitrofe alle infrastrutture di comunicazione ai bordi dell'insediamento residenziale ed in particolare separate nettamente dall'insediamento di matrice storica e dagli edifici di matrice storica di particolare importanza, è ammesso l'insediamento di impianti per il rifornimento di carburante, la pulitura dei veicoli e di locali di servizio e di ristoro.

2. Gli interventi edilizi necessari all'installazione e trasformazione dei suddetti impianti sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- la superficie occupata da manufatti edilizi (edifici e pensiline) non dovrà essere superiore al 20% della superficie fondiaria;
- gli edifici dovranno avere un solo piano e con superficie utile massima di 100,00 mq;
- l'altezza delle costruzioni e degli impianti di qualunque genere, non dovrà superare 6,50 ml;
- la distanza minima degli edifici dal bordo stradale non può essere inferiore a ml 10,00;
- le aree destinate al rifornimento del carburante e degli oli devono essere coperte ed inoltre pavimentate al fine che eventuali sversamenti possano essere raccolti, stoccati e/o trattati;
- l'intera superficie di sosta degli autoveicoli dovrà essere pavimentata, in modo da evitare infiltrazioni nel terreno sottostante, e le acque bianche raccolte e trattate con impianti di prima pioggia;
- tutte le acque relative agli spazi di pulitura dei veicoli dovranno essere convogliate alla fognatura pubblica e nel caso questa non sia presente, trattate con apposito impianto di depurazione, secondo la normativa vigente;
- il 10% della superficie fondiaria dovrà essere a verde con alberi ad alto fusto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU, tale spazio dovrà essere separato da quello delle superfici pavimentate in modo che le acque bianche delle superfici pavimentate non vi confluiscano.

Articolo 94 - Aree a parcheggio per gli Insediamenti terziari a carattere commerciale

1. Per le aree a parcheggio relative agli esercizi commerciali valgono le prescrizioni di cui al presente Articolo.

2. Esercizi di vicinato

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita. Per l'Insediamento di matrice storica e per l'Insediamento residenziale consolidato i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione possono essere reperiti anche su aree pubbliche.

3. Medie strutture di vendita

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere con piante di alto fusto, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte VI delle presenti Norme di Attuazione di RU, nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate oltre alle alberature, arbusti e siepi.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

4. Grandi strutture di vendita

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 2 per ogni mq di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq 1,5 per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni, ed altri spazi destinati a funzioni complementari a quella commerciale). Per la dotazione di alberature e la definizione del numero dei posti auto si applica quanto previsto al precedente comma 3 del presente Articolo.

La progettazione dei parcheggi per interventi che superano i 1.500 mq di superficie di vendita deve:

- garantire la differenziazione tra le varie aree di parcheggio (utenti, personale, servizio, carico e scarico merci), il rispetto delle norme di sicurezza (autorimesse interrate), l'assenza di barriere architettoniche e l'individuazione di posti riservati ai portatori di handicap;
- prevedere degli spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;
- utilizzare le tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico (barriere, segnalazione del posto libero più vicino, trattamento dell'aria in uscita da autorimesse chiuse, etc.), delimitare dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
- individuare degli spazi di deposito per i carrelli localizzati tra i posti macchina rapidamente raggiungibili;
- predisporre il transito di veicoli distante dall'edificio e in particolare dall'accesso all'edificio stesso;
- utilizzare delle pavimentazioni: con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili, con materiali antisdrucciolevoli e dei sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali.

Deve essere prevista l'illuminazione di tali spazi, dei sistemi per la raccolta dei rifiuti, devono essere individuati dei percorsi pedonali protetti, delle fermate protette per i mezzi pubblici, delle attrezzature per le telecomunicazioni, degli spazi posteggi per biciclette e dei servizi igienici, individuati degli spazi con panchine e degli spazi per la sosta dei pedoni, e dove possibile, organizzate delle attrezzature per l'informazione e per il gioco dei bambini.

Per la dotazione di alberature e la definizione del numero dei posti auto si applica quanto previsto al precedente comma 3 del presente Articolo.

Articolo 95 - Aree di riqualificazione urbana

1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica, privata, o di Progetto complessivo dell'area individuate nelle Tavole 2.4, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area sono definiti gli interventi consentiti, le caratteristiche tipologiche ed edilizie, le modalità d'intervento ed eventuali particolari prescrizioni normative.

2. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo iniziativa pubblica o privata, di Progetto complessivo dell'area può subire variazioni in fase di redazione del piano.

3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.4, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera con Progetto complessivo dell'area.

Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: Area n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 3 - UTOE 4 Gallicano capoluogo, Area n° 4 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo.

4. Area n° 1 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 PCA)

L'area è costituita da una porzione dell'insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L'intervento, di recupero dell'intera volumetria esistente, può prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il riposizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee. L'intervento può essere realizzato per successivi stralci.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- la realizzazione di un insediamento a carattere di servizio, commerciale e per l'accoglienza turistica,
- la realizzazione sul lato est di una quinta alberata, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU

In quest'area può essere consentita la destinazione d'uso residenziale per un massimo del 50% del volume dell'intero comparto.

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

5. Area n° 2 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 PCA)

L'area è costituita da una porzione dell'insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L'intervento, di recupero dell'intera volumetria esistente, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- la realizzazione di un insediamento a carattere di servizio e di interesse pubblico,
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

6. Area n° 3 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (3 PCA)

L'area è costituita da una porzione dell'insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L'intervento, di recupero dell'intera volumetria esistente, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- la realizzazione di un insediamento a carattere di ricettivo e residenziale,
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

7. Area n° 4 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (4 PCA)

L'area è costituita da una porzione dell'insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all'UTOE 4, individuata con apposita campitura nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU.

Il Progetto complessivo dell'area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L'intervento, di recupero dell'intera volumetria esistente, deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee.

Il Progetto complessivo dell'area deve prevedere:

- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;
- la realizzazione di un insediamento a carattere di ricettivo e residenziale,
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema insediativo di matrice storica;

In quest'area sono consentiti, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

PARTE VI - NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE

Articolo 96 - Le Infrastrutture viarie

1. Il RU articola la disciplina delle Infrastrutture viarie del Comune di Gallicano sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni del PS in Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale delle Infrastrutture viarie.
2. Il PS, all'Articolo 51 delle Norme di Attuazione di PS, ha articolato il Sistema Funzionale delle Infrastrutture viarie in:
 - Subsistema Funzionale delle infrastrutture viarie a carattere sovracomunale;
 - Subsistema Funzionale delle infrastrutture viarie di collegamento fondovalle-versante;
 - Subsistema Funzionale delle infrastrutture viarie della viabilità urbana e alternativa.

Articolo 97 - Obiettivi strategici per le infrastrutture viarie

1. Costituiscono obiettivi strategici per le infrastrutture viarie, così come riportato all'Articolo 52 delle Norme di Attuazione di PS:
 - il miglioramento, la salvaguardia e l'adeguamento del sistema infrastrutturale viario a carattere sovracomunale;
 - l'organizzazione del sistema infrastrutturale di trasporto del sistema di fondovalle visto in particolar modo come raccordo tra la viabilità a carattere sovracomunale del fiume Serchio e il sistema locale, organizzazione di una maglia viaria locale dotata di adeguate aree attrezzate di parcheggio;
 - il completamento della definizione della rete di percorsi ciclabili per il sistema di fondovalle del Serchio e della Turrite;
 - la riappropriazione e valorizzazione del sistema dei percorsi storici pedonali e ciclabili per la fruizione del territorio al fine della definizione di un sistema dei collegamenti alternativo per la riappropriazione del proprio territorio da parte degli abitanti e per un turismo interessato alla conoscenza degli elementi naturali, culturali;
 - l'individuazione di azioni atte alla riduzione del rischio sismico a livello di sistema viario con la realizzazione di vie di fuga e di spazi di raccolta per la popolazione;
 - la definizione di un sistema di collegamenti, quali percorsi carrabili - parco attrezzati, che interessi i territori dei comuni di Gallicano, Fabbriche di Vallico, Molazzana e Vergemoli;

Articolo 98 - Criteri per gli interventi per nuovi tracciati stradali, per l'ampliamento e la manutenzione di quelli esistenti

1. Le aree destinate alla realizzazione di nuovi tracciati stradali, o per l'ampliamento di quelli esistenti, devono essere oggetto di puntuali interventi volti al corretto dimensionamento ed a definire le caratteristiche tipologiche e formali del nuovo paesaggio urbano.
2. Nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU sono previste alberature lungo la viabilità ed i percorsi pedonali e ciclabili. Le alberature devono essere realizzate in conformità al Piano di Settore del verde di cui all'Articolo 58 delle presenti Norme di Attuazione di RU.
3. Ai margini dei nuovi tracciati stradali, o dell'ampliamento di quelli esistenti, fuori della carreggiata, devono essere realizzate aree attrezzate per le fermate dei mezzi pubblici e piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti.
4. Nell'ambito della mitigazione del rischio idrogeologico da frana, il sistema normativo di RU fa propri gli orientamenti di cui all'Articolo 49 delle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di

Bacino Pilota del Fiume Serchio, per ottimizzare la regimazione delle acque sulle strade sia di nuova realizzazione che esistenti.

5. Lo stato di efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, con particolare riferimento ai tratti ricadenti nelle zone a rischio da frana, dovrà prevedere per le sedi stradali i seguenti requisiti:

- collocazione su ambo i lati o solo verso monte a seconda della pendenza della sede stradale, di una cunetta di scolo del tipo trapezoidale o del tipo triangolare, a meno di speciali circostanze che configurino singolari esigenze idrauliche cui occorra soddisfare con particolari adattamenti tecnici; il fondo della cunetta dovrà trovarsi sempre ad una quota inferiore a quella del piano stradale e opportunamente dimensionata tenendo conto anche di accidentali condizioni di ostruzione della sezione per temporaneo deposito di materiale;
- nei tratti in curva della sagoma della strada, pendenza trasversale della stessa verso l'interno;
- collocazione di un eventuale cordolo perimetrale al lato valle della sagoma stradale in corrispondenza di zone ad elevata vulnerabilità (frane attive e quiescenti);
- realizzazione, per dare libero deflusso alle acque piovane, di ponti, ponticelli in corrispondenza di impluvi naturali, e frequenti tombini e pozzetti di ispezione e di intercettazione delle acque provenienti dal sistema di cunette, dotati di griglia superiore, conformi alla tipologia e collocazione più idonea indicata dal progettista sulla base di opportune verifiche;
- rivestimento delle sponde e del fondo dei fossi e delle canalette perimetrali alla sede stradale, con ciottoli e pietrame, a secco o in malta, a seconda dei casi, in corrispondenza di tratti a forte pendio o scavati in terreni soggetti a forte erosione;
- realizzazione di canalizzazioni di accompagnamento delle acque provenienti dai collettori di scarico al reticolo idrografico;
- collocazione ai bordi stradali critici di graticciate in essenze vegetali con andamento trasversale alla massima pendenza e sfalsate tra loro, al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale stesso provochi danni derivati dal ruscellamento.

Articolo 99 - Le articolazioni delle infrastrutture di comunicazione

1. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi degli Articoli 53, 54, 55 delle Norme di Attuazione di PS, individua le seguenti articolazioni:

- viabilità sovracomunale;
- viabilità di collegamento fondovalle versante;
- viabilità urbana carrabile;
- viabilità alternativa: percorsi e piazze pedonali, ciclabili, percorsi storici.

Articolo 100 - Viabilità sovracomunale

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità sovracomunale.

2. Per l'intero territorio è stata individuata la viabilità sovracomunale collegata alla viabilità di collegamento fondovalle versante, alla rete urbana carrabile. Per la viabilità sovracomunale si deve garantire l'adeguamento e la qualificazione della rete viaria di fondovalle del Serchio tramite le azioni di cui all'Appendice 3 delle Norme del PTC, scheda 14, con la tutela del corridoio infrastrutturale della viabilità di fondovalle come direttrice, con la riduzione degli accessi diretti e con la organizzazione dei nodi di intersezione, con la predisposizione di eventuali varianti ai centri abitati.

3. Gli interventi previsti per la viabilità sovracomunale devono comportare:

- la conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- la messa in sicurezza di tratte e nodi della viabilità esistente anche in relazione alla necessità di fronteggiare situazioni di inagibilità derivanti da eventuali calamità naturali;
- la realizzazione dei nuovi collegamenti urbani tra la viabilità sovracomunale e la viabilità urbana di interesse locale;
- la riorganizzazione del sistema dei collegamenti tra la viabilità su entrambi i versanti del fiume Serchio;

- la individuazione di spazi per l'adeguamento della viabilità provinciale di collegamento della rete di fondovalle del Serchio con le valli trasversali; gli interventi in tal senso si rendono particolarmente necessari per la viabilità lungo la Turrîte di Gallicano in dipendenza dei flussi turistici
- la predisposizione di varianti necessarie all'allontanamento del traffico dai centri abitati, quale la variante all'abitato di Ponte di Campia. L'eventuale tracciato, se interferente con aree a pericolosità idraulica e se non diversamente localizzabile, dovrà essere realizzato in condizioni di sicurezza idraulica con tempi di ritorno di 200 anni.

Articolo 101 - Viabilità di collegamento fondovalle versante

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità di collegamento fondovalle versante urbana.

2. Per l'intero territorio è stata individuata la viabilità di collegamento fondovalle versante collegata alla viabilità sovracomunale, alla rete urbana carrabile, ai percorsi storici. La viabilità di collegamento fondovalle versante conserva la sua matrice storica e, mantiene la struttura antica integrata da alcuni interventi recenti. La viabilità attuale si articola in varie tratte che dal crinale scendono verso le zone di fondovalle si collegano con la viabilità sovracomunale.

2.1. Per la viabilità di collegamento fondovalle versante deve essere redatto uno specifico Piano di Settore.

2.3. Il Piano di Settore per la viabilità di collegamento fondovalle versante deve prevedere:

- la conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- la definizione del recupero funzionale della viabilità per l'intero territorio comunale ed in particolare nel territorio rurale;
- gli interventi di miglioramento dei tracciati, per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, che dovranno prevedere opere al fine del loro inserimento nel sistema paesaggistico-ambientale, con anche la predisposizione di eventuali "corridoi ecologici" per la fauna;
- la realizzazione di vie di fuga, relative ai centri di antica formazione di versante, per emergenze sismiche ed eventi alluvionali, di aree di raccolta per la popolazione, di piazzole per l'atterraggio di elicotteri;
- la realizzazione, per il collegamento degli insediamenti residenziali sparsi, nel territorio rurale, di sezioni stradali contenute, con apposite piazzole di manovra;
- la individuazione di aree attrezzate ed alberate per le fermate di servizi di trasporto pubblico, di aree di sosta, di parcheggio, e di raccordo con il sistema della viabilità alternativa;
- la realizzazione di piazzole attrezzate nei punti panoramici della viabilità;
- la individuazione per i diversi tipi di infrastrutture viarie dei materiali, delle tipologie delle pavimentazioni, dell'arredo urbano ed in particolare delle caratteristiche dell'illuminazione pubblica;
- l'adeguamento della viabilità provinciale di collegamento della rete di fondovalle del Serchio con le valli trasversali; interventi prioritari sono relativi alla viabilità lungo la Turrîte di Gallicano in dipendenza dei flussi turistici;
- la realizzazione di filari di alberi al fine della individuazione visiva e l'inserimento paesaggistico dei tracciati viari.

Articolo 102 - Viabilità urbana carrabile

1. Nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità urbana carrabile.

2. Per le UTOE è stata individuata la viabilità urbana carrabile collegata alla rete di percorsi pedonali e ciclabili, di piazze pedonali, quale collegamento tra le diverse parti dell'insediamento a destinazione residenziale, produttivo, commerciale e le attrezzature ed i servizi. Fanno parte della viabilità alternativa anche i percorsi a traffico limitato di accesso a limitate porzioni del sistema insediativo.

2.1. Per la viabilità urbana carrabile deve essere redatto uno specifico Piano di Settore.

2.3. Il Piano di Settore per la viabilità urbana carrabile deve prevedere:

- la conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio;
- la definizione del recupero funzionale della viabilità urbana carrabile e individuazione di interventi di miglioramento, per la messa in sicurezza e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti;

- la realizzazione dei nuovi collegamenti urbani tra la viabilità sovracomunale e la viabilità urbana di interesse locale;
- la organizzazione della viabilità urbana carrabile relativa al sistema insediativo urbano che deve privilegiare la circolazione dei pedoni e dei ciclisti, devono essere incentivati interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, con la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati, l'ampliamento delle zone a traffico limitato;
- la individuazione nel sistema insediativo di Gallicano capoluogo di un'area di interscambio per i mezzi di trasporto dei visitatori della Grotta del Vento, quale area attrezzata di parcheggio, di informazione e di prenotazione turistica della Valle della Turrice di Gallicano;
- la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico con l'individuazione di aree attrezzate ed alberate per le fermate di servizi di trasporto pubblico;
- la individuazione per la viabilità urbana carrabile delle diverse tipologie delle pavimentazioni, dell'arredo urbano ed in particolare delle caratteristiche dell'illuminazione pubblica;
- la realizzazione di filari di alberi al fine della individuazione visiva e l'inserimento paesaggistico dei tracciati viari.

Articolo 103 - Viabilità alternativa: percorsi e piazze pedonali, ciclabili, percorsi storici

1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è individuata, con apposita campitura, la viabilità alternativa quali percorsi e piazze pedonali, ciclabili e i percorsi storici.

2. Per le UTOE ed in particolare per quelle presenti sul fondovalle del Serchio, è stata individuata una rete di percorsi pedonali e ciclabili, di piazze pedonali, quale sistema della mobilità alternativa, protetta e separata dai flussi dei mezzi motorizzati, al fine di creare itinerari di collegamento tra le diverse parti dell'insediamento a destinazione residenziale, produttivo, commerciale e le attrezzature ed i servizi. Fanno parte della viabilità alternativa i percorsi a traffico limitato di accesso a limitate porzioni del sistema insediativo.

All'interno delle UTOE sono state individuate delle piazze pedonali, quali spazi pubblici di aggregazione, accessibili e completamente fruibili da tutti i cittadini.

2.1. Per i percorsi e le piazze pedonali e ciclabili deve essere redatto uno specifico Piano di Settore.

2.3. Il Piano di Settore per i percorsi e piazze pedonali e ciclabili deve prevedere:

- definizione di una griglia infrastrutturale della viabilità alternativa, atta a garantire l'accessibilità del sistema insediativo per la creazione di uno spazio urbano pedonale, fruibile da tutti i cittadini;
- definizione di un sistema di viabilità alternativa quali percorsi protetti di collegamento con le stazioni ferroviarie, con le fermate dei mezzi pubblici;
- collegamento delle aree di parcheggio attuali e di progetto, attraverso percorsi privi di barriere architettoniche ed urbanistiche, con le strutture di uso pubblico, quali edifici pubblici e privati aperti al pubblico e con gli spazi di aggregazione;
- definizione di piazze pedonali, quali spazi di sosta e di aggregazione pubblica collegata ai percorsi pedonali e ciclabili ed accessibili dai parcheggi pubblici;
- azioni atte a riqualificare il sistema insediativo attraverso la definizione di viali, itinerari e spazi alberati, individuabili anche visivamente per la presenza di filari di alberi e di vegetazione e per le caratteristiche delle pavimentazioni e dell'arredo urbano;
- collegamento dei percorsi ciclabili a carattere urbano con quelli di valenza sovracomunale del fondovalle del Serchio.

3. I percorsi storici rappresentano gli itinerari pedonali e ciclabili di collegamento con i diversi nuclei insediativi storici di piccole dimensioni e con le risorse naturali presenti nel territorio comunale ed in particolare sul crinale e nell'area SIR - Monte Palodina. Questi percorsi rivestono inoltre un ruolo significativo per l'attività agricola-forestale, in quanto garantiscono una capillare percorribilità del territorio rurale e costituiscono inoltre una importante rete escursionistica per una fruibilità turistica del territorio.

3.1. Per i percorsi storici, al fine del coordinamento degli interventi deve essere redatto uno specifico Piano di Settore.

3.2. Il Piano di Settore per i percorsi storici deve prevedere:

- conservazione e riqualificazione dei tracciati esistenti, nel rispetto delle caratteristiche originarie, nell'ottica di uno sviluppo turistico escursionistico e del mantenimento delle attività agricole e della presenza antropica nel territorio;

- individuazione di percorsi parco, quali percorsi attrezzati di collegamento con i territori della Valle della Turrite di Gallicano e del Monte Palodina con la definizione di punti di sosta attrezzati quali elementi di collegamento tra la rete dei percorsi storici e la viabilità e dei punti panoramici;
- l'individuazione del sistema di fruizione guidata del SIR - Monte Palodina e definizione al suo interno di alcuni percorsi accessibili ai diversamente abili;
- ripristino, dove necessario, dei tratti di percorsi mancanti nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive, tipologiche e di uso dei materiali originari.

Articolo 104 - Rete ferroviaria

1. La linea ferroviaria Lucca-Aulla, che interessa una porzione del territorio comunale, costituisce una infrastruttura di livello superiore

PARTE VII- NORME RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

Articolo 105 - Le attrezzature

1. Il RU articola la disciplina delle attrezzature del comune di Gallicano sulla base delle individuazioni, delle articolazioni e delle intersezioni di PS in: Invarianti Strutturali, Sistemi e Subsistemi Territoriali e del Sistema Funzionale delle attrezzature.
2. Il PS, all'Articolo 56 delle Norme di Attuazione di PS, definisce il Sistema Funzionale delle attrezzature.

Articolo 106 - Obiettivi strategici per le attrezzature

1. Costituiscono obiettivi strategici per le attrezzature , così come riportato all'Articolo 57 delle norme di Attuazione di PS:
 - l'individuazione di attrezzature e di servizi in attuazione dei piani e programmi del Parco delle Alpi Apuane;
 - l'individuazione di nuovi spazi e di nuove tipologie di strutture del sistema delle attrezzature pubbliche al fine della riqualificazione del sistema urbano di fondovalle e della dotazione di servizi e strutture di aggregazione per i centri di antica formazione del sistema di versante al fine di incentivare la permanenza della residenzialità al fine del mantenimento e rafforzamento dei "centri civici";
 - la riqualificazione e la ridefinizione dell'intero sistema delle attrezzature scolastiche nell'ottica di creare un unico plesso scolastico dotandolo di attrezzature al fine di elevarne il livello di servizio ed integrandolo con gli spazi a carattere sportivo presenti nel capoluogo;
 - la dotazione di servizi, di attrezzature, di impianti e di spazi per migliorare la qualità dei sistemi di aree produttive attrezzate con la definizione di un progetto d'area per il sistema delle aree a destinazione produttiva che interessi questo tratto del sistema di fondovalle del Serchio, al fine di renderlo competitivo a livello di sistema della Valle del Serchio;
 - l'individuare azioni al fine di dotare di servizi, di spazi e di elementi, atti ad incrementare il livello della qualità della vita, il sistema delle aree residenziali di recente costruzione presenti nei fondovalle della Turrite di Gallicano e del Serchio;
 - la dotazione di attrezzature e servizi per il sistema turistico;
 - la riscoperta di luoghi importanti per l'identità del territorio, quali aree fluviali del Serchio e delle Turriti importanti per il loro valore ambientale e quale risorsa naturale per il sistema urbano limitrofo;
 - la definizione di un sistema di attrezzature a carattere sportivo, turistico e ricreativo di valenza sovracomunale che interessi il sistema di fondovalle di questo tratto del Serchio, che comprenda il completamento delle aree sportive presenti in Gallicano capoluogo e l'individuazione di interventi di integrazione con le attrezzature complementari;
 - la definizione di un sistema a rete per la protezione civile, che preveda vie di fuga, punti di raccolta della popolazione e delle piazzole di atterraggio degli elicotteri.

Articolo 107 - Le articolazioni delle attrezzature

1. Articolo 37 della LRT 1/2005 sono definite le opere di urbanizzazione primaria:
 - strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
 - spazi di sosta o di parcheggio;
 - fognature;
 - rete idrica;
 - rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - pubblica illuminazione;
 - spazi di verde attrezzato;e le opere di urbanizzazione secondaria:
 - asili nido e scuole materne;

- scuole dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- uffici comunali;
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
- impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- aree verdi di quartiere;
- strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.

2. Il PS, all'Articolo 56 delle Norme di Attuazione, riconosce le seguenti attrezzature articolandole in:

- di interesse sovracomunale:
 - le attrezzature a carattere sportivo, turistico e ricreativo presenti nel fondovalle del Serchio a Gallicano capoluogo;
 - le aree delle sponde del Serchio quali spazi per la fruizione ricreativa in collegamento con il sistema urbano;
 - le sedi delle scuole (materne, elementari, medie inferiori) e degli asili nido in quanto a servizio anche dei comuni limitrofi;
 - la residenza assistita per anziani e con disponibilità di posti letto a servizio della struttura ospedaliera di Barga;
 - i bacini idroelettrici di Trombacco e della Turrite Cava;
 - le linee elettriche ad alta tensione;
 - la centrale dell'ENEL;
 - il canale dell'ENEL;
- di interesse comunale:
 - le sedi dell'amministrazione comunale;
 - le biblioteche comunali;
 - i centri di aggregazione e le sale riunioni;
 - gli impianti sportivi e le aree a verde presenti nei singoli centri;
 - le aree mercatali;
 - le aree di sosta e servizio camper quali attrezzature per la fruizione turistica;
 - le aree di parcheggio a servizio del sistema insediativo di antica formazione;
 - le aree per la protezione civile, costituite dai punti di raccolta della popolazione, dalle piazzole di atterraggio degli elicotteri;
 - le aree delle attrezzature parrocchiali e di enti religiosi;
 - le aree cimiteriali;
 - le aree degli impianti tecnologici: dell'acquedotto, degli impianti di depurazione; di trasmissione dati; di monitoraggio ambientale, etc.

3. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi dell'Articolo 58 delle Norme di Attuazione di PS individua le attrezzature e le articola in: Attrezzature Pubbliche, Attrezzature scolastiche, Attrezzature sportive, Attrezzature di interesse comune, Aree per attrezzature complementari, Verde pubblico, Centrale Enel, Condotta per produzione energia elettrica, Isole ecologiche.

4. Le attrezzature pubbliche e a carattere pubblico corrispondono alla zona territoriale omogenea F del DM 1444/1968.

5. Il RU conferma l'individuazione effettuata in sede di PS delle principali attrezzature esistenti nel comune di Gallicano riportate al precedente comma 2 del presente Articolo.

6. Le principali attrezzature di progetto di RU per il comune di Gallicano sono:

- le piazze pedonali, i percorsi pedonali e ciclabili.
- l'area attrezzata di informazione della valle della Turrite di Gallicano quale area di interscambio per i mezzi di trasporto dei visitatori della Grotta del Vento, 1P, individuata nella Tavole 2.4.a, del Quadro Propositivo di RU;
- il completamento dell'area turistico sportiva in Gallicano capoluogo, con la realizzazione di uno spazio per spettacoli a servizio delle attività turistiche e delle attrezzature scolastiche, Attrezzature scolastiche 3, individuata nella Tavole 2.4.b, del Quadro Propositivo di RU;
- le aree di servizio nei centri di antica formazione quali aree di parcheggio, posti auto coperti per residenti, spazi di aggregazione,

- il completamento delle aree a verde
- il centro per la protezione civile, Attrezzature pubbliche 3, individuata nella Tavole 2.4.a, del Quadro Propositivo di RU;
- parco urbano e orto botanico del Monticello

7. Il RU prevede il mantenimento di tutte le attrezzature e servizi pubblici esistenti, il loro eventuale ampliamento e potenziamento e la nuova dotazione di attrezzature e servizi pubblici individuati nelle Tavole del Quadro Propositivo di RU.

8. Gli interventi relativi alle attrezzature e servizi pubblici oggetto del presente articolo devono obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi previsti, in conformità agli indirizzi contenuti nell'Appendice I del PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.

9. Sono soggette alla normativa dei seguenti comma 10, 11, 12, 13, 14, 15 le seguenti aree per attrezzature e servizi pubblici e a carattere pubblico:

10. Area n° 1 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la realizzazione di una struttura di completamento alle attrezzature presenti in questa porzione di territorio.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

11. Area n° 2 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente una residenza assistita per anziani e con disponibilità di posti letto a servizio della struttura ospedaliera di Barga.

Può essere realizzato un intervento di completamento, che dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

12. Area n° 4 3 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la realizzazione di una struttura di servizio per la protezione civile.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento, dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche dei luoghi.

13. Area n° 4 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente la caserma dei carabinieri.

Può essere realizzato un intervento di adeguamento, per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU.

14. Area n° 5 Attrezzature pubbliche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente un'attrezzatura quale spazio per laboratori e di servizio per le manifestazioni tradizionali.

Può essere realizzato un intervento di adeguamento, per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU,.

15. Attrezzature pubbliche

In queste aree sono presenti le attrezzature pubbliche esistenti nel territorio comunale possono essere realizzati interventi di adeguamento e di completamento per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU.

16. Area n° 1 Attrezzature scolastiche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente un asilo nido.

Può essere realizzato un intervento di adeguamento e di completamento, che dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

17. Area n° 2 Attrezzature scolastiche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la realizzazione di un plesso scolastico della scuola materna e della scuola dell'obbligo, collegato con le attrezzature sportive e gli spazi a verde pubblico limitrofi.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

18. Area n° 3 Attrezzature scolastiche

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Galliciano capoluogo, è prevista la realizzazione attrezzature a servizio del plesso scolastico della scuola materna e della scuola dell'obbligo, delle attrezzature sportive e degli spazi a verde pubblico limitrofi.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

19. Area n° 1 Attrezzature sportive

In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Cardoso, è prevista la realizzazione di attrezzature sportive e spazi a verde pubblico.

L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento.

20. Attrezzature sportive

In queste aree sono presenti le attrezzature sportive esistenti nel territorio comunale possono essere realizzati interventi di adeguamento e di completamento per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU,.

21. Attrezzature di interesse comune

In queste aree sono presenti o previste le attrezzature di interesse comune esistenti o di progetto nel territorio comunale, quali attrezzature tecnologiche, impiantistiche e di deposito per utilizzazioni d'interesse generale, depositi e laboratori di interesse pubblico, servizi inerenti la distribuzione a rete, aree di servizio acquedotto per captazione, deposito, depurazione, possono essere realizzati interventi di adeguamento e di completamento e di nuova costruzione per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera area di RU,.

22. Per interventi relativi alle attrezzature e servizi pubblici deve essere privilegiata la realizzazione di impianti solari per produzione acqua calda e/o energia devono essere inseriti nella copertura, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non aderenti alla copertura, in tal caso devono essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti.

Articolo 108 - Verde pubblico

1. L'Articolo 37 della LRT 1/2005, definisce il verde urbano come l'insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.

2. Il governo del territorio secondo la LRT 1/2005, deve promuovere l'incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all'interno dell'Area Urbana.

3. Per le aree a verde pubblico deve essere redatto un Piano di Settore del verde.

4. Il RU individua sulla base di quanto esposto le aree a verde pubblico, i percorsi e le piazze pedonali e ciclabili alberati, le aree a verde privato ed individua disposizioni normative per la realizzazione di filari di alberi e/o quinte alberate anche all'interno di interventi privati.

5. Le aree a verde pubblico sono costituite prevalentemente da aree interne all'insediamento urbano, e possono essere adibite alla sosta, al gioco dei bambini e dei ragazzi, a percorsi vita, attrezzate per cani, all'atterraggio degli elicotteri. Gli interventi di realizzazione devono interessare l'intera area individuata nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.

6. I percorsi pedonali e ciclabili e i filari e le quinte di alberi individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU, devono creare una maglia di verde urbano sia interno ai centri abitati che per definire il limite, costituendo quindi un elemento visivo di separazione tra l'urbano e il territorio rurale.

Articolo 109 - Aree a verde per attrezzature complementari e di servizio al turismo

1. Le aree destinate alla realizzazione di attrezzature complementari e di servizio al turismo sono destinate alla conservazione del verde ed alla creazione di aree parco e sono individuate nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.

2. In queste aree gli interventi devono garantire:

- l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati e di percorsi pedonali;
- il recupero, compatibilmente con la classificazione di valore architettonico e ambientale degli edifici esistenti, per attività di ristoro, strutture di servizio alle aree;
- la realizzazione di parchi urbani.

Nelle aree per attrezzature complementari e di servizio al turismo è consentita la costruzione, in caso di mancanza o di insufficienza dei fabbricati, di edifici per attività ricettive al ristoro e per locali per il servizio. Per queste strutture è ammessa la realizzazione da parte di privati previa stipula con il Comune di una convenzione.

Articolo 110 - Aree per parcheggio pubblico e parcheggio privato

1. Le aree a parcheggio pubblico, esistenti o previste, sono individuate nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con la lettera P, utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli, al loro interno devono essere realizzati percorsi pedonali, spazi a verde, piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti e devono essere collegate con percorsi pedonali accessibili ai diversamente abili con le attrezzature e i servizi pubblici.

2. Nelle aree a parcheggio di nuova previsione o interessate da interventi di adeguamento, gli stalli di sosta devono essere realizzati interponendo spazi verde con alberi ad alto fusto. Nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, nei Progetto complessivi dell'area, devono essere previste e quindi realizzate le aree per il parcheggio che devono essere dotate di percorsi pedonali accessibili ai diversamente abili.

Nelle aree a parcheggio pubblico possono essere realizzati parcheggi e/o autorimesse interrato e/o fuori terra. L'attuazione delle aree a parcheggio pubblico zone può essere di iniziativa pubblica o privata. Nelle aree a parcheggio possono installate pensiline ombreggianti costituite da impianti solari.

3. Tutte le aree a parcheggio devono essere dotate di alberature di alto fusto e di quinte arboree, le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU.

4. Per le aree a parcheggio poste sul perimetro dei centri abitati deve essere sempre realizzata una quinta arborea lungo il perimetro esterno.

5. Le aree a parcheggio privato esistenti o previste, sono individuate nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU con la lettera PP, in queste aree possono essere realizzati anche parcheggi e/o autorimesse interrato e/o fuori terra, interventi subordinati alla redazione di Progetto complessivi dell'area. La dimensione massima consentita delle autorimesse è di 22 mq di superficie coperta per ogni posto auto, l'intervento può prevedere una superficie coperta complessiva massima pari al 50% dell'area a parcheggio privato.

In queste aree possono essere realizzati attrezzature e servizi. Per le aree a parcheggio privato esistenti o previste valgono inoltre le prescrizioni dei precedenti commi del presente Articolo.

Articolo 111 - Isole Ecologiche

1. In ogni UTOE deve essere individuata una o più isole ecologiche, quali aree attrezzate per il conferimento differenziato dei rifiuti.

2. In queste aree devono essere posizionati scarrabili, cassonetti, bidoni, contenitori sigillati e contenitori a tenuta stagna. Nelle singole aree deve essere inoltre presente materiale informativo per i cittadini, utile alla raccolta differenziata.

3. Nelle aree di parcheggio, a verde pubblico e lungo la viabilità di nuova previsione, deve essere individuata una serie di piattaforme di dimensioni più limitate, per il posizionamento di contenitori stradali.

4. All'interno dell'isola ecologica le aree destinate al conferimento e allo stoccaggio dei rifiuti devono essere pavimentate in modo che gli eventuali sversamenti e/o acque vengano convogliate alla fognatura pubblica e nel caso questa non sia presente trattate in apposito impianto di depurazione.

5. Il 10% della superficie dell'area dell'isola ecologica deve essere a verde con alberi ad alto fusto le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree specificate

all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU, tale spazio e deve essere separato da quello delle superfici pavimentate in modo che le acque delle superfici pavimentate non vi confluiscano.

6. All'interno delle aree subordinate a Piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, o Piano complessivo dell'area, devono essere individuate le piattaforme per il conferimento differenziato dei rifiuti, posizionate lungo la viabilità del piano attuativo con una dimensione maggiore o uguale a 2,50 ml di profondità e 8,00 ml di lunghezza, la superficie delle piattaforme non rientra nel dimensionamento degli standard.

Articolo 112 - Rispetto ambientale

1. Così come esposto all'Articolo 108 delle presenti Norme di Attuazione di RU l'Articolo 37 della LRT 1/2005, definisce il verde urbano come l'insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.

2. Il governo del territorio secondo la LRT 1/2005, deve promuovere l'incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all'interno dell'Area Urbana.

3. Il RU individua sulla base di quanto esposto oltre alle aree a verde pubblico, le aree di rispetto ambientale.

4. Le aree di rispetto ambientale sono costituite prevalentemente da aree interne o contigue all'insediamento urbano. Gli interventi di realizzazione devono interessare l'intera area individuata nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU.

5. In queste aree gli interventi devono garantire:

- l'incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo;
- la realizzazione di parchi urbani e di parchi e giardini privati;
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio;
- la realizzazione di parcheggi alberati, di percorsi pedonali;
- il restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.

E' altresì consentita, subordinata alla redazione di un Progetto complessivo dell'area, la fedele ricostruzione e lo spostamento nel caso di edifici esistenti che ricadono in aree a pericolosità di frana, tale intervento deve essere tale da non interessare tale perimetrazione, la ricostruzione deve collocandosi ad una distanza massima di 50 ml l'area delle demolizioni. il Progetto complessivo dell'area deve interessare terreni contigui, comprendenti l'area delle demolizioni e l'area della ricostruzione. E' consentito il cambio di destinazione a carattere residenziale.

PARTE VIII

Articolo 113 - Caratteristiche dei Piani Attuativi

1. I Piani Attuativi di cui al Capo IV, Sezione I e II della LRT 1/2005, sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune con la procedura dell'Articolo 69 della LRT 1/2005. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti i contenuti e l'efficacia di uno o più piani o programmi elencati nell'Articolo 5 delle presenti Norme di Attuazione.
2. L'atto di approvazione del piano individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse; individua le destinazioni degli edifici da realizzare e le caratteristiche parametriche in conformità alle destinazioni indicate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU e dalle presenti Norme di Attuazione.
3. I Piani Attuativi devono contenere la Valutazione degli Effetti Ambientali, che sviluppi quella effettuata in sede di RU, nonché una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole di RU. L'organizzazione urbana prefigurata nelle Tavole di RU hanno l'obiettivo di inquadrare i singoli comparti in un disegno complessivo che tenga conto delle connessioni con i tessuti urbani esistenti e futuri.
4. Sono ammesse variazioni al disegno interno delle infrastrutture previste nelle Tavole di RU per i singoli ambiti purché tali variazioni risultino adeguatamente motivate sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale, viario, dei rapporti tra edilizia esistente e di progetto e con le valutazioni dell'inserimento ambientale dell'intervento. In questo caso il richiedente deve presentare un progetto preliminare da sottoporre al parere delle strutture tecniche comunali. Nel caso di parere favorevole la modifica non costituisca variante al RU; altrimenti lo stesso piano deve essere approvato dal Consiglio Comunale previa variante al RU.
5. Qualora i Piani Attuativi contengano varianti al RU, queste possano essere adottate e approvate contestualmente ai Piani Attuativi e, inoltre, devono ottenere il parere dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 41 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
6. Il RU individua nelle Tavole del Quadro Propositivo i comparti delle aree da sottoporre a Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata. Nella maggior parte di questi sono già delineate le opere di urbanizzazione da realizzare nonché le aree da cedere per opere pubbliche. Per ognuno di questi sono inoltre stabiliti dimensioni e parametri urbanistici.
7. Il Regolamento Edilizio deve individuare l'elenco degli elaborati necessari per ogni tipologia di Piano Attuativo, nonché un capitolato tipo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo 114 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica

1. I Piani Attuativi che hanno i caratteri di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica sono redatti dall'Amministrazione Comunale e devono comprendere:
 - l'indicazione delle aree da vincolare o da espropriare o da acquisire comunque al patrimonio pubblico, accompagnate dal corrispondente elenco catastale e dai costi di espropri in base alle valutazioni conseguenti alle disposizioni di legge in materia;
 - l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la valutazione e modalità di riparto degli oneri corrispondenti;
 - l'indicazione delle aree e dei fabbricati condizionati a eventuali interventi convenzionali;
 - l'indicazione dei tempi di validità del Piano Particolareggiato e delle opere in esso previste.
2. I Piani Attuativi devono essere corredati da:
 - Quadro Conoscitivo di riferimento;
 - Normativa tecnica di attuazione;
 - Relazione illustrativa;
 - Relazione di fattibilità.

Articolo 115 - Piani Attuativi di iniziativa privata

1. I Piani Attuativi di iniziativa privata quali Piani di Lottizzazione e Piani Particolareggiati, hanno lo scopo di precisare nel dettaglio, in conformità con il PS e il RU, gli interventi relativi alla urbanizzazione delle aree e gli interventi edificatori inerenti una determinata area.

2. Una apposita convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei richiedenti ad avvenuta approvazione del Piano, regola obblighi e diritti dei lottizzanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale in merito alla realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi.

3. I Piani di Lottizzazione devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU, le caratteristiche parametriche e devono contenere una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU.

4. Tuttavia qualora i proprietari delle aree poste all'interno di un comparto intendano apportare modifiche al disegno urbano proposto dal RU possono presentare una diversa organizzazione urbana purché la proposta riguardi tutte le aree comprese nel comparto, che rimanga invariato il dimensionamento indicato nelle presenti Norme di Attuazione di RU relative alle singole UTOE, non siano ridotte le quantità degli standards di verde e parcheggio pubblici individuati e che il nuovo disegno urbano non risulti peggiorato sotto il profilo degli assetti urbani complessivi e nel rapporto con le zone limitrofe. In tal caso una proposta preliminare, accompagnata da apposita relazione illustrativa che specifichi le motivazioni delle modifiche proposte, deve ricevere parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale; a tali condizioni le variazioni non costituiscono variante al RU.

5. Stralci funzionali di Piano di Lottizzazione sono sempre possibili purché si accetti il disegno urbano proposto nel RU per i comparti: il carattere di funzionalità dello stralcio è dato dalla presenza delle opere di urbanizzazione necessarie e coordinate progettualmente con gli altri stralci e da un'equa ripartizione delle aree fondiarie, degli standards da realizzare e delle aree da cedere per opere pubbliche; in ogni caso la valutazione della funzionalità dello stralcio deve essere stabilita in accordo con il Comune.

6. Al momento della convenzione del Piano di Lottizzazione approvato devono essere cedute al Comune le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie previste e le stesse opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate almeno per la parte strutturale e degli impianti a rete prima del rilascio del titolo abilitativi per l'edificazione dei singoli fabbricati. Il Regolamento Edilizio deve definire una convenzione tipo per tutti i piani di iniziativa privata.

7. Nel caso di inerzia dei proprietari, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di invitare i proprietari delle aree edificabili a presentare, entro il termine stabilito dal Comune, un progetto di lottizzazione delle aree stesse secondo le previsioni del RU, per evitare la decadenza delle stesse; se i proprietari non aderiscono all'invito, l'Amministrazione può prendere l'iniziativa per la redazione d'ufficio del piano ai sensi della LN 765/1967 e successive modifiche e integrazioni.

8. I Piani di Lottizzazione e gli altri piani di iniziativa privata devono essere presentati congiuntamente da tutti i proprietari. Nel caso che il piano sia stato presentato da soggetti che rappresentino almeno i tre quarti della proprietà di tutta l'area il Comune, previa verifica dell'indisponibilità dei restanti proprietari a sottoscrivere il piano, può fare proprio il Piano di Lottizzazione, apportandovi le eventuali modifiche che ritiene opportuno e successivamente invitare alla adesione tutte le proprietà ricomprese nel Piano Attuativo; in caso di inerzia il Comune può procedere mediante espropriazione delle aree interessate, con costi a carico degli aderenti alla lottizzazione, nel rispetto della LN 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 116 - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Il RU individua le Zone di Recupero sulle quali è possibile intervenire solo previa predisposizione di un Piano di Recupero.

2. Piani Attuativi che hanno i caratteri di Piani di Recupero disciplinano il recupero di immobili, di complessi edilizi, di isolati, di aree che abbiano particolari situazioni di degrado igienico, architettonico, urbanistico, ambientale, e che necessitano di interventi complessivi di ristrutturazione urbanistica. I Piani di recupero possono essere di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o pubblico/privata come nel caso dei PRU, dei PRUSST e di altre tipologie di programmi complessi. In caso di Piano di Recupero, qualora non tutti i proprietari aderiscano alla proposta e vi sia la impossibilità di ridurre l'ambito di intervento del Piano di recupero questo può essere proposto dai tre quarti della proprietà immobiliare e il Comune ha la possibilità.

Una volta fatto proprio il Piano di Recupero di attivare le procedure di esproprio nei confronti dei proprietari non aderenti.

3. Nella predisposizione del Piano di Recupero, particolare importanza deve essere data alla analisi del tessuto urbano esistente dal punto di vista storico, architettonico e urbanistico, nonché delle situazioni di degrado esistenti e da risanare. Il progetto di recupero deve evidenziare le future connessioni con gli isolati all'interno dei quali il Piano di recupero è inserito, in modo che il recupero di alcuni edifici contribuisca a riqualificare complessivamente gli aggregati urbani esistenti.

4. Le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria devono essere cedute gratuitamente alla Pubblica Amministrazione come per gli altri Piani Attuativi.

Articolo 117 - Progetto complessivo dell'area

1. Le Tavole di Quadro Propositivo di RU, in scala 1:5000 e 1:2000, definiscono con apposta perimetrazione il comparto per il quale occorre definire, concertando le soluzioni con l'Amministrazione Comunale, un progetto complessivo dell'area (denominato PCA).

Il PCA contiene le soluzioni per le quali è stata definita la concertazione tra i proprietari e il Comune, in riferimento:

- a contribuire per l'attuazione della perequazione urbanistica con la definizione delle aree a destinazione pubblica da cedere gratuitamente al Comune, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- alla volumetria;
- alla definizione delle funzioni da collocare nell'area;
- alla eventuale disponibilità a stipulare una convenzione per la collocazione sul mercato di alloggi in affitto;
- ai contenuti dell'atto d'obbligo unilaterale;
- alle prescrizioni del PCA medesimo.

2. Il PCA deve contenere:

- a) l'elenco delle proprietà dell'area, con definizione delle particelle su foglio catastale, che aderiscono al PCA con indicazione delle superfici e della percentuale rispetto alla superficie totale ricompresa all'interno del perimetro;
- b) planimetria, in scala 1:1000, 1:500, contenente la sistemazione delle aree pubbliche, da cedere successivamente al Comune, comprese le reti di adduzione e di scarico;
- c) i pareri preliminari degli Enti competenti delle reti, compresi gli importi dei contributi da versare agli Enti medesimi;
- d) piante, profili, sezioni, tipi edilizi, destinazione d'uso delle volumetrie da edificare;
- e) la risoluzione delle problematiche idrauliche connesse all'intervento;
- f) una tabella comprendente:
 - superficie totale dell'area ed i relativi soggetti proprietari o che ne hanno la disponibilità;
 - la superficie destinata alla viabilità pubblica, da cedere al Comune;
 - superficie dell'area destinata ai parcheggi pubblici e quella da destinare ai parcheggi pertinenziali, limitatamente agli stalli di sosta;
 - la superficie dell'area da destinare a verde pubblico attrezzato e percorsi pedonali;
 - la eventuale superficie dell'area da cedere al Comune per attrezzature e/o altro;
- h) lo schema di convenzione, con i contenuti dell'atto d'obbligo unilaterale allegato al momento dell'approvazione definitiva del PCA.

3. Il PCA deve prevedere il concorso dei proprietari rappresentanti la proprietà di almeno la maggioranza assoluta catastale dell'area perimetrata nella cartografia 1:5000 e 1:2000 di RU.

4. Fermo restando la necessità della maggioranza di cui al punto che precede, qualora sia necessario utilizzare ai fini della realizzazione del PCA aree di proprietà di soggetti non aderenti alla concertazione, in caso di mancato accordo, il Comune può attivare la procedura di interpello di cui all'ultimo comma dell'art. 28 Legge 17 agosto 1942, n° 1150, nonché la procedura di esproprio ai sensi dell'art. 7 del DPR 8 giugno 2001, n° 327.

5. Qualora il PCA recepisca esattamente il contenuto dell'atto d'obbligo unilaterale nonché il disegno dell'area di RU, gli operatori possono richiedere il rilascio della concessione edilizia subordinatamente

all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della bozza di convenzione alla quale verrà allegato il relativo estratto del RU.

Qualora gli operatori, pur avendo definito la concertazione, vogliono modificare le soluzioni progettuali contenute nel PCA devono presentare idonea istanza di variante al RU da approvarsi secondo le procedure di cui alla L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni. La richiesta di modifica di un PCA può essere presentata in ogni momento dai proprietari dell'area.

6. Non verranno considerate varianti al PCA approvato, le variazioni di distribuzione del volume autorizzato, purché siano comprese nei seguenti parametri urbanistici:

- 30 % del volume complessivo, nei siti già individuati per l'edificazione di cui al PCA approvato
- 10 % del volume complessivo rispetto a eventuali nuovi siti non identificati dal PCA approvato, da individuare all'interno del comparto produttivo

7. Il principio della perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione e degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi. Il sistema perequativo è finalizzato, in altri termini, all'attuazione di una politica che consenta alle pubbliche amministrazioni di acquisire, quale conseguenza diretta dell'intervento, patrimonio fondiario pubblico attribuendo i relativi oneri indistintamente a tutti i proprietari delle aree interessate.

8. Gli interventi e le aree oggetto della perequazione sono specificati nel sistema normativo per ogni singola area PCA.

9. La perequazione è attuata, in via ordinaria, nell'ambito del comparto e, in questo caso, i diritti oggetto di distribuzione tra i proprietari coincidono con l'edificabilità attribuita al PCA.

10. Nei casi in cui il sistema perequativo persegue l'obiettivo di acquisire aree in eccedenza agli standards urbanistici, il PCA può prevedere che aree esterne al comparto (anche non contigue) possano concorrere all'azione di trasformazione. In tal caso, l'edificabilità convenzionale attribuita alle aree esterne di cui si richiede la conservazione (e quindi l'inedificabilità) viene spostata all'interno del comparto determinando una capacità edificatoria aggiuntiva mentre la perequazione degli oneri è ripartita tra tutte le aree esterne o interne al comparto.

11. Qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse, la perequazione può essere attuata mediante la monetizzazione degli interventi e delle aree interessate. La monetizzazione della perequazione deve essere finalizzata alla realizzazione da parte dell'Amministrazione Pubblica, di opere già previste dal RU ed inserite nel programma triennale delle opere pubbliche.

12. Quale riferimento per la monetizzazione della perequazione si assume il costo a mq riferito ad un costo corrispondente a una superficie a parcheggio/viabilità calcolato sulla base di un computo metrico tipo dell'Ufficio Tecnico Comunale con prezzi desunti dal bollettino degli Ingegneri dell'ultimo mese disponibile al momento della determinazione della monetizzazione.

Articolo 118 - Attuazione anticipata di opere di urbanizzazione primaria

1. Nei casi in cui un Piano Attuativo o un Progetto complessivo dell'area individuati, all'interno delle aree di trasformazione o delle aree da trasformare per servizi, tratti di viabilità principale, parcheggi e verde pubblico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione degli stessi, anche prima dell'approvazione del Piano Attuativo nel caso che motivi di urgenza lo richiedano, previo, ove necessario, esproprio delle aree.

2. In tal caso, qualora nell'arco di cinque anni dall'approvazione del RU, i proprietari procedano alla presentazione di un Piano Attuativo o del Progetto complessivo dell'area, essi devono rimborsare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, tutti gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione del terreno e la realizzazione delle opere.

3. Gli Enti istituzionalmente competenti possono realizzare opere pubbliche su aree di proprietà pubblica anche prima dell'approvazione dei Piani Attuativi e dei Progetti complessivo dell'area purché gli interventi siano compatibili con le prescrizioni contenute nelle Tavole di RU. Nelle aree destinate a servizi è possibile realizzare impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico.

Articolo 119 - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati attraverso intervento convenzionato

1. Nei comparti individuati nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU dove l'intervento edilizio, al di fuori delle zone soggette a Piano Attuativo e a Progetto complessivo dell'area, comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti procedure:

- approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;
- sottoscrizione da parte dei richiedenti di una convenzione con il Comune, in cui gli stessi si obbligano, entro la data prevista nell'atto stesso, all'esecuzione delle opere previste, ed alla cessione gratuita al Comune delle stesse e delle aree su cui insistono;
- prestazione di una garanzia fidejussoria a copertura delle opere di urbanizzazione da realizzare.

2. Il Regolamento Edilizio deve indicare in modo più dettagliato le procedure e le modalità per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo di oneri, in aree non soggette a Piani Attuativi e a Progetto complessivo dell'area e carenti dal punto di vista delle urbanizzazioni, compreso la definizione di una convenzione tipo da sottoporre ai privati ed un capitolato tipo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Articolo 120 - Piani di settore

1. I Piani di Settore di cui all'Articolo 5 delle presenti Norme di Attuazione, anche ove non dovuti per legge, possono essere ritenuti utili ai fini della migliore gestione del territorio.

2. I Piani di Settore sono:

2.1 Piano del verde

Il piano del verde definisce le disposizioni al fine di innalzare il livello qualitativo delle aree a verde pubbliche e private esistenti, tali disposizioni integrano quelle di RU.

2.2 Piano delle attrezzature dello sport e del tempo libero

Il piano delle attrezzature sportive e del tempo libero individua le attrezzature sia pubbliche che private, previste dal RU, attuate previa redazione di un apposito piano che definisce le caratteristiche degli impianti da realizzare, delle direttive da osservare nei progetti e nei Piani Attuativi e le convenzioni da stipulare.

2.3 Piano Urbano del Traffico

Il Piano Urbano del Traffico è formato ai fini e nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 36 del D. Lgs 30.04.92 n° 285 e dell'Articolo 9 della LR 42/98.

2.4 Piano urbano dei parcheggi

Il Piano urbano dei parcheggi è formato ai fini e nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 3 della L. 122/89 e della deliberazione della GR n° 8496 del 09.10.89.

2.5 Piano delle infrastrutture viarie

Il Piano delle infrastrutture viarie, classifica le strade a seconda della loro importanza strategica al fine della mobilità tra le varie aree del territorio comunale e detta disposizioni al fine della loro ristrutturazione ed efficienza funzionale. Il Piano delle infrastrutture viarie si articola nel Piano della Viabilità urbana carrabile e nel Piano della Viabilità di collegamento fondovalle versante.

2.6 Piano della viabilità alternativa articolato nel Piano dei percorsi pedonali e piazze pedonali e ciclabili e nel Piano dei percorsi storici

Il Piano della viabilità alternativa articolato nel Piano dei percorsi pedonali e piazze pedonali e ciclabili e nel Piano dei percorsi storici definisce le caratteristiche e le funzioni dei percorsi ciclabili e pedonali quali percorsi alternativi alla viabilità motorizzata.

2.7 Piano dei distributori di carburante

Il Piano dei distributori di carburante, sarà redatto ai sensi del D. Lgs. 11.02.1998 n° 32, e del Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione di cui alla FCR 26.11.1996 n° 359.

2.8 Piano dell'accessibilità urbana

Il Piano dell'accessibilità urbana deve contenere il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani comuni.

2.9 Piano di Settore per l'inquinamento acustico

Il Piano di Settore per l'inquinamento acustico già redatto ai sensi della LR 89/98 e delle altre disposizioni vigenti in materia, potrà essere aggiornato nei termini di legge.

2.10 Piano di Settore per le attività turistico ricettive

Il Piano di Settore definisce e distribuisce sul territorio le quantità relative alle attività turistico ricettive previste dal PS e dal RU e ne verifica i parametri indicati.

PARTE IX – VINCOLI E RISPETTI

Articolo 121 - Vincolo cimiteriale

1. Sono comprese nel vincolo cimiteriale le aree occupate dai cimiteri esistenti e quelle destinate al loro ampliamento. Le relative fasce di rispetto sono regolate dalla normativa vigente (Articolo 338 del R.D. 1265/34 e succ. modifiche e integrazioni), ed hanno un'ampiezza variabile da 200 a 50 ml, nella qual è vietata l'edificazione. I pozzi di captazione delle riserve idriche di uso potabile dovranno comunque rispettare una distanza dalle aree recintate non inferiore a ml 200.

2. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse le trasformazioni volte a realizzare strade, parchi pubblici, parcheggi scoperti, reti tecnologiche, le attività agricole e tutte le altre destinazioni pubbliche all'aperto compatibili con il carattere dei luoghi. Per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Articolo 122 - Fasce di rispetto alla viabilità

1. Le fasce di rispetto sono le aree individuate dalla Normativa Vigente ai lati delle strade per facilitare la loro costruzione e/o per realizzare speciali sistemazioni ai bordi delle stesse in funzione del loro migliore inserimento nell'area in cui insistono.

2. Nelle fasce di rispetto è consentita la creazione di spazi di sosta pubblici, opere idrauliche, sistemazioni a verde, viabilità di servizio o di accesso ai lotti, percorsi ciclabili e pedonali. Sono consentite le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l'utilizzazione agricola e a giardino. E' inoltre consentita la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti con relativi impianti di soccorso e/o di ristoro per gli utenti della strada (quali ad esempio autolavaggi).

3. Le fasce di rispetto hanno valore prescrittivo di arretramento per la realizzazione di nuova costruzione.

4. Per le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali si applicano le disposizioni normative relative al Territorio Rurale di cui alla Parte III IV delle presenti Norme di Attuazione del RU, sono consentiti gli interventi previsti purché non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale.

Articolo 123 - Fasce di rispetto del canale ENEL

1. Rispetto al canale ENEL deve essere mantenuta una fascia inedificabile, quale area di rispetto, di 10 ml dal manufatto edilizio.

2. Nelle parti in cui canale ENEL è interrato sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente interventi sino alla ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, per la porzione dell'immobile interna alla fascia inedificabile.

Articolo 124 - Vincolo idrogeologico e forestale

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone individuate ai sensi del RD 30 dicembre 1923 n° 3267, nonché i terreni ricoperti da boschi ai sensi dell'Articolo 37 della LR del 21.3.2000 n° 39 (Legge forestale della Regione Toscana) e successive modificazioni. Sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi competenti secondo quanto previsto dalla LR 39/2000 e dal regolamento forestale di attuazione nonché dei regolamenti provinciali e comunali vigenti.

In attesa del riordino del Vincolo idrogeologico, così come previsto dall'art.3, c.1 1 lett. p) della L. n. 183/1989, e all'articolo 17 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pliota del Fiume Serchio, si considerano assoggettati a tale vincolo le aree classificate a pericolosità da frana molto elevata, elevata e media (classi P4, P3 e P2 del PAI) e classe 4g PTC.

Articolo 125 - Vincolo di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano

1. Tale vincolo deriva dalle norme contenute nel DPR 236/88 concernenti: "Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'Articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n° 183" e dal D. Lgs. N° 152/1999.

2. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in Zone di tutela assoluta, Zone di rispetto.

3. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa.

4. Zone di tutela assoluta

4.1 Le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.

4.2 L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

5. Zone di rispetto

5.1 Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione.

5.2 Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa sulla base dei criteri stabiliti dall' Accordo 12.12.2002 "*Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate a consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'Articolo 21 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152*"-Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano

5.3 Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi o fertilizzanti;
- f) apertura di cave e di pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- J) impianti di trattamento di rifiuti;
- k) pascolo e stazzo di bestiame;
- l) la realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali devono essere curate le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti ideologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi.

Articolo 126 - Vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente per tutto l'Insediamento Urbano presente nel territorio rurale non deve essere superato il limite di espansione di 100 μ T, per induzione magnetica e 5 KV/m per campo elettrico, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generali alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio.

3. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei

nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generali dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T, per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle ventiquattro ore nelle normali condizioni di esercizio.

4. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui al precedente punto 2 del presente Articolo ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

5. Nelle fasce di rispetto non è consentita la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di recupero di edilizia residenziale, produttiva, commerciale, di attrezzature pubbliche ad esclusione degli impianti tecnici.

6. Al fine dell'individuazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti sono prescrittive le tabelle relative alle linee ad alta e altissima tensione di proprietà di Terna Rete Italia S.p.A.

Progr.	Num.	Tensione (kV)	Denominazione	Proprietà
1	361	380	La Spezia – Marginone	Terna Rete Italia S.p.A.
2	504	132	Torrite – Barga	
3	505	132	Torrite – Gallicano	
4	542		Gallicano – Isola Santa <i>in doppia terna</i>	
5	506	132	Fornaci di Barga – Piano della Rocca	
6	510	132	Gallicano – Fornaci di Barga	
7	591	132	Castelnuovo Garfagnana – Gallicano	

Tensione nominale (kV)	Denominazione	N°	Tipo palificazione ST/DT	Dpa SX (m)	Dpa DX (m)
380	La Spezia – Marginone	361	ST	57	57
132	Torrite – Barga CP	504	ST	20	20
132	Torrite – Gallicano Gallicano – Isola Santa	505 542	DT	26	26
132	Fornaci di Barga – Pian Rocca	506	ST	18	18
132	Gallicano – Fornaci di Barga	510	ST	22	22
132	Castelnuova Garfagnana – Gallicano	591	ST	18	18

Articolo 127 - Aree di rispetto di metanodotti

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 24.11.84 nelle aree circostanti i tracciati dei metanodotti, per una misura non inferiore a m 12 dall'asse delle condotte, non sono ammesse nuove costruzioni e ampliamento di edifici esistenti che comportino l'avanzamento dei fabbricati verso la condotta interessata.

Articolo 128 - Vincoli urbanistici

1. Le Tavole di Quadro Propositivo del RU individuano le aree destinate a standard pubblici ed alla realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche.
2. Tali previsioni decadono dopo 5 anni dall'approvazione del presente RU e possono essere reiterati motivatamente.
3. Non costituiscono vincoli preordinati all'esproprio e le previsioni delle infrastrutture (viabilità, verde e parcheggi) nei singoli comparti soggetti a Piani Attuativi in quanto si tratta di previsioni indicative da attuarsi dai privati. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda realizzare direttamente le infrastrutture previste all'interno dei comparti, ai sensi delle presenti Norme di Attuazione, occorrerà apposita variante al RU.
4. Le concessioni edilizie al momento dell'adozione del RU fanno parte del Quadro Conoscitivo di RU.

Articolo 129 - Perimetro dei Centri abitati ai sensi della Legge 765/67 e del Decreto Legislativo 285/92

1. Il presente RU individua, nelle Tavole del Quadro Propositivo, il perimetro dei Centri Abitati ai sensi dell'Articolo 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005.

Articolo 130 – Interventi soggetti a parere vincolante dell'Autorità di Bacino

Gli interventi soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio, sono:

1. progetti relativi ad opere ed infrastrutture per le quali sia necessaria, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia, la procedura di verifica e/o di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza almeno provinciale (Art.8, c.3 PAI);
2. eventuali modifiche del valore della portata duecentennale nella progettazione di opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, in relazione a corsi d'acqua minori (Art.9,c.2 PAI);
3. eventuali deroghe all'Art.11 delle presenti Norme di attuazione di RU, previste dall'articolo 9, c.5 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio;
4. qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportante movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, avente estensione >1 ha (Art.10, c.2 PAI)
5. tutti gli interventi per i quali, ai sensi dell'Art. 8 e dell'Art. 9 delle presenti Norme di Attuazione di RU è previsto il parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
6. istanze di richiesta di sanatoria di opere abusive in contrasto con le disposizioni contenute agli Artt. 8,9,11,13 che contemplino, ove possibile, la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio che consentano di rendere le opere abusive compatibili con adeguati livelli di sicurezza;
7. Varianti al Piano Strutturale, al regolamento Urbanistico, Piani Attuativi contenenti varianti al Regolamento Urbanistico.

Articolo 131 – Aree estrattive (recupero ambientale e messa in sicurezza)

Nel rispetto di ogni altra normativa esistente in materia e dei vincoli vigenti sul territorio, a seguito di specifico Piano Attuativo, sono ammessi il recupero ambientale e/o la messa in sicurezza delle aree estrattive dismesse ed ormai inattive presenti sul territorio comunale attraverso :

- a: l'ulteriore scavo e l'allontanamento di una quantità di materiale pari, al massimo, ad un 30% del totale globalmente asportato nel tempo dal sito ; cio' se giustificato con la necessita' di eseguire riprofilatura di versanti e /o abbattimento di fronti instabili
- b: l'ulteriore scavo e la mobilitazione in sito, senza allontanamento, della quantità di materiale strettamente necessaria ad eseguire interventi di riprofilatura e/o di rimodellamento morfologico
- c: il trasporto nel sito di materiale inerte proveniente dall'esterno, nella quantità strettamente necessaria ad eseguire interventi di riprofilatura e/o di rimodellamento morfologico

Articolo 132 –Riconoscimento e superamento delle condizioni di vincolo geomorfologico e/o sismico e/o idraulico

Qualora studi specifici, successivi alla emanazione ed alla approvazione del presente Regolamento Urbanistico, dimostrino il superamento e/o la non esistenza delle condizioni di rischio geomorfologico e/o sismico e/o idraulico al momento individuate per una determinata porzione di territorio, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti sul territorio stesso, i vincoli imposti dal Regolamento Urbanistico stesso potranno essere superati, attraverso il declassamento e/o la ripermetrazione del sito.